COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 11.12.1995
COM(95) 628 def.

95/0320 (CNS)
95/0321 (CNS)
95/0322 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi

(versione codificata)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali

(versione codificata)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricola

(versione codificata)

(presentate dalla Commissione)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi

(versione codificata)

RELAZIONE

1. Nel contesto della semplificazione e della trasparenza del diritto comunitario, il Parlamento, la Commissione e il Consiglio, messi a confronto con un numero troppo grande di disposizioni modificate più volte e spesso in modo sostanziale, avevano riconosciuto all'unanimità la necessità di seguire un certo metodo di lavoro che, attraverso la codificazione legislativa, consentisse di conseguire una maggior chiarezza e trasparenza.

2. Con la decisione del 1° aprile 1987, la Commissione ha dato istruzioni ai suoi servizi di procedere alla codificazione costitutiva degli atti giuridici al *più tardi* dopo la decima modifica ad essi apportata, sottolineando che si trattava di una regola minima, poiché nell'interesse della chiarezza e della corretta comprensione della legislazione comunitaria i servizi dovrebbero tentare di codificare i testi di cui sono responsabili ad intervalli ancora più brevi.

3. Nelle conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo queste esigenze vengono ribadite, laddove si sottolinea l'importanza della *codificazione ufficiale*, la quale «fornisce la garanzia giuridica sulla legge applicabile in un determinato momento ad una specifica questione». Viene inoltre suggerita — per garantire la qualità e la certezza dei testi codificati — la ricerca «di un più celere metodo di lavoro, accettabile per tutti, che consenta di adottare in modo rapido e efficace la normativa comunitaria codificata (che sostituisce la normativa vigente senza modificarne la sostanza)».

4. La presente proposta di codificazione della ***direttiva 70/458/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970 relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi*** si inserisce in un più vasto programma di codificazione delle disposizioni in materia di sementi e piante agricole, orticole e forestali. Essa mira a realizzare detta codificazione conformemente ai principi fondamentali convenuti dal Consiglio, dal Parlamento e dalla Commissione nel 1974: si tratta di una *codificazione costitutiva*, nel senso che la nuova direttiva si sostituirà alle varie direttive che sono oggetto di codificazione [1]; essa rispetta in tutto il contenuto dei testi codificati limitandosi quindi a raggrupparli e ad apportarvi le sole modifiche formali richieste dall'operazione stessa di codificazione. Tale testo codificato servirà da base per i futuri sviluppi della legislazione in questo settore.

5. Alcune disposizioni della direttiva 70/458/CEE riguardano gli «imballaggi *CEE*» e «Regole e norme *CEE*».

   Avendo il Trattato sull'Unione europea sostituito l'espressione «Comunità economica europea» con «Comunità europea», è necessario fare la sostituzione anche in tali disposizioni.

   Anche se si potrebbe pensare che tale modifica riguardi essenzialmente la forma, resta il fatto che gli Stati membri devono recepirla nella normativa nazionale, in modo che gli operatori economici utilizzino delle etichette con la formula «CE» al posto di «CEE». Inoltre questa modifica potrebbe avere delle conseguenze economiche per gli interessati nel caso in cui dovessero servirsi nell'immediato di tali nuove etichette.

   Considerando quanto detto, e che la direttiva di codificazione non deve essere recepita — visto che si suppone che le direttive codificate siano state o vadano recepite nei tempi stabiliti — tale modifica non può essere considerata nella proposta di codificazione come un *semplice adattamento formale*.

   Di conseguenza la Commissione presenterà separatamente una proposta di modifica della direttiva 70/458/CEE per sostituire il termine «CEE», con «CE».

   Questa modifica, così come quelle per le quali c'è già una proposta pendente dinanzi al Consiglio, verrebbe inserita appena adottata in una proposta di codificazione che diventerebbe a sua volta pendente dinanzi alla suddetta istituzione.

6. La presente proposta di *codificazione* è stata elaborata sulla base di un *testo coordinato* della direttiva 70/458/CEE e degli atti modificativi, realizzato, in tutte le lingue ufficiali, mediante il *sistema informatico* dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee previsto nelle conclusioni della Presidenza del Consiglio di Edimburgo. La precedente numerazione degli articoli è stata conservata per agevolare la lettura e viene indicata a margine, mentre la nuova numerazione figura sopra il testo degli articoli; la corrispondenza fra le due numerazioni è indicata in un apposita tabella figurante nell'allegato VII della direttiva codificata.

---

[1] Allegato VI, parte A, della presente proposta.

proposta di

DIRETTIVA . ./. . ./CE DEL CONSIGLIO 95/0320 (CNS)

del

relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi

IL CONSIGLIO DELL' UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l' articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

1)	considerando che la direttiva 70/458/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (3), ha subito diverse e sostanziali modificazioni; che, a fini di razionalità e chiarezza, occorre pertanto procedere alla codificazione di detta direttiva;		
2)	considerando che la produzione di sementi di ortaggi occupa un posto importante nell'agricoltura della Comunità europea;	1.	70/458/CEE
3)	considerando che i risultati soddisfacenti della coltura di ortaggi dipendono in ampia misura dall'utilizzazione di sementi adeguate; che alcuni Stati membri hanno pertanto limitato, da qualche tempo, la commercializzazione delle sementi di ortaggi di certe specie alle sementi controllate di varietà determinate, mentre altri Stati hanno introdotto controlli facoltativi della qualità di tali sementi;	2.	
4)	considerando che, nella misura in cui gli Stati membri procedono a siffatti controlli di sementi, essi hanno beneficiato del risultato dei lavori di sistematica selezione delle piante svolti attraverso parecchi decenni e che hanno portato a varietà di ortaggi distinte, stabili e sufficientemente omogenee, le cui caratteristiche consentono di prevedere sostanziali vantaggi per le utilizzazioni perseguite;	3.	
5)	considerando che una maggiore produttività in materia delle colture di ortaggi nella Comunità sarà ottenuta con l'applicazione, da parte degli Stati membri, di norme unificate e il più possibile rigorose circa la scelta delle varietà ammesse alla certificazione, al controllo e alla commercializzazione;	4.	

(1) GU n. C
(2) GU n. C
(3) GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 7, modificata da ultimo dall'Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

6)	considerando che un catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi può essere compilato soltanto sulla base di cataloghi nazionali;	5.	(adattato)
7)	considerando che è pertanto opportuno che tutti gli Stati membri compilino uno o più cataloghi nazionali delle varietà ammesse, nel rispettivo territorio, alla certificazione, al controllo e alla commercializzazione;	6.	
8)	considerando che la compilazione di tali cataloghi deve avvenire secondo regole unificate, affinché le varietà ammesse siano distinte, stabili e sufficientemente omogenee;	7.	
9)	considerando che gli esami per l'ammissione di una varietà esigono che sia determinato un notevole numero di criteri e di condizioni minime d'esecuzione unificati;	8.	
10)	considerando, d'altra parte, che le prescrizioni relative alla durata di validità di un'ammissione, ai motivi del suo ritiro ed all'esecuzione di una selezione conservativa devono essere unificate e che occorre prevedere la reciproca informazione degli Stati membri, per quanto concerne l'ammissione e il ritiro delle varietà;	9.	
11)	considerando che occorre prevedere norme particolari per ciò che riguarda le varietà per le quali si costati che non possono essere coltivate in nessun luogo del territorio di uno Stato membro.	7.	73/438/CEE (adattato)
12)	considerando che le sementi delle varietà registrate nel catalogo comune non devono esser soggette, all'interno della Comunità, ad alcuna restrizione di commercializzazione per ciò che riguarda la varietà;	10.	70/458/CEE
13)	considerando che è opportuno che la Commissione provveda a pubblicare nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, le varietà ammesse al catalogo comune;	11.	
14)	considerando che è inoltre opportuno concedere agli Stati membri il diritto di far valere talune obiezioni su una varietà se sono giustificate da motivi di natura fitosanitaria;	12.	
15)	considerando che occorre prevedere prescrizioni che riconoscano l'equivalenza degli esami e dei controlli delle varietà effettuati in paesi terzi;	13.	
16)	considerando tuttavia che una limitazione della commercializzazione ad alcune varietà non è giustificata se non in quanto esista al tempo stesso la garanzia per l'agricoltore di poter effettivamente ottenere sementi di queste stesse varieta;	14.	
17)	considerando che occorre istituire un sistema applicabile tanto agli scambi intracomunitari, quanto alla commercializzazione sui mercati nazionali;	15.	
18)	considerando che, in generale, le sementi di ortaggi devono poter essere commercializzate solo se, conformemente alle norme di certificazione, sono state ufficialmente esaminate e certificate come sementi di base o sementi certificate;	16.	

19)	considerando che è necessario disporre affinché i materiali selezionati di generazioni anteriori alle sementi di base, ammessi alla commercializzazione nei vari Stati membri devono rispondere alle condizioni fissate dalla presente direttiva;	2.	72/418/CEE (adattato)
20)	considerando che, per determinate specie di ortaggi, sarebbe indicato limitare la commercializzazione alle sementi certificate; che è tuttavia impossibile raggiungere tale obiettivo poiché, in tal caso, non si potrebbe soddisfare l'intero fabbisogno comunitario; che è pertanto opportuno ammettere la commercializzazione di sementi standard controllate, le quali devono pure possedere l'identità e la purezza della varietà, caratteristiche soggette peraltro unicamente a controllo ufficiale *a posteriori*, effettuato sul posto mediante sondaggi;	17.	70/458/CEE
21)	considerando che occorre escludere le sementi di ortaggi non commercializzate dal campo d'applicazione delle norme comunitarie, data la loro scarsa importanza economica; che non dev'essere pregiudicato il diritto degli Stati membri di sottoporle a particolari prescrizioni;	18.	
22)	considerando che le sementi di alcune specie soggette alle disposizioni della presente direttiva non presentano alcun interesse per alcuni Stati membri, sebbene vengano prodotte nei medesimi o perlomeno commercializzate in minima quantità; che è pertanto opportuno che talune specie siano escluse dal campo di applicazione della presente direttiva e che, per alcune altre specie, gli Stati membri abbiano la possibilità di essere dispensati dalla sua applicazione;	9.	72/418/CEE (adattato)
23)	considerando che, per migliorare la qualità delle sementi di ortaggi nella Comunità, devono essere previste determinate condizioni per quanto concerne la purezza specifica minima e la facoltà germinativa;	19.	70/458/CEE
24)	considerando che occorre estendere il campo d'applicazione della presente direttiva a un catalogo delle specie per quanto possibile completo, comprendente anche specie atte a fungere da piante foraggere o piante oleaginose; che se tuttavia, nel territorio di uno Stato membro, non esiste normalmente una moltiplicazione e una commercializzazione di sementi di determinate specie, occorre prevedere la possibilità di dispensare lo stato membro dall'applicare le disposizioni della presente direttiva alle specie in questione;	20.	
25)	considerando che, per garantire l'individualità delle sementi, sono fissate norme comunitarie relative all'imballaggio, al prelievo dei campioni, alla chiusura e al contrassegno; che è anche opportuno prevedere controlli ufficiali a priori delle sementi certificate, e fissare gli obblighi cui deve adempiere il responsabile della commercializzazione delle sementi tipo e delle sementi certificate presentate in piccoli imballaggi;	21.	

26)	considerando che per garantire, in fase di commercializzazione, il rispetto sia delle condizioni relative alla qualità delle sementi, sia delle disposizioni intese a garantirne l'identità, gli Stati membri devono prevedere disposizioni di controllo adeguate;	22.	
27)	considerando che le sementi rispondenti a tali condizioni devono essere soggette — fatta salva l'applicazione dell'articolo 36 del trattato — unicamente alle restrizioni di commercializzazione previste dalle norme comunitarie;	23.	
28)	considerando che è necessario riconoscere, a determinate condizioni, l'equivalenza tra sementi moltiplicate in un altro paese da sementi certificate in uno Stato membro e sementi moltiplicate nello stesso Stato membro;	24.	
29)	considerando, inoltre, che occorre prevedere che le sementi di ortaggi raccolte in paesi terzi possano essere commercializzate nella Comunità soltanto se offrono le stesse garanzie delle sementi ufficialmente certificate o commercializzate nella Comunità in quanto sementi standard conformi alle norme comunitarie;	25.	
30)	considerando che, per periodi nei quali l'approvvigionamento di sementi certificate delle diverse categorie o di sementi standard incontri difficoltà, occorre ammettere provvisoriamente sementi di qualità inferiore, ma anche sementi appartenenti a varietà che non figurano né sul catalogo comune delle varietà, né sul catalogo nazionale delle varietà;	26. + 3.	72/418/CEE (adattato)
31)	considerando che, al fine di armonizzare i metodi tecnici di certificazione e di controllo degli Stati membri e per avere possibilità di raffronto tra le sementi certificate all'interno della Comunità e quelle provenienti da paesi terzi, è opportuno stabilire negli Stati membri campi comparativi comunitari per consentire un controllo annuale *a posteriori* delle sementi di talune varietà della categoria «sementi di base» e delle sementi delle categorie «sementi certificate» e «sementi standard»;	27.	78/458/CEE
32)	considerando che le norme comunitarie non devono essere applicate alle sementi per le quali sia provato che sono destinate all'esportazione verso paesi terzi;	28.	
33)	considerando che, per l' attuazione delle competenze esecutive conferite alla Commissione, è opportuno che quest' ultima sia assistita dal Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, secondo la procedura del Comitato di gestione prevista all' articolo 2, II, della decisione 87/373/CEE del Consiglio [1];	29.	(adattato)
34)	considerando che la presente direttva deve lasciare impregiudicati gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d' attuazione delle direttiva indicate all' allegato VI, parte B,		

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

[1] GU n. L 197 del 18. 7. 1987, pag. 33.

Articolo 1

La presente direttiva riguarda le sementi di ortaggi commercializzate all'interno della Comunità. | 70/458/CEE

Essa non si applica alle sementi di ortaggi per le quali sia provata la destinazione alla esportazione in paesi terzi. | *Articolo 34*

Articolo 2

1. Ai sensi della presente direttiva s'intende per:

A. Ortaggi: le piante delle specie seguenti destinate alla produzione agricola od orticola, ad esclusione degli usi ornamentali:

Allium cepa L.	Cipolla	
Allium porrum L.	Porro	
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.	Cerfoglio	
Apium graveolens L.	Sedano	
Asparagus officinalis L.	Asparago	
Beta vulgaris L. var. *vulgaris*	Bietola da coste	87/120/CEE art. 5.1
Beta vulgaris L. var. *conditiva* Alef.	Bietola da orto	
Brassica oleracea L. convar. *acephala* (DC.) Alef. var. *sabellica* L.	Cavolo laciniato	
Brassica oleracea L. convar. *botrytis* (L.) Alef. var. *botrytis* L.	Cavolfiore	
Brassica oleracea L. convar. *botrytis* (L.) Alef. var. *cymosa* Duch.	Cavolo broccolo	
Brassica oleracea L. convar. *oleracea* var. *gemmifera* DC.	Cavolo di Bruxelles	
Brassica oleracea L. convar. *capitata* (L.) Alef. var. *sabauda* L.	Cavolo verza	
Brassica oleracea *L. convar.* capitata *(L.) Alef. var.* alba *DC.*	Cavolo cappuccio	
Brassica oleracea L. convar. *capitata* (L.) Alef. var. *rubra* DC.	Cavolo cappuccio rosso	
Brassica oleracea L. convar. *acephala* (DC.) Alef. var. *gongylodes*	Cavolo rapa	
Brassica pekinensis (Lour.) Rupr.	Cavolo cinese	88/380/CEE art. 7.1
Brassica rapa L. var. *rapa*	Rapa primaverile Rapa autunnale	87/120/CEE art. 5.1

Capsicum annuum L.	Peperone	70/458/CEE
Cichorium endivia L.	Indivia riccia o scarola	
Cichorium intybus L. *(partim)*	Cicoria di tipo Witloof, cicoria di tipo italiano (o cicoria a foglia larga), cicoria industriale	87/120/CEE art. 5.1 – 88/380/CEE art. 7.1
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai	Anguria	79/641/CEE art. 4.1
Cucumis melo L.	Melone	70/458/CEE
Cucumis sativus L.	Cetriolo	
Cucurbita maxima Duchesne	Zucca	86/155/CEE art. 6.1
Cucurbita pepo L.	Zucchino	70/458/CEE
Cynara cardunculus L.	Cardo	86/155/CEE art. 6.1
Daucus carota L.	Carota	79/641/CEE art. 4.1
Foeniculum vulgare Miller	Finocchio	87/120/CEE art. 5.1
Lactuca sativa L.	Lattuga	70/458/CEE
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.	Pomodoro	79/641/CEE art. 4.2 – 87/120/CEE art. 5.1
Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex A. W. Hill	Prezzemolo	79/641/CEE art. 4.1 – 87/120/CEE art. 5.1
Phaseolus coccineus L.	Fagiolo di Spagna	70/458/CEE
Phaseolus vulgaris L.	Fagiolo	
Pisum sativum L. *(partim)*	Pisello, ad eccezione del pisello da foraggio	79/641/CEE art. 4.1
Raphanus sativus L.	Ravanello	70/458/CEE
Scorzonera hispanica L.	Scorzonera	
Solanum melongena L.	Melanzana	
Spinacia oleracea L.	Spinacio	
Valerianella locusta (L.) Laterr.	Valeriana	79/641/CEE art. 4.1
Vicia faba L. (partim)	Fava da orto	

B. Sementi di base: le sementi

a) prodotte sotto la responsabilità del costitutore o del selezionatore secondo metodi di selezione per la conservazione della varietà,

b) previste per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate»,

c) conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 22, alle condizioni previste dagli allegati I e II per le sementi di base, e

d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.

C. Sementi certificate: le sementi,

a) provenienti direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base che possano soddisfare e abbiano soddisfatto, all'atto di un esame ufficiale, alle condizioni previste dagli allegati I e II per le sementi di base,

b) previste soprattutto per la produzione di ortaggi,

c) conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 22, lettera b), alle condizioni previste agli allegati I e II per le sementi certificate,

d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni summenzionate, e

e) sottoposte *a posteriori* a controllo ufficiale mediante sondaggi, per quanto concerne l'identità e la purezza della varietà.

D. Sementi standard: le sementi,

a) che presentano sufficiente identità e purezza della varietà,

b) che sono soprattutto previste per la produzione di ortaggi,

c) conformi alle condizioni dell'allegato II e

d) sottoposte *a posteriori* a controllo ufficiale mediante sondaggi, per quanto concerne l'identità e la purezza della varietà.

E. Disposizioni ufficiali: le disposizioni che sono adottate

a) dalle autorità di uno Stato o,

b) sotto la responsabilità dello Stato, da persone giuridiche di diritto pubblico o privato o,

c) per attività ausiliarie, sempre sotto il controllo dello Stato, da persone fisiche vincolate da giuramento,

a condizione che le persone di cui alle lettere sub b) e c) non traggano profitto particolare dal risultato di dette disposizioni.

F. Piccoli imballaggi: imballaggi aventi un peso netto massimo di sementi di: — 70/458/CEE

a) 5 kg per le leguminose,

b) 500 g per le cipolle, il cerfoglio, gli asparagi, le bietole da coste, le bietole da orto, le rape primaverili, le rape autumnali, le angurie, zucca, gli zucchini, le carote, i ravanelli, la scorzonera, gli spinaci e la valeriana, — 86/155/CEE art. 6.2

c) 100 g per tutte le altre specie di ortaggi.

2. Le modifiche da apportare, a motivo dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche o tecniche, all'elenco delle specie di cui al paragrafo 1, parte A, per quanto riguarda le denominazioni e gli ibridi risultanti da incroci tra le specie contemplate dalla presente direttiva, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 42, paragrafo 2. — 78/55/CEE art. 7.1

3. I diversi tipi di varietà, compresi i componenti, possono essere specificati e definiti conformemente alla procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2. — 88/380/CEE art. 7.4

4. Secondo la procedura prevista all'articolo 42, paragrafo 2, gli Stati membri possono essere autorizzati a consentire, in deroga al paragrafo 1, comma c, lettera a), la certificazione in quanto «sementi certificate» di sementi di specie autogame che sono state presentate alla certificazione quali sementi di base e che provengono direttamente da sementi di una generazione precedente alle sementi di base che non è stata ufficialmente esaminata. Questa disposizione non si applica alle sementi ibride. La certificazione in quanto «sementi certificate» può essere effettuata soltanto su domanda del richiedente la certificazione, d'accordo con il costitutore, e qualora si sia constatato in un controllo ufficiale *a posteriori* in base a campioni prelevati ufficialmente e realizzato al più tardi nella stagione colturale durante la quale avviene la produzione delle sementi oggetto della domanda, che le sementi della generazione precedente soddisfacevano ai requisiti fissati per le sementi di base in ordine all'identità e alla purezza varietale. In tale caso il costitutore dichiara, al momento del prelievo del campione, la superficie totale di produzione delle sementi della generazione precedente. Queste condizioni possono essere modificate in funzione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche o tecniche secondo la procedura prevista all'articolo 42, paragrafo 2. — 78/55/CEE art. 7.1 – 88/380/CEE art. 7.3

Gli Stati membri prescrivono che le etichette ufficiali delle sementi commercializzate in applicazione dell'autorizzazione di cui al primo comma portino la menzione "Commercializzazione ammessa soltanto in ... (Stato membro interessato)"; gli Stati membri possono inoltre prescrivere in questo caso che le etichette ufficiali portino anche la menzione" destinate esclusivamente alla riproduzione".

Articolo 3

1. Gli Stati membri prescrivono che le sementi di ortaggi possono essere certificate, controllate quali sementi standard e commercializzate soltanto se la loro varietà è ufficialmente ammessa almeno in uno Stato membro. | 70/458/CEE

2. Ogni Stato membro compila uno o più cataloghi delle varietà ammesse ufficialmente alla certificazione, al controllo in quanto sementi standard ed alla commercializzazione sul suo territorio. I cataloghi sono suddivisi:

a) secondo le varietà le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base» o «sementi certificate», o controllate in quanto «sementi standard» e,

b) secondo le varietà le cui sementi possono essere controllate soltanto quali sementi standard.

Tali cataloghi possono essere consultati da chiunque.

3. Il catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi è compilato in base ai cataloghi nazionali degli Stati membri, conformemente alle disposizioni degli articoli 17 e 18.

4. Gli Stati membri possono stabilire che l'ammissione di una varietà nel catalogo comune o nel catalogo di un altro Stato membro equivalga all'ammissione nel loro catalogo. In tal caso lo Stato membro è dispensato dagli obblighi previsti dagli articoli 7, 10, paragrafo 3, e 11 paragrafi 2, 3, 4 e 5.

Articolo 4

Gli Stati membri provvedono a che una varietà venga ammessa solo ove sia distinta, stabile e sufficientemente omogenea.

Per la cicoria industriale la varietà deve possedere un valore agronomico e di utilizzazione soddisfacente | 88/380/CEE art. 7.5

Articolo 5

1. Una varietà è distinta se, indipendentemente dall'origine — artificiale o naturale — della variazione iniziale da cui proviene, si distingue nettamente per uno o più caratteri importanti da qualsiasi altra varietà nota nella Comunità. | 79/967/CEE art. 3.1

I caratteri di una varietà si debbono poter riconoscere con precisione e descrivere con altrettanta precisione.

Una varietà nota nella Comunità è qualsiasi varietà che, al momento in cui la richiesta di ammissione della varietà da giudicare è presentata nei debiti modi,

— figura nel catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi o nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole

— o, pur senza figurare in uno dei suddetti cataloghi, è ammessa o in corso di ammissione, nello Stato membro in questione o è ammessa in un altro Stato membro alla certificazione e alla commercializzazione, o alla certificazione per altri paesi, oppure al controllo quali sementi standard,

79/967/CEE art. 3.1

a meno che, prima della decisione in merito alla richiesta d'ammissione della varietà da giudicare, non siano più soddisfatti in tutti gli Stati membri interessati i requisiti sopra indicati.

2. Una varietà è stabile se dopo le sue riproduzioni o moltiplicazioni successive o alla fine di ogni ciclo, qualora il costitutore abbia definito un ciclo particolare di riproduzioni o di moltiplicazioni, essa resta conforme alla definizione dei suoi caratteri essenziali.

70/458/CEE

3. Una varietà è sufficientemente omogenea se le piante che la compongono — a parte qualche rara aberrazione — sono, tenendo conto delle particolarità del sistema di riproduzione delle piante, simili o geneticamente identiche per l'insieme delle caratteristiche considerate a tal fine.

Articolo 6

1. Gli Stati membri vigilano a che le varietà provenienti da altri Stati membri siano soggette, in particolare per quanto concerne la procedura d'ammissione, alle stesse condizioni applicate alle varietà nazionali.

Articolo 7

1. Gli Stati membri stabiliscono che l'ammissione delle varietà sia subordinata ad esami ufficiali effettuati principalmente in campo e volti ad accertare la rispondenza ad un numero di caratteri sufficienti per descrivere la varietà. I metodi impiegati per l'accertamento dei caratteri devono essere precisi e provati. Ai fini della distinzione, gli esami in coltura comprendono almeno le varietà paragonabili disponibili, note nella Comunità ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1. Per l'applicazione dell'articolo 10 sono comprese altre varietà paragonabili disponibili. Nel caso di varietà le cui sementi possono essere controllate soltanto quali sementi standard, possono essere presi in considerazione i risultati di esami non ufficiali e le cognizioni pratiche attinte durante la coltivazione. Può tuttavia essere prescritto, con la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2, che, a partire da date determinate, le varietà di talune specie di ortaggi possono essere ammesse soltanto sulla base di esami ufficiali.

79/967/CEE art. 3.2

72/418/CEE art. 6.3

2. Secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2, si provvede a fissare, tenendo conto dello stato delle conoscenze tecniche e scientifiche:

a) i caratteri minimi su cui devono vertere gli esami per le varie specie;

b) le condizioni minime cui devono soddisfare gli esami.

70/458/CEE

3. Ove l'esame dei componenti genealogici si renda indispensabile per lo studio degli ibridi e delle varietà sintetiche, gli Stati membri, su richiesta del costitutore, vigilano a che i risultati dell'esame e la descrizione dei componenti genealogici siano tenuti segreti.

Articolo 8

1. Gli Stati membri prescrivono che il richiedente, all'atto del deposito della domanda d'ammissione di una varietà, deve indicare se questa ultima è già stata oggetto di domanda di iscrizione in un altro Stato membro, di quale Stato membro si tratta ed il risultato di tale domanda.

Articolo 9

1. Gli Stati membri possono ammettere varietà ufficialmente ammesse sul loro territorio anteriormente al 1° luglio 1972 senza dover procedere a nuovi esami secondo le disposizioni della presente direttiva, ove risulti dagli esami precedenti che dette varietà sono distinte, stabili e sufficientemente omogenee. L' esame dei caratteri di cui all'articolo 7, paragrafo 2, deve aver luogo entro e non oltre il 30 giugno 1975.

72/418/CEE art. 6.4

Le date di cui sopra sono sostituite rispettivamente da quella del:

— 1° marzo 1986 e 31 dicembre 1988, per la Spagna, relativamente alle specie seguenti:

86/155/CEE art. 6.3 (adattato)

Apium graveolens

Beta vulgaris var. *esculenta*

Brassica oleracea

Cichorium endivia

Cucurbita pepo

Petroselinum crispum

Phaseolus coccineus

Raphanus sativus

Scorzonera hispanica

— 1° gennaio 1973 e 31 dicembre 1977, per la Danimarca, l' Irlanda e il Regno Unito.

Atto d' adesione DA, IRL, UK art. 29. (adattato)

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le ammissioni ufficiali delle varietà, che abbiano avuto luogo anteriormente al 1°luglio 1972, secondo principi diversi da quelli della presente direttiva, scadano il 30 giugno 1980 al più tardi, se a tale data le varietà in questione non sono state ammesse in base alle disposizioni della presente direttiva.

72/418/CEE art. 6.4

Le date di cui sopra sono sostituite rispettivamente da quella del:	72/418/CEE art. 6.4
— 1° marzo 1986 e 31 dicembre 1993, per la Spagna, e relativamente alla specie di cui al paragrafo 1, secondo comma, primo trattino,	86/155/CEE art. 6.4 (adattato)
— 1° gennaio 1973, per la Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito.	Atto d'adesione DA, IRL, UK art. 29. (adattato)
Per quanto riguarda il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e per le varietà ammesse dalle autorità della ex Repubblica democratica tedesca, le date di cui al primo comma, sono sostituite rispettivamente dalle date del 3 ottobre 1990 e del 31 dicembre 1994. Questa disposizione è applicabile *mutatis mutandis* alle varietà che non sono state ufficialmente ammesse, ma le cui sementi erano commercializzate o seminate nel territorio in parola prima dell'unificazione tedesca.	90/654/CEE art. 2 (adattato)
3. Gli Stati membri possono essere autorizzati, secondo la procedura prevista all'articolo 42 paragrafo 2, a prorogare per determinate varietà il termine di scadenza previsto al paragrafo 2, fino al 31 dicembre 1982 al più tardi, qualora alla data del 1° luglio 1980 non sia stata ancora conclusa la procedura di esame iniziata per tali varietà prima di questa data, in vista della loro ammissione conformemente alla presente direttiva.	80/1141/CEE art. 2
4. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri possono ammettere sul loro territorio che sementi tipo di varietà non ammesse ufficialmente vengano commercializzate fino al 30 giugno 1975 se le sementi di tali varietà erano commercializzate nel loro territorio anteriormente al 1° luglio 1972. Le date di cui sopra sono sostituite rispettivamente da quelle del:	72/418/CEE art. 6.4
— 31 dicembre 1988 e 1° gennaio 1986, per la Grecia;	88/380/CEE art. 7.6 (adattato)
— 31 dicembre 1988 e 1° marzo 1986, per la Spagna, relativamente alle specie di cui al paragrafo 1, secondo comma, primo trattino.	86/155/CEE art. 6.5 (adattato)
Articolo 10	
1. Gli Stati membri vigilano affinché il catalogo delle varietà ammesse sul loro territorio e, quando è richiesta la selezione conservatrice, il nome del responsabile o dei responsabili nei rispettivi paesi siano pubblicati ufficialmente. Qualora più persone siano responsabili della selezione conservatrice di una varietà, la pubblicazione del loro nome non è indispensabile. Nel caso in cui non sia effettuata la pubblicazione, il catalogo indica l'autorità che dispone dell'elenco dei nomi dei responsabili della selezione conservatrice.	70/458/CEE

2. Quando ammettono una varietà, gli Stati membri vigilano a che essa abbia, se possibile, la stessa denominazione adottata negli altri Stati membri.

Ove si sappia che delle sementi o materiali di moltiplicazione di una determinata varietà sono commercializzate in altro paese sotto una denominazione differente, quest'ultima dovrà figurare anch'essa nel catalogo.

70/458/CEE

Nel caso di varietà derivate da varietà la cui ammissione ufficiale è stata determinata conformemente all'articolo 13, paragrafo 4 seconda e quarta frase, e ammesse in uno o più Stati membri a seguito delle misure ufficiali contemplate da tale disposizione, si può decidere, conformemente alla procedura prevista all'articolo 42, paragrafo 2, che tutti gli Stati membri che hanno proceduto a tale ammissione assicurino che le varietà abbiano denominazioni determinate secondo la stessa procedura e conformi ai su enunciati principi.

88/380/CEE art. 7.7

3. Gli Stati membri, tenendo conto delle informazioni disponibili, provvedono inoltre affinché una varietà che non si distingue nettamente

— da una varietà precedentemente ammessa nello Stato membro in questione o in un altro Stato membro

— o da un'altra varietà sulla quale sia già stato espresso un giudizio, per quanto concerne la distinzione, la stabilità e l'omogeneità secondo norme che corrispondono a quelle della presente direttiva, senza tuttavia essere una varietà nota nella Comunità ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1,

porti la denominazione di tale varietà. Tale disposizione non si applica se la denominazione può indurre in errore o dare adito a confusione per quanto concerne la varietà oppure se altri fatti si oppongono al suo impiego in base alle disposizioni dello Stato membro interessato in materia di denominazioni varietali ovvero se un diritto di un terzo ostacola il libero impiego di tale denominazione in relazione con la varietà.

79/967/CEE art. 3.3

4. Per ciascuna varietà ammessa, gli Stati membri approntano un fascicolo che comprende un riassunto chiaro di tutti i fatti su cui si basa l'ammissione. In tale fascicolo la descrizione delle varietà si riferisce alle piante ottenute direttamente da sementi della categoria sementi «certificate» o della categoria «sementi standard».

70/458/CEE – 79/967/CEE art. 3.4

Articolo 11

1. Ogni richiesta, o ritiro di richiesta, di ammissione di una varietà ed ogni iscrizione in un catalogo delle varietà nonché le varie modifiche del medesimo sono immediatamente notificate agli altri Stati membri e alla Commissione.

79/967/CEE art. 3.5

2. Gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione, per ogni nuova varietà ammessa, una breve descrizione delle caratteristiche di cui sono a conoscenza grazie alla procedura d'ammissione. A richiesta, essi comunicano anche i caratteri che differenziano la varietà in questione da altre varietà analoghe.

70/458/CEE

72/418/CEE art. 6.5

3. Ogni Stato membro tiene a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione i fascicoli di cui all'articolo 10, paragrafo 4, relativi alle varietà ammesse o che hanno cessato di esserlo. Le informazioni reciproche relative ai suddetti fascicoli restano segrete.

4. Gli Stati membri provvedono a che i fascicoli di ammissione siano resi accessibili a titolo personale ed esclusivo a coloro che abbiano dimostrato un interesse giustificato a tale riguardo. Tali disposizioni non sono applicabili quando, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, i dati devono restare segreti.

5. In caso di rifiuto o di revoca dell'ammissione di una varietà, i risultati degli esami sono resi accessibili agli interessati.

Articolo 12

1. Gli Stati membri stabiliscono che le varietà ammesse vengano mantenute mediante selezione conservatrice. Questa disposizione non si applica alle varietà le cui sementi possono essere controllate soltanto come sementi standard e che sono notoriamente conosciute entro il 1° luglio 1970.

La data di cui sopra è sostituita da quella del:

— 1°gennaio 1973, per la Danimarca, l' Irlanda e il Regno Unito;

Atto d'adesione DA, IRL, UK art. 29 (adattato)

— 1° marzo 1986, per la Spagna.

86/155/CEE art. 6.6 (adattato)

2. La selezione conservatrice deve poter essere sempre controllata in base alle registrazioni effettuate dal responsabile o dai responsabili della varietà. Tali registrazioni devono estendersi anche alla produzione di tutte le generazioni precedenti le sementi di base.

70/458/CEE

3. Al responsabile della varietà si possono richiedere dei campioni. In caso di necessità essi possono essere prelevati ufficialmente.

4. Se la selezione conservatrice ha luogo in uno Stato membro diverso da quello in cui la varietà è stata ammessa, gli Stati membri interessati si prestano reciprocamente assistenza amministrativa in materia di controllo.

Articolo 13

1. L 'ammissione di una varietà è valida sino alla fine del decimo anno civile successivo all'ammissione medesima.

L' ammissione delle varietà accordata dalle autorità della ex Repubblica democratica tedesca prima dell'unificazione tedesca resta valida al più tardi sino alla fine del decimo anno civile che segue l'iscrizione di tali varietà nel catalogo compilato dalla Repubblica federale di Germania a norma dell'articolo 3, paragrafo 1.

90/654/CEE art. 2

2. L' ammissione di una varietà può esser rinnovata per periodi determinati qualora sia giustificata dall'importanza di mantenerne la coltura e ove risultino soddisfatti i previsti requisiti di distinzione, di omogeneità e di stabilità. La domanda di rinnovo dev'essere introdotta almeno due anni prima della data di scadenza dell'ammissione.

70/458/CEE

Nel caso di varietà di cui all'articolo 12, paragrafo 1, seconda frase, l'ammissione può essere rinnovata soltanto se, senza pregiudizio dell'articolo 38, il nome della o delle persone responsabili della selezione conservatrice è stato ufficialmente registrato e pubblicato conformemente all'articolo 10, paragrafo 1.

88/380/CEE art. 7.8

3. L'ammissione deve essere provvisoriamente prolungata ~~sino a che venga~~ presa una decisione quanto alla domanda di rinnovo.

70/458/CEE

Nel caso di varietà per le quali l'ammissione è stata concessa anteriormente al 1° luglio 1972, o, per quanto riguarda la Danimarca, l' Irlanda e il Regno Unito, anteriormente al 1° gennaio 1973, la scadenza di cui al paragrafo 1, primo comma, può essere prorogata, conformemente alla procedura prevista all'articolo 42, paragrafo 2, fino al 30 giugno 1990 al massimo soltanto per varietà individuali, qualora misure ufficiali organizzate a livello comunitario siano state adottate anteriormente al 1° luglio 1982 al fine di garantire che siano soddisfatte le condizioni per il rinnovo della loro ammissione o per l'ammissione di varietà da esse derivate.

88/380/CEE art. 7.9 (adattato)

Per quanto riguarda la Grecia, la Spagna e il Portogallo, la scadenza del periodo di ammissione per talune varietà ammesse in detti Stati membri anteriormente al 1° gennaio 1986 può essere parimenti fissata, a richiesta di questi stessi Stati membri, al 30 giugno 1990, conformemente alla procedura prevista all'articolo 42, paragrafo 2, e le varietà di cui trattasi possono essere incluse nelle misure ufficiali di cui al secondo comma.

Articolo 14

Articolo 13bis

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano dissipati i dubbi sorti dopo l'ammissione di una varietà per quanto concerne la valutazione della sua distinzione o la sua denominazione al momento dell'ammissione.

79/967/CEE art. 3.6

2. Se, dopo l'ammissione di una varietà, risulta che la condizione della distinzione ai sensi dell'articolo 5 non è stata soddisfatta al momento dell'ammissione, quest'ultima è sostituita da un'altra decisione, eventualmente dal suo annullamento, conforme alla presente direttiva.

Con quest'altra decisione la varietà non è più considerata come una varietà nota nella Comunità ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, con effetto a partire dal momento della sua ammissione iniziale.

3. Se, dopo l'ammissione di una varietà, risulta che la denominazione ai sensi dell'articolo 10 non era accettabile al momento dell'ammissione, la denominazione viene adattata in modo tale da renderla conforme alla presente direttiva. Gli Stati membri possono permettere che la denominazione precedente sia temporaneamente utilizzata a titolo supplementare. Le modalità d'impiego della precedente denominazione a titolo supplementare possono essere fissate secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

79/967/CEE art. 3.6

Articolo 15

Articolo 14

1. Gli Stati membri provvedono a che l'ammissione di una varietà venga revocata:

a) qualora, in sede d'esame, risulti che una varietà non è più distinta, stabile o sufficientemente omogenea;

b) qualora il responsabile o i responsabili della varietà ne facciano richiesta e purché resti assicurata la selezione conservatrice.

2. Gli Stati membri possono revocare l'ammissione di una varietà:

a) in caso di mancata osservanza delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative adottate in applicazione della presente direttiva,

b) qualora, all'atto dell'inoltro della domanda di ammissione o nel corso della procedura di esame, siano state fornite indicazioni false o fraudolente in merito agli elementi da cui dipende l'ammissione.

70/458/CEE

Articolo 16

Articolo 15

1. Gli Stati membri provvedono a ritirare una varietà dal loro catalogo, qualora l'ammissione di tale varietà sia revocata o se la validità dell'ammissione sia giunta a scadenza.

2. Gli Stati membri possono consentire nel loro territorio un periodo transitorio per la certificazione, il controllo quali sementi standard e la commercializzazione delle sementi che si protragga al massimo fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'ammissione.

79/967/CEE art. 3.7

Per le varietà che, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, sono state comprese nel catalogo comune delle varietà di cui all'articolo 18, il periodo transitorio che scade per ultimo fra quelli accordati dai vari Stati membri di ammissione a norma del primo comma si applica alla commercializzazione in tutti gli Stati membri quando le sementi della varietà in questione non sono state sottoposte a nessuna restrizione di commercializzazione su quanto riguarda la varietà.	79/967/CEE art. 3.7
Articolo 17	*Articolo 16*
1. Gli Stati membri vigilano a che le sementi delle varietà ammesse conformemente alle disposizioni della presente direttiva o secondo principi corrispondenti alle medesime non siano soggette, dopo un periodo di due mesi dalla pubblicazione di cui all'articolo 18, ad alcuna restrizione di commercializzazione per ciò che riguarda la varietà.	72/418/CEE art. 6.7
2. In deroga alle disposizioni previste al paragrafo 1, uno Stato membro può essere autorizzato, su sua richiesta e secondo la procedura prevista all'articolo 42, paragrafo 2, a vietare la commercializzazione in tutto o parte del suo territorio delle sementi della varietà in questione, se la varietà non è distinta, stabile o sufficientemente omogenea. La richiesta deve essere inoltrata entro i tre anni successivi a quello dell'ammissione. 3. Prima della scadenza, il termine previsto al paragrafo 2 può essere prolungato con la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2, a condizione che una ragione essenziale lo giustifichi. 4. Per le varietà ammesse anteriormente al 1° luglio 1972, il termine di cui al paragrafo 2, seconda frase, decorre dal 1° luglio 1972. La data di cui sopra è sostituita da quella del:	70/458/CEE
— 1° luglio 1973, per la Danimarca, l' Irlanda e il Regno Unito;	Atto d'adesione DA, IRL, UK art. 29 (adattato)
— 1° marzo 1986, per la Spagna;	86/155/CEE art. 6.7 (adattato)
Per quanto riguarda la Germania e per le varietà ammesse dalle autorità della ex Repubblica democratica tedesca, il termine decorre dal 3 ottobre 1990.	90/654/CEE art. 2 (adattato)
5. Per quanto riguarda la Grecia, per le varietà che sono state ammesse anteriormente al 1° gennaio 1986 in uno o più altri Stati membri e che non sono mai state commercializzate in Grecia anteriormente a tale data, il termine previsto al paragrafo 2 scade il 31 dicembre 1988.	88/380/CEE art. 7.10

Articolo 18

Articolo 17

Conformemente alle informazioni fornite dagli Stati membri e via via che esse le pervengono, la Commissione provvede a pubblicare nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, sotto la designazione «Catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi», tutte le varietà le cui sementi, in forza dell'articolo 17, non sono soggette, dopo un periodo di due mesi, ad alcuna restrizione di commercializzazione per quanto concerne la varietà, nonché le indicazioni previste all'articolo 10, paragrafo 1, circa il responsabile o i responsabili della selezione conservatrice. La pubblicazione indica gli Stati membri che hanno beneficiato di una autorizzazione secondo l'articolo 17, paragrafo 2, o l'articolo 19. Tale pubblicazione comprende le varietà per le quali si applica un periodo transitorio a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, secondo comma. Vi si indica inoltre la durata del periodo transitorio e, eventualmente, gli Stati membri nei quali quest'ultimo non è previsto.

70/458/CEE

72/418/CEE art. 6.8

79/967/CEE art. 3.8

Articolo 19

Articolo 18

Qualora si costati che la coltura di una varietà ammessa nel catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi potrebbe, in uno Stato membro, nuocere sul piano fitosanitario alla coltura di altre varietà o specie, detto Stato membro può, a sua richiesta, essere autorizzato, secondo la procedura prevista all'articolo 42, paragrafo 2, a vietare la commercializzazione delle sementi di tale varietà in tutto il suo territorio o in una parte di esso. In caso di imminente pericolo di propagazione di organismi nocivi, lo Stato membro interessato può prendere disposizioni subito dopo aver inoltrato la sua richiesta sino al momento della presa di posizione definitiva che deve essere adottata secondo la procedura prevista all'articolo 42, paragrafo 2.

Articolo 20

Articolo 19

Quando una varietà non è più ammessa in uno Stato membro in cui era stata ammessa inizialmente, uno o più altri Stati membri possono mantenere l'ammissione di tale varietà qualora perdurino le condizioni dell'ammissione. Se si tratta di una varietà per la quale è richiesta la selezione conservatrice, questa deve restare assicurata.

Articolo 21

Articolo 20

1. Gli Stati membri prescrivono che le sementi di cicoria industriale non possono essere commercializzate a meno che non siano state ufficialmente certificate come «sementi di base» o «sementi certificate» e non soddisfino le condizioni di cui all'allegato II.

88/380/CEE art. 7.11

2. Gli Stati membri prescrivono che le sementi di altre specie di ortaggi non possono essere commercializzate a meno che non siano state ufficialmente certificate come «sementi di base» o «sementi certificate», o siano sementi standard, e a meno che non soddisfino le condizioni di cui all'allegato II.

3. Tuttavia si può prescrivere, secondo la procedura prevista all'articolo 42, paragrafo 2, che delle sementi di certe specie di ortaggi possono essere commercializzate a decorrere da determinate date, soltanto se sono state ufficialmente certificate come «sementi di base» o «sementi certificate».

70/458/CEE

4. Gli Stati membri vigilano affinché gli esami ufficiali delle sementi siano effettuati secondo i metodi internazionali in uso, ove tali metodi esistano.

5. Gli Stati membri possono prevedere deroghe alle disposizioni del paragrafo 1:

a) per sementi di selezione di generazioni precedenti rispetto alle sementi di base;

b) per prove sperimentali o a scopi scientifici;

c) per lavori di selezione;

d) per sementi in natura commercializzate ai fini del condizionamento, a condizione che l'individualità di tali sementi sia garantita.

Articolo 22

Articolo 21

Gli ~~Stati membri possono~~ tuttavia autorizzare, in deroga all'articolo 21:

a) la certificazione ufficiale e la commercializzazione di sementi di base non rispondenti alle condizioni dell'allegato II per quanto riguarda la facoltà germinativa. All'uopo sono adottate disposizioni opportune perché il fornitore garantisca una determinata facoltà germinativa che egli indica, per la commercializzazione, su una speciale etichetta recante il suo nome e indirizzo, nonché il numero di riferimento del lotto;

b) nell'interesse di un rapido approvvigionamento di sementi, la certificazione ufficiale e la commercializzazione sino al primo destinatario commerciale di sementi delle categorie «sementi di base» o «sementi certificate», per le quali non sia terminato l'esame ufficiale volto a controllare la rispondenza alle condizioni dell'allegato II per quanto riguarda la facoltà germinativa. La certificazione è concessa a condizione che sia presentato un rapporto di analisi provvisoria delle sementi e che sia indicato il nome e l'indirizzo del primo destinatario; sono adottate tutte le disposizioni opportune perché il fornitore garantisca la facoltà germinativa risultante dall'analisi provvisoria; tale facoltà germinativa dev'essere indicata, per la commercializzazione, su un'etichetta speciale recante il nome e l'indirizzo del fornitore, nonché il numero di riferimento del lotto.

Queste disposizioni non sono applicabili alle sementi importate dai paesi terzi, fatti salvi i casi previsti all'articolo 33 per la riproduzione al di fuori della Comunità.

Articolo 23	70/458/CEE	*Articolo 22*
Gli Stati membri, per la propria produzione, possono stabilire, per quanto si riferisce agli allegati I e II, condizioni supplementari o più rigorose per la certificazione.		
Articolo 24		*Articolo 23*
1. Gli Stati membri prescrivono che, durante l'esame delle sementi per la certificazione e durante il controllo *a posteriori*, i campioni siano prelevati ufficialmente secondo metodi adeguati.		
Tali disposizioni sono applicabili anche qualora vengano ufficialmente prelevati campioni di sementi standard per il controllo *a posteriori*.		
2. Durante l'esame delle sementi ai fini della certificazione e il controllo *a posteriori* delle stesse, i campioni sono prelevati da lotti omogenei; nell'allegato III sono indicati il peso massimo di un lotto e il peso minimo di un campione.		
Articolo 25		*Articolo 24*
1. Gli Stati membri prescrivono che possono essere commercializzate sementi di base, sementi certificate e sementi standard soltanto in partite sufficientemente omogenee e in imballaggi chiusi, muniti, conformemente agli articoli 26 e 27, di un sistema di chiusura e di contrassegno.		
2. Gli Stati membri possono prevedere deroghe alle disposizioni del paragrafo 1 per la commercializzazione di piccoli quantitativi al consumatore diretto per quanto riguarda l'imballaggio, il sistema di chiusura e il contrassegno.		
3. Gli Stati membri possono ammettere che miscugli di sementi standard di più varietà di *Lactuca sativa* L. e dei miscugli di sementi standard di più varietà di *Raphanus sativus* L. siano commercializzati in piccoli imballaggi che non superino un peso massimo di 50 g, purché sull'imballaggio figuri la menzione «miscuglio di varietà» e il nome delle varietà che compongono detto miscuglio.	73/438/CEE art. 6.2	
Articolo 26		*Articolo 25*
1. Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi di sementi di base e di sementi certificate, quando non si tratta di sementi di quest'ultima categoria presentate sotto forma di piccoli imballaggi CEE, siano chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza lasciare tracce di manomissione sull'etichetta ufficiale prevista dall'articolo 27, paragrafo 1 o sull'imballaggio stesso.	78/692/CEE art. 7.1	
Per assicurare la chiusura, il sistema di chiusura comporta almeno l'incorporazione dell'etichetta ufficiale o l'apposizione di un sigillo ufficiale.		

Le misure previste dal secondo comma non sono indispensabili nel caso di un sistema di chiusura non riutilizzabile.

Secondo la procedura prevista dall'articolo 42, paragrafo 2, si può constatare se un determinato sistema di chiusura risponde alle disposizioni del presente paragrafo.

78/692/CEE art. 7.1

2. Nel caso di imballaggi chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale non si può procedere ad una o più nuove chiusure, se non ufficialmente. In tal caso, sull'etichetta prevista all'articolo 27, paragrafo 1, si menzionerà anche l'ultima nuova operazione di chiusura, la data della medesima e il servizio che l'ha effettuata

70/458/CEE – 78/692/CEE art. 7.2

3. Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi di sementi standard e i piccoli imballaggi di sementi certificate siano chiusi in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza lasciare tracce di manomissione sull'etichetta prevista dall'articolo 27, paragrafo 3, e sull'imballaggio stesso. Ad eccezione dei piccoli imballaggi, essi devono essere piombati o provvisti di un sistema di chiusura equivalente dal responsabile dell'apposizione delle etichette. Secondo la procedura prevista dall'articolo 42, paragrafo 2, si può constatare se un determinato sistema di chiusura risponde alle disposizioni del presente paragrafo. Nel caso dei piccoli imballaggi della categoria sementi certificate è possibile effettuare una o più nuove chiusure soltanto sotto controllo ufficiale.

78/692/CEE art. 7.3

4. Gli Stati membri possono prevedere deroghe ai paragrafi 1 e 2 per i piccoli imballaggi di sementi di base.

78/692/CEE art. 7.4

Articolo 27

Articolo 26

1. Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi di sementi di base e di sementi certificate, purché le sementi di quest'ultima categoria non si presentino sotto forma di piccoli imballaggi,

78/55/CEE art 7.2

a) siano muniti, all'esterno, di un'etichetta ufficiale non ancora utilizzata, conforme ai requisiti fissati nell'allegato IV, parte A e redatta in una delle lingue ufficiali della Comunità. Nel caso degli imballaggi trasparenti l'etichetta può figurare all'interno quando essa è leggibile attraverso l'imballaggio. Il colore dell'etichetta è bianco per le sementi di base e azzurro per le sementi certificate. Se l'etichetta è munita di un occhiello, la sua fissazione è sempre assicurata mediante un sigillo ufficiale. Se, nel caso previsto all'articolo 22, le sementi di base non soddisfano ai requisiti fissati nell'allegato II per quanto riguarda la facoltà germinativa, tale circostanza è menzionata sull'etichetta. È autorizzato l'impiego di etichette ufficiali adesive. Secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2, può essere autorizzata, sotto controllo ufficiale, la stampa sull'imballaggio in modo indelebile e secondo il modello dell'etichetta, delle indicazioni prescritte,

b) contengano un attestato ufficiale dello stesso colore dell'etichetta, che riproduca almeno le indicazioni previste per l'etichetta nell'allegato IV, parte A, lettera a), punti da 4 a 7. L' attestato deve presentarsi in modo da non poter essere scambiato con l'etichetta di cui alla lettera a). Esso non è indispensabile quando tali indicazioni sono stampate in modo indelebile sull'imballaggio o quando, conformemente alla lettera a), l'etichetta figura all'interno di un imballaggio trasparente o è utilizzata un'etichetta adesiva o un'etichetta costituita da materiale non lacerabile.

78/55/CEE art. 7.2

2. Gli Stati membri possono prevedere deroghe al paragrafo 1 per i piccoli imballaggi di sementi di base, purché essi rechino la menzione «Commercializzazione ammessa soltanto in ...» (Stato membro interessato)

78/55/CEE art. 7.3

3. Gli imballaggi di sementi standard e i piccoli imballaggi di sementi della categoria «sementi certificate» sono muniti, conformemente all'allegato IV, parte B, di un'etichetta del fornitore o di una scritta stampata o di un timbro in una delle lingue ufficiali della Comunità. Il colore dell'etichetta è azzurro per le sementi certificate e giallo scuro per le sementi standard.

70/458/CEE – 88/380/CEE art. 7.13

Tranne per i piccoli imballaggi di sementi standard, le informazioni prescritte o autorizzate dal presente paragrafo sono chiaramente distinte da qualsiasi altra informazione che figuri sull'etichetta o sull'imballaggio, comprese quelle previste all'articolo 29.

88/380/CEE art. 7.13

Dopo il 30 giugno 1992 si può decidere, conformemente alla procedura prevista all'articolo 42, paragrafo 2, se i piccoli imballaggi di sementi standard di tutte o di alcune specie debbano soddisfare questa norma o se le informazioni prescritte o autorizzate debbano differenziarsi in qualche modo da qualsiasi altra informazione se la caratteristica distintiva è espressamente dichiarata in quanto tale sull'etichetta o sull'imballaggio.

88/380/CEE art. 7.13

4. In caso di varietà ampiamente note il 1° luglio 1970, sull'etichetta si può fare riferimento ad una selezione conservatrice della varietà che è stata o sarà dichiarata conformemente all'articolo 38, paragrafo 2. È vietato far riferimento a proprietà particolari connesse alla selezione conservatrice.

88/380/CEE art. 7.12 (adattato)

La data di cui sopra è sostituita da quella del:

— 1° luglio 1973, per la Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito;

— 1° marzo 1986, per la Spagna.

Tale riferimento segue la denominazione varietale, dalla quale deve essere chiaramente separato, preferibilmente con un trattino. Esso non prevale sulla denominazione varietale.

Sull'etichetta si potrà fare riferimento solo alle selezioni conservatrici dichiarate prima di tale data.

Articolo 28

Articolo 27

Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni opportune per permettere che il controllo dell'identità delle sementi sia assicurato nel caso di piccoli imballaggi di sementi certificate, in particolare durante il frazionamento dei lotti di sementi. A tale scopo essi possono prevedere che i piccoli imballaggi, frazionati nel loro territorio, devono essere chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale.

70/458/CEE

Articolo 29

Articolo 28

1. Non è pregiudicato il diritto degli Stati membri di prescrivere che gli imballaggi di sementi di base, di sementi certificate o di sementi standard di produzione nazionale o importate siano muniti, per la commercializzazione all'interno del proprio territorio, in casi diversi da quelli previsti agli articoli 22 o 27, di indicazioni supplementari apposte mediante etichetta o direttamente stampate dal fornitore.

88/380/CEE art. 7.14

2. Nel caso di sementi di base e di sementi certificate, l'etichetta o la stampigliatura di cui al paragrafo 1 sono redatte in modo da non poter essere confuse con l'etichetta ufficiale di cui all'articolo 27, paragrafo 1.

88/380/CEE art. 7.15

Articolo 30

Articolo 29

Gli Stati membri prescrivono che ogni trattamento chimico di sementi di base, di sementi certificate o di sementi standard sia menzionato sull'etichetta ufficiale o su un'etichetta del fornitore, nonché sull'imballaggio o all'interno dello stesso. Per i piccoli imballaggi, queste menzioni possono figurare direttamente sull'imballaggio o all'interno dello stesso.

70/458/CEE

Articolo 31

Articolo 29bis

Al fine di trovare migliori alternative a taluni elementi del regime di certificazione adottato dalla presente direttiva, si può decidere l'organizzazione, in condizioni specifiche, di esperimenti temporanei a livello comunitario, conformemente alla procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

88/380/CEE art. 7.16

Nell'ambito di tali esperimenti gli Stati membri possono essere esonerati da taluni obblighi previsti dalla presente direttiva. La portata dell'esonero sarà definita facendo riferimento alle pertinenti disposizioni. La durata di un esperimento non deve superare sette anni.

Articolo 32

Articolo 30

1. Gli Stati membri vigilano affinché le sementi di base e le sementi certificate, che siano state certificate ufficialmente e il cui imballaggio sia contrassegnato e chiuso ufficialmente o sotto controllo ufficiale conformemente alla presente direttiva, nonché le sementi certificate in piccoli imballaggi e le sementi standard, il cui imballaggio sia contrassegnato e chiuso conformemente alla presente direttiva, siano soggette unicamente alle restrizioni di commercializzazione previste nella direttiva stessa, per quanto riguarda le loro caratteristiche, le disposizioni relative all'esame, il contrassegno e la chiusura.

70/458/CEE

78/55/CEE art. 7.14

2. Finché non sia stata presa una decisione conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, ogni Stato membro, a sua richiesta, può essere autorizzato, secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2, a prescrivere che le sementi di certe specie di ortaggi possono essere commercializzate a decorrere da determinate date, soltanto se sono state ufficialmente certificate come «sementi di base» o «sementi certificate».

3. Gli Stati membri che hanno previsto deroghe conformemente al disposto dell'articolo 21, paragrafo 5, lettera a), provvedono a che le sementi di selezione di generazioni anteriori alle sementi di base non siano soggette ad alcuna restrizione di commercializzazione per quanto riguarda le loro caratteristiche, le disposizioni relative all'esame, il contrassegno o la chiusura:

72/418/CEE art. 6.10

a) qualora siano state controllate ufficialmente dal servizio competente per la certificazione, conformemente alle norme che disciplinano la certificazione delle sementi di base;

b) qualora siano contenute in imballaggi conformi alle disposizioni della presente direttiva; | 72/418/CEE art. 6.10

c) qualora tali imballaggi siano provvisti di un' etichetta ufficiale, recante almeno le seguenti indicazioni:

— il servizio di certificazione e lo Stato membro o la relativa sigla,

— il numero di riferimento della partita,

— mese e anno della chiusura | 78/692/CEE art. 7.5

o

— mese e anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione.

— specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica che può essere riportata, in forma abbreviata e senza i nomi degli autori, o con il suo nome comune, o con entrambi, | 88/380/CEE art. 7.17

— varietà, indicata almeno in caratteri latini,

— la dicitura «sementi pre-base» | 72/418/CEE art. 6.10

— il numero delle generazioni anteriori alle sementi della categoria «sementi certificate».

L' etichetta è di colore bianco ed è barrata diagonalmente da una linea viola.

Articolo 33 | *Articolo 31*

1. Gli Stati membri prescrivono che le sementi di ortaggi | 88/380/CEE art. 7.18

— provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza conformemente all'articolo 34, paragrafo 1, lettera d), o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto paese terzo, e

— raccolte in un altro Stato membro,

devono, a richiesta e senza pregiudizio delle altre disposizioni della presente direttiva, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato I per la categoria interessata e se è stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state soddisfatte le condizioni previste all'allegato II per la stessa categoria.

Allorché in questi casi le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di produzioni anteriori alle sementi di base, gli Stati membri possono autorizzare anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate.

88/380/CEE art. 7.18

2. Le sementi di ortaggi raccolte in un altro Stato membro e destinate ad essere certificate conformemente al paragrafo 1, sono

— confezionate e provviste di un'etichetta ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato V, lettere A e B, conformemente all'articolo 26, paragrafo 1 e

— accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato V, lettera C.

3. Gli Stati membri prescrivono inoltre che le sementi di ortaggi

— provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza conformemente all'articolo 34, paragrafo 1, lettera d), o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto paese terzo, e

— raccolte in un paese terzo

devono, a richiesta, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno Stato membro in cui le sementi di base sono state prodotte o certificate ufficialmente, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste in una decisione di equivalenza presa conformemente all'articolo 34, paragrafo 1, lettera a) per la categoria interessata e se è stata constatata, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato II per la stessa categoria. Anche gli altri Stati membri possono autorizzare la certificazione ufficiale di tali sementi.

Articolo 34

Articolo 32

70/458/CEE

1. Su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, costata:

a) se gli esami ufficiali delle varietà, effettuati in un paese terzo, offrono le stesse garanzie degli esami effettuati negli Stati membri conformemente all'articolo 7;

b) se i controlli delle selezioni conservative, effettuati in un paese terzo, offrono le stesse garanzie dei controlli effettuati dagli Stati membri;

c) se, nei casi previsti all'articolo 33, le ispezioni in campo in un paese terzo soddisfano alle condizioni dell'allegato I;

d) se le sementi di ortaggi raccolte in un paese terzo e che offrano le stesse garanzie quanto alle loro caratteristiche ed alle disposizioni adottate per il loro esame, onde assicurarne l'identità, per il contrassegno e per il controllo, sono per questi aspetti equivalenti alle sementi di base, alle sementi certificate o alle sementi standard raccolte all'interno della Comunità e conformi alle disposizioni della presente direttiva.	70/458/CEE
2. Il paragrafo 1 si applica anche a ogni nuovo Stato membro per il periodo che va dal giorno della sua adesione alla data alla quale deve mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva	72/274/CEE art. 2
Articolo 35	*Articolo 33*
1. Al fine di eliminare difficoltà temporanee di approvvigionamento generale in sementi di base, in sementi certificate o in sementi tipo, che si manifestino in almeno uno Stato membro e non possano essere superate all'interno della Comunità, uno o più Stati membri possono essere autorizzati, secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2, ad ammettere alla commercializzazione, per un periodo determinato, sementi di una categoria soggetta a requisiti ridotti ovvero sementi appartenenti a varietà che non figurano né sul «Catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi», né sui rispettivi cataloghi nazionali delle varietà.	72/418/CEE art. 6.11
2. Quando si tratti di una categoria di sementi di una data varietà, l'etichetta ufficiale o l'etichetta del fornitore è quella prevista per la categoria corrispondente; in tutti gli altri casi, essa è di color bruno. L' etichetta indica sempre che si tratta di sementi di una categoria soggetta a requisiti ridotti.	70/458/CEE
3. Le modalità d'applicazione del paragrafo 1 possono essere adottate secondo la procedura prevista all'articolo 42, paragrafo 2.	88/332/CEE art. 8
Articolo 36	*Articolo 35*
1. Gli Stati membri adottano le disposizioni opportune a consentire durante la commercializzazione un controllo ufficiale, almeno mediante sondaggi, della effettiva rispondenza delle sementi di ortaggi alle condizioni previste nella presente direttiva.	70/458/CEE – 72/418/CEE art. 6.12

2. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché vengano fornite le seguenti indicazioni all'atto della commercializzazione di quantitativi di sementi superiori a 2 kg provenienti da un altro Stato membro o da un paese terzo:

72/418/CEE art. 6.13

a) specie,

b) varietà,

c) categoria,

d) paese di produzione e servizio di controllo ufficiale,

e) paese speditore,

f) importatore,

g) quantitativi di sementi.

Conformemente alla procedura stabilita all'articolo 42, paragrafo 2, potranno essere fissate le modalità secondo cui dette indicazioni devono essere fornite.

Articolo 37 — *Articolo 36*

Gli Stati membri provvedono a che le sementi delle categorie «sementi certificate» e «sementi standard» vengano sottoposte a un controllo ufficiale *a posteriori* su pianta mediante sondaggi per quanto attiene all'identità ed alla purezza della varietà rispetto a campioni testimoni.

70/458/CEE

Articolo 38 — *Articolo 37*

1. Gli Stati membri provvedono a che i responsabili dell'apposizione delle etichette relative alle sementi standard destinate alla commercializzazione

a) li tengano informati dell'inizio e della fine delle loro attività,

b) tengano una contabilità relativa a tutte le partite di sementi standard e la mettano a loro disposizione per almeno tre anni,

c) tengano a loro disposizione, almeno durante due anni, un campione testimone delle sementi delle varietà per le quali non è richiesta una selezione conservatrice, e

d) prelevino campioni di ciascuna partita destinata alla commercializzazione e li tengano a loro disposizione almeno per due anni.

Le operazioni di cui ai punti b) e d) sono sottoposte a vigilanza ufficiale effettuata mediante sondaggi. L'obbligo di cui alla lettera c) è applicabile solo ai responsabili che sono nel contempo produttori.

72/418/CEE art. 6.14

2. Gli Stati membri provvedono a che ogni persona che intenda far menzione di una selezione conservatrice ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, comunichi preventivamente tale intenzione.

Articolo 39

1. Se in seguito a controlli *a posteriori* effettuati su pianta si è ripetutamente costatata l'insufficiente rispondenza delle sementi di una data varietà ai previsti requisiti d'identità o di purezza della varietà, gli Stati membri provvedono a che la commercializzazione delle dette sementi possa essere interamente o parzialmente, ed eventualmente per un determinato periodo, vietata al responsabile della commercializzazione stessa.

2. Le misure adottate in applicazione del paragrafo 1 vengono annullate, non appena si determini con sufficiente certezza che le sementi destinate alla commercializzazione risponderanno in futuro ai requisiti d'identità e di purezza della varietà.

70/458/CEE

Articolo 38

Articolo 40

1. Nell'ambito della Comunità vengono effettuati saggi comparativi comunitari al fine di controllare *a posteriori* campioni di sementi di base, escluse quelle di varietà ibride e sintetiche, e di sementi certificate e di sementi standard di ortaggi prelevati mediante sondaggi. L'esame dei requisiti cui devono soddisfare le sementi può essere effettuato al momento del controllo *a posteriori*. L'organizzazione dei saggi ed i relativi risultati sono sottoposti alla valutazione del Comitato di cui all'articolo 42, paragrafo 1.

71/162/CEE art. 6.1

Articolo 39

2. Gli esami comparativi servono ad armonizzare i metodi tecnici di certificazione ed i controlli *a posteriori*, per ottenere l'equivalenza dei risultati. Tali esami formeranno oggetto di una relazione annuale d'attività, da notificarsi in via riservata agli Stati membri ed alla Commissione. La data alla quale la relazione viene redatta per la prima volta è fissata secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

3. Le disposizioni relative all'esecuzione degli esami comparativi vengono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 42, paragrafo 2. Gli esami comparativi possono includere sementi di ortaggi raccolte in paesi terzi.

70/458/CEE
(adattato)

Articolo 41

Le modifiche da apportare al testo degli allegati in funzione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

73/438/CEE art. 6.4

Articolo 40bis

Articolo 42

1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, istituito dalla decisione 66/399/CEE del Consiglio [1].

87/373/CEE
(adattato)

[1] GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2289/66.

5)

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al Comitato un progetto delle misure da adottare. Il Comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta le misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso la Commissione può differire di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma secondo.

87/373/CEE
(adattato)

3. Il Comitato può, alla domanda del suo Presidente o di uno Stato membro, esaminare ogni questione relativa all'oggetto della presente direttiva.

66/399/CEE art. 2
(adattato)

Articolo 43

Articolo 41

Con riserva delle disposizioni dell'articolo 19 e degli allegati I e II, la presente direttiva non pregiudica le disposizioni delle legislazioni nazionali giustificate da motivi di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali o di protezione della proprietà industriale e commerciale.

70/458/CEE

Articolo 44

Articolo 42

Secondo la procedura prevista all'articolo 42, paragrafo 2, uno Stato membro può, su sua richiesta, essere dispensato in tutto o in parte dall'applicazione delle disposizioni della presente direttiva, escluse tuttavia le disposizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, e all'articolo 32, paragrafo 1

72/418/CEE art. 6.15
(adattato)

a) per le specie seguenti:

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm,	Cerfoglio
Asparagus officinalis L.	Asparago
Beta vulgaris L. var. *vulgaris*	Bietola da coste
Brassica oleracea L. convar. *acephala* (DC) Alef. var. *sabellica* L.	Cavolo laciniato
Brassica oleracea L. convar. *botrytis* (L,) Alef. var. *botrytis* L.	Cavolfiore

Brassica pekinensis (Lour.) Rupr.	Cavolo cinese	88/380/CEE art. 7.20 (adattato)
Brassica oleracea L. convar. *botyris* (L.) Alef. var. *cymosa* Duch.	Cavolo broccolo	72/418/CEE art. 6.15 (adattato)
Cichorium intybus L. *(partim)*	Cicoria di tipo Witloof cicoria di tipo italiano (o cicoria a foglia larga) cicoria industriale	88/380/CEE art. 7.20 (adattato)
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai	Anguria	72/418/CEE art. 6.15 (adattato)
Foeniculum vulgare Miller	Finocchio	
Scorzonera hispanica L.	Scorzonera	

b) per altre specie, se non esiste normalmente né riproduzione né commercializzazione di tali specie sul suo territorio.

Articolo 45

1. Le direttive indicate nell' allegato VI, parte A, sono abrogate, salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d' attuazione indicati nell' allegato VI, parte B.

2. I riferimenti alle direttive abrogate devono intendersi come riferimenti fatti alla presente direttiva e devono essere letti secondo la tavola di concordanza che figura all' allegato VII.

Articolo 46

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 47

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO I

70/458/CEE

CONDIZIONI PER LA CERTIFICAZIONE RELATIVA ALLA COLTURA

1.. La coltura deve presentare identità e purezza varietali in grado sufficiente.

2. Per le sementi di base, si deve procedere ad almeno una ispezione ufficiale in campo. Per le sementi certificate, si deve procedere ad almeno una ispezione sul posto, controllata ufficialmente mediante sondaggi, su non meno del 20 % delle colture di ogni singola specie.

3. Lo stato colturale del campo di produzione e lo stato di sviluppo della coltura devono consentire un controllo sufficiente dell'identità e della purezza varietali, nonché dello stato sanitario.

4. Le distanze minime fra colture vicine che possano determinare un'impollinazione estranea indesiderabile sono di:

87/481/CEE art. 1.1

A. ***Beta vulgaris***

1.	rispetto a qualsiasi fonte di polline del genus Beta non compresa sotto :	1 000 metri;
2.	rispetto a fonti di polline di varietà della stessa sottospecie appartenente a un gruppo diverso di varietà:	
	a) per le sementi di base	1 000 metri,
	b) per le sementi certificate	600 metri;
3.	rispetto a fonti di polline di varietà della stessa sottospecie appartenente allo stesso gruppo di varietà:	
	a) per le sementi di base	600 metri,
	b) per le sementi certificate	300 metri.

I gruppi di varietà di cui ai punti 2 e 3 sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

70/458/CEE – 87/481/CEE art. 1.2

B. Specie di *Brassica*

1. rispetto a fonti di polline estraneo che può provocare una notevole degradazione delle varietà delle specie di *Brassica:*

	a) per le sementi di base	1 000 metri,	70/458/CEE
	b) per le sementi certificate	600 metri;	
2.	rispetto ad altre fonti di polline estraneo che può incrociarsi con varietà delle specie di *Brassica*:		
	a) per le sementi di base	500 metri,	
	b) per le sementi certificate	300 metri.	
C.	**Cicoria industriale**		88/380/CEE art. 7.21
1.	Rispetto ad altre specie dello stesso genere o sottospecie:	1 000 metri;	
2.	Rispetto ad altre varietà di cicoria industriale:		
	— per le sementi di base:	600 metri,	
	— per le sementi certificate:	300 metri.	
D.	**Altre specie**		70/458/CEE
1.	rispetto a fonti di polline estraneo che può provocare una notevole degradazione di varietà di altre specie risultanti da impollinazione incrociata,		
	a) per le sementi di base	500 metri,	
	b) per le sementi certificate	300 metri;	
2.	rispetto ad altre fonti di polline estraneo che può incrociarsi con varietà di altre specie risultanti da impollinazione incrociata		
	a) per le sementi di base	300 metri,	
	b) per le sementi certificate	100 metri.	

Queste distanze possono non essere osservate, se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile.

5. La presenza di malattie e di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi non è tollerata che nella misura più limitata possibile.

———

ALLEGATO II

70/458/CEE

CONDIZIONI CUI DEVONO SODDISFARE LE SEMENTI

1. Le sementi devono presentare identità e purezza varietali in grado sufficiente.

2. La presenza di malattie e di organismi nocivi che riducono il valore di utilizzazione delle sementi non è tollerata che nella misura più limitata possibile.

3. Le sementi devono inoltre soddisfare alle seguenti condizioni:

   a) Norme

Specie	Purezza minima specifica (% in peso)	Tenore massimo di semi di altre specie di piante (% in peso)	Facoltà germinativa minima (% dei glomeruli o semi puri)	
Allium cepa	97	0,5	70	
Allium porrum	97	0,5	65	
Anthriscus cerefolium	96	1	70	
Apium graveolens	97	1	70	
Asparagus officinalis	96	0,5	70	
Beta vulgaris (Cheltenham beet)	97	0,5	70	88/380/CEE art. 7.22
Beta vulgaris (diversa dalla Cheltenham beet)	97	0,5	70 (glomeruli)	88/380/CEE art. 7.22
Brassica oleracea (cavolfiore)	97	1	70	87/120/CEE art. 5.2
Brassica oleracea (altre sottospecie)	97	1	75	87/120/CEE art. 5.2
Brassica pekinensis	97	1	75	88/380/CEE art. 7.23
Brassica rapa	97	1	80	70/458/CEE
Capsicum annuum	97	0,5	65	
Cichorium intybus (partim) (cicoria di tipo Witloof, cicoria di tipo italiano o cicoria a foglia larga)	95	1,5	65	88/380/CEE art. 7.23

Specie	Purezza minima specifica (% in peso)	Tenore massimo di semi di altre specie di piante (% in peso)	Facoltà germinativa minima (% dei glomeruli o semi puri)	70/458/CEE
Cichorium intybus (partim) (cicoria industriale)	97	1	80	88/380/CEE art. 7.23
Cichorium endivia	95	1	65	70/458/CEE
Citrullus lanatus	98	0,1	75	79/641/CEE art .4.3
Cucumis melo	98	0,1	75	
Cucumis sativus	98	0,1	80	
Cucurbita maxima	98	0,1	80	86/155/CEE art. 6.9
Cucurbita pepo	98	0,1	75	70/458/CEE
Cynara cardunculus	96	0,5	65	86/155/CEE art. 6.9
Daucus carota	95	1	65	70/458/CEE
Foeniculum vulgare	96	1	70	
Lactuca sativa	95	0,5	75	
Lycopersicon lycopersicum	97	0,5	75	79/641/CEE art. 4.3
Petroselinum crispum	97	1	65	79/641/CEE art .4.3
Phaseolus coccineus	98	0,1	80	
Phaseolus vulgaris	98	0,1	75	
Pisum sativum	98	0,1	80	
Raphanus sativus	97	1	70	
Scorzonera hispanica	95	1	70	
Solanum melongena	96	0,5	65	
Spinacia oleracea	97	1	75	
Valerianella locusta	95	1	65	
Vicia faba	98	0,1	80	

b) Requisiti supplementari

i) le sementi di leguminose non devono essere contaminate dagli insetti vivi sotto specificati:

Acanthoscelides obtectus Sag.

Bruchus affinis Froel.

Bruchus atomarius L.

Bruchus pisorum L.

Bruchus rufimanus Boh.

ii) le sementi non devono essere contaminate da Acarina vivi.

70/458/CEE

ALLEGATO III

70/458/CEE

1. Peso massimo di un lotto

a)	Sementi di dimensioni uguali o superiori a quelle delle cariossidi di grano	20 tonnellate
b)	Sementi di dimensioni inferiori a quelle delle cariossidi di grano	10 tonnellate

Il peso di un lotto non può eccedere per più del 5 % il peso massimo prescritto — 87/120/CEE art. 5.3

2. Pesi minimi di un campione — 73/438/CEE art. 6.5

Specie	Peso (in g)	
Allium cepa	25	
Allium porrum	20	
Anthriscus cerefolium	20	
Apium graveolens	5	
Asparagus officinalis	100	
Beta vulgaris	100	
Brassica oleracea	25	
Brassica pekinensis	20	88/380/CEE art. 7.24
Brassica rapa	20	73/438/CEE art. 6.5
Capsicum annuum	40	
Cichorium intybus (partim) (cicoria di tipo Witloof, cicoria di tipo italiano (o cicoria a foglia larga)	15	88/380/CEE art. 7.24
Cichorium intybus (partim) (cicoria industriale)	50	88/380/CEE art. 7.24
Cichorium endivia	15	73/438/CEE art. 6.5
Citrullus lanatus	250	79/641/CEE art. 4.3
Cucumis melo	100	
Cucumis sativus	25	
Cucurbita maxima	250	86/155/CEE art. 6.10
Cucurbita pepo	150	73/438/CEE art. 6.5
Cynara cardunculus	50	86/155/CEE art. 6.10
Daucus carota	10	73/438/CEE art. 6.5
Foeniculum vulgare	25	
Lactuca sativa	10	
Lycopersicon lycopersicum	20	79/641/CEE art. 4.3

(6)

Petroselinum crispum	10
Phaseolus coccineus	1 000
Phaseolus vulgaris	700
Pisum sativum	500
Raphanus sativus	50
Scorzonera hispanica	30
Solanum melongena	20
Spinacia oleracea	75
Valerianella locusta	20
Vicia faba	1 000

Per le varietà ibride F-1 delle specie succitate, il peso minimo del campione può essere ridotto fino ad un quarto del peso fissato. Tuttavia il campione deve avere almeno il peso di 5g e contenere almeno 400 semi.

73/438/CEE art. 6.5 – 79/641/CEE art. 4.3

ALLEGATO IV

70/458/CEE

ETICHETTA

A. Etichetta ufficiale (sementi di base e sementi certificate, ad esclusione dei piccoli imballaggi)

a) *Indicazioni prescritte*

1. Normativa CEE. — 78/692/CEE art. 7.6
2. Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi.
3. Mese e anno della chiusura, indicati con l'espressione: «chiuso . . .» (mese, anno)

   o

   mese e anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione, indicati con l'espressione: «campione prelevato» (mese, anno)
4. Numero di riferimento del lotto.
5. Specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori o con il suo nome comune, o con entrambi. — 88/380/CEE art. 7.25
6. Varietà, indicata almeno in caratteri latini. — 88/380/CEE art. 7.26
7. Categoria.
8. Paese di produzione.
9. Peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di semi puri.
10. In caso di indicazione del peso o di impiego di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, indicazione della natura dell'additivo e rapporto approssimativo fra il peso di semi puri e il peso totale.
11. Nel caso di varietà ibride o linee inbred: — 88/380/CEE art. 7.27
    - per le sementi di base se l'ibrido o la linea inbred cui appartengono le sementi sono stati ufficialmente ammessi conformemente alla presente direttiva:

      il nome di questo componente con cui è stata ufficialmente ammessa, con o senza riferimento alla varietà finale, corredato, nel caso di ibridi o linee inbred destinati unicamente a servire da componenti per varietà finali, del termine «componente»;

— per le altre sementi di base: — 88/380/CEE art. 7.27

il nome del componente cui appartengono le sementi di base che può essere indicato sotto forma di codice, con un riferimento alla varietà finale, con o senza riferimento alla sua funzione (maschio o femmina) e corredato del termine «componente»;

— per le sementi certificate:

il nome della varietà cui appartengono le sementi certificate, corredate dal termine «ibrido».

12. In caso di rianalisi, per lo meno della facoltà germinativa, può essere inserita l'indicazione: «rianalizzato . . .» (mese, anno). — 78/692/CEE art. 7.6

b) *Dimensioni minime* — 70/458/CEE

110 × 67 mm

B. Etichetta del fornitore o diciture sull'imballaggio (sementi standard e piccoli imballaggi della categoria «sementi certificate»)

a) *Indicazioni prescritte*

1. «Normativa CEE». — 78/692/CEE art. 7.7
2. Nome e indirizzo del responsabile dell'apposizione delle etichette o suo marchio di identificazione.
3. Campagna della chiusura o dell'ultimo esame della facoltà germinativa. Può essere indicata la fine della campagna.
4. Specie, indicata almeno in caratteri latini. — 88/380/CEE art. 7.28
5. Varietà, indicata almeno in caratteri latini. — 88/380/CEE art. 7.29
6. Categoria; per i piccoli imballaggi, le sementi certificate possono essere contrassegnate dalle lettere «C» o «Z» e le sementi standard dalle lettere «St».
7. Numero di riferimento dato dal responsabile dell'apposizione delle etichette, per le sementi standard.
8. Numero di riferimento che consente di identificare un lotto certificato, per le sementi certificate.

9. Peso netto o lordo dichiarato di semi puri, ad eccezione dei piccoli imballaggi fino a 500 g.	78/692/CEE art. 7.7
10. In caso di indicazione del peso e di impiego di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, indicazione della natura dell'additivo e rapporto approssimativo fra il peso di semi puri e il peso totale.	
b) *Dimensioni minime dell'etichetta (ad esclusione dei piccoli imballaggi)* 110 × 67 mm.	70/458/CEE

ALLEGATO V

88/380/CEE art. 7.30

Etichetta e documenti previsti nel caso di sementi non definitivamente certificate e raccolte in un altro Stato membro

A. *Indicazioni prescritte per l'etichetta*

— Autorità responsabile dell'ispezione sul campo di produzione e Stato membro o sigla dei medesimi.

— Specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori, o con il suo nome comune, o con entrambi.

— Varietà, indicata almeno in caratteri latini.

— Categoria.

— Numero di riferimento del campo o della partita.

— Peso netto o lordo dichiarato.

— La menzione «sementi non definitivamente certificate».

B. *Colore dell'etichetta*

L'etichetta è di colore grigio.

C. *Indicazioni prescritte per il documento*

— Autorità che rilascia il documento.

— Specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori, o con il suo nome comune, o con entrambi.

— Varietà, indicata almeno in caratteri latini.

— Categoria.

— Numero di riferimento delle sementi utilizzate e indicazione del paese o dei paesi che hanno effettuato la certificazione delle sementi.

— Numero di riferimento del campo o della partita.

— Superficie coltivata per la produzione della partita coperta dal documento.

— Quantità di sementi raccolte e numero di colli.

— Attestato che sono state soddisfatte le condizioni prescritte per la coltura da cui le sementi provengono.

— Se del caso, risultati dell'analisi preliminare delle sementi.

ALLEGATO VI

Parte A

Direttive abrogate
(previste all'articolo 45)

Direttiva 70/458/CEE e atti modificativi successivi	
Direttiva 71/162/CEE	unicamente l'articolo 6
Direttiva 72/274/CEE	unicamente per quanto riguarda i riferimenti di cui agli articoli 1 e 2 alle disposizioni della Direttiva 70/458/CEE
Direttiva 72/418/CEE	unicamente l'articolo 6
Direttiva 73/438/CEE	unicamente l'articolo 6
Direttiva 76/307/CEE	unicamente l'articolo 2
Direttiva 78/55/CEE	unicamente l'articolo 7
Direttiva 78/692/CEE	unicamente l'articolo 7
Direttiva 79/641/CEE	unicamente l'articolo 4
Direttiva 79/692/CEE	unicamente l'articolo 4
Direttiva 79/967/CEE	unicamente l'articolo 3
Direttiva 80/1141/CEE	unicamente l'articolo 2
Direttiva 86/155/CEE	unicamente l'articolo 6
Direttiva 87/120/CEE	unicamente l'articolo 5
Direttiva 87/481/CEE	
Direttiva 88/332/CEE	unicamente l'articolo 8
Direttiva 88/380/CEE	unicamente l'articolo 7
Direttiva 90/654/CEE	unicamente per quanto riguarda i riferimenti di cui all'articolo 2 e all'Allegato II.I.7. alle disposizioni della Direttiva 70/458/CEE

Parte B

Elenco delle date limite di attuazione nel diritto nazionale
(previste all'articolo 45)

Direttiva	*Data limite di attuazione*
70/458/CEE (GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 7)	1° luglio 1972 (1) (2)
71/162/CEE (GU n. L 87 del 17. 4. 1971, pag. 24)	1° luglio 1972
72/274/CEE (GU n. L 171 del 29. 7. 1972, pag. 37)	1° luglio 1972 (Articolo 1) 1° gennaio 1973 (Articolo 2)
72/418/CEE (GU n. L 287 del 26. 12. 1972, pag. 22)	1° gennaio 1973 (Artiocolo 6 paragrafi 13 e 18) 1° luglio 1972 (Altre disposizioni)
73/438/CEE (GU n. L 356 del 27. 12. 1973, pag. 79)	1° gennaio 1974 (Articolo 6 paragrafo 4) 1° luglio 1974 (Altre disposizioni)
76/307/CEE (GU n. L 72 del 18. 3. 1976, pag. 16)	1° luglio 1975
78/55/CEE (GU n. L 16 del 20. 1. 1978, pag. 23)	1° luglio 1977 (Articolo 7 paragrafo 5) 1° luglio 1979 (Altre disposizioni)
78/692/CEE (GU n. L 236 del 26. 8. 1978, pag. 13)	1° luglio 1977
79/641/CEE (GU n. L 183 del 19. 7. 1979, pag. 13)	1° luglio 1980
79/692/CEE (GU n. L 205 del 13. 8. 1979, pag. 1)	1° luglio 1977
79/967/CEE (GU n. L 293 del 20. 11. 1979, pag. 16)	1° luglio 1982
80/1141/CEE (GU n. L 341 del 16. 12. 1980, pag. 27)	1° luglio 1980
86/155/CEE (GU n. L 118 del 7. 5. 1986, pag. 23)	1° marzo 1986 (Articolo 6 paragrafi 3 e 8) 1° luglio 1987 (Altre disposizioni)
87/120/CEE (GU n. L 49 del 18. 2. 1987, pag. 39)	1° luglio 1988
87/481/CEE (GU n. L 273 del 26. 9. 1987, pag. 45)	1° luglio 1989
88/332/CEE (GU n. L 151 del 17. 6. 1988, pag. 82)	
88/380/CEE (GU n. L 187 del 16. 7. 1988, pag. 31)	1° luglio 1982 (Articolo 7 paragrafo 9) 1° gennaio 1986 (Articolo 7 paragrafi 6 e 10) 1° luglio 1992 (Articolo 7 paragrafo 18) 1° luglio 1990 (Altre disposizioni)
90/654/CEE (GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 48)	

(1) Per la Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito il 1° luglio 1973; per la Grecia il 1° gennaio 1986; per la Spagna il 1° marzo 1986 e per il Portogallo il 1° gennaio 1991.

(2) Il 1° di gennaio 1995 per l'Austria, la Finlandia e la Svezia.

— La Finlandia e la Svezia possono rinviare, fino al 31 dicembre 1995 al più tardi, l'applicazione nei loro territori della presente direttiva per quanto concerne la commercializzazione nei loro territori di sementi delle varietà elencate nei rispettivi cataloghi nazionali delle varietà delle specie di piante agricole e delle varietà delle specie di ortaggi che non sono state ufficialmente accettate ai sensi delle disposizioni della suddetta direttiva. Le sementi delle suddette varietà non possono essere commercializzate nel territorio di altri Stati membri durante il suddetto periodo.

— Le varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi che, alla data dell'adesione o successivamente, sono elencate sia nei rispettivi cataloghi nazionali della Finlandia e della Svezia sia nei cataloghi comuni, non sono soggette ad alcuna restrizione di commercializzazione relativamente alle varietà.

— Durante il periodo indicato nel primo trattino, le varietà riportate nei rispettivi cataloghi nazionali della Finlandia e della Svezia che siano state ufficialmente accettate ai sensi delle disposizioni della suddetta direttiva sono inserite, rispettivamente, nei cataloghi comuni delle varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi.

ALLEGATO VII

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 70/458/CEE	Presente Direttiva
Articolo 1	Articolo 1° comma
Articolo 34	Articolo 1 2° comma
Articolo 2 paragrafo 1	Articolo 2 paragrafo 1
Articolo 2 paragrafo 1 *bis*	Articolo 2 paragrafo 2
Articolo 2 paragrafo 1 *ter*	Articolo 2 paragrafo 3
Articolo 2 paragrafo 1 *quater*	Articolo 2 paragrafo 4
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 4	Articolo 4
Articolo 5	Articolo 5
Articolo 6	Articolo 6
Articolo 7	Articolo 7
Articolo 8	Articolo 8
Articolo 9 paragrafo 1	Articolo 9 paragrafo 1
Articolo 9 paragrafo 2	Articolo 9 paragrafo 2
Articolo 9 paragrafo 2 *bis*	Articolo 9 paragrafo 3
Articolo 9 paragrafo 3	Articolo 9 paragrafo 4
Articolo 10	Articolo 10
Articolo 11	Articolo 11
Articolo 12	Articolo 12
Articolo 13	Articolo 13
Articolo 13 *bis*	Articolo 14
Articolo 14	Articolo 15
Articolo 15	Articolo 16
Articolo 16	Articolo 17
Articolo 17	Articolo 18
Articolo 18	Articolo 19
Articolo 19	Articolo 20
Articolo 20 paragrafo 1	Articolo 21 paragrafo 1
Articolo 20 paragrafo 1 *bis*	Articolo 21 paragrafo 2
Articolo 20 paragrafo 2	Articolo 21 paragrafo 3
Articolo 20 paragrafo 3	Articolo 21 paragrafo 4
Articolo 20 paragrafo 4	Articolo 21 paragrafo 5
Articolo 21	Articolo 22
Articolo 22	Articolo 23
Articolo 23	Articolo 24
Articolo 24	Articolo 25
Articolo 25	Articolo 26
Articolo 26 paragrafo 1	Articolo 27 paragrafo 1
Articolo 26 paragrafo 1 *bis*	Articolo 27 paragrafo 2
Articolo 26 paragrafo 1 *ter*	Articolo 27 paragrafo 3
Articolo 26 paragrafo 2	Articolo 27 paragrafo 4
Articolo 27	Articolo 28
Articolo 28	Articolo 29
Articolo 29	Articolo 30
Articolo 29 *bis*	Articolo 31

(7)

Articolo 30	Articolo 32
Articolo 31	Articolo 33
Articolo 32 paragrafo 1	Articolo 34 paragrafo 1
Articolo 32 paragrafo 3	Articolo 34 paragrafo 2
Articolo 33	Articolo 35
Articolo 35	Articolo 36
Articolo 36	Articolo 37
Articolo 37	Articolo 38
Articolo 38	Articolo 39
Articolo 39	Articolo 40
Articolo 40 *bis*	Articolo 41
Articolo 40	Articolo 42
Articolo 41	Articolo 43
Articolo 42	Articolo 44
–	Articolo 45
–	Articolo 46
–	Articolo 47
ALLEGATO I Parte 1	ALLEGATO I Parte 1
ALLEGATO I Parte 2	ALLEGATO I Parte 2
ALLEGATO I Parte 3	ALLEGATO I Parte 3
ALLEGATO I Parte 4 punto A	ALLEGATO I Parte 4 punto A
ALLEGATO I Parte 4 punto A *bis*	ALLEGATO I Parte 4 punto B
ALLEGATO I Parte 4 punto A *ter*	ALLEGATO I Parte 4 punto C
ALLEGATO I Parte 4 punto B	ALLEGATO I Parte 4 punto D
ALLEGATO I Parte 5	ALLEGATO I Parte 5
ALLEGATO II	ALLEGATO II
ALLEGATO III	ALLEGATO III
ALLEGATO IV Parte A punto a) 1	ALLEGATO IV Parte A punto a) 1
ALLEGATO IV Parte A punto a) 2	ALLEGATO IV Parte A punto a) 2
ALLEGATO IV Parte A punto a) 3	ALLEGATO IV Parte A punto a) 3
ALLEGATO IV Parte A punto a) 4	ALLEGATO IV Parte A punto a) 4
ALLEGATO IV Parte A punto a) 5	ALLEGATO IV Parte A punto a) 5
ALLEGATO IV Parte A punto a) 6	ALLEGATO IV Parte A punto a) 6
ALLEGATO IV Parte A punto a) 7	ALLEGATO IV Parte A punto a) 7
ALLEGATO IV Parte A punto a) 8	ALLEGATO IV Parte A punto a) 8
ALLEGATO IV Parte A punto a) 9	ALLEGATO IV Parte A punto a) 9
ALLEGATO IV Parte A punto a) 10	ALLEGATO IV Parte A punto a) 10
ALLEGATO IV Parte A punto a) 10 *bis*	ALLEGATO IV Parte A punto a) 11
ALLEGATO IV Parte A punto a) 11	ALLEGATO IV Parte A punto a) 12
ALLEGATO IV Parte A punto b)	ALLEGATO IV Parte A punto b)
ALLEGATO IV Parte B	ALLEGATO IV Parte B
ALLEGATO V	ALLEGATO V
–	ALLEGATO VI
–	ALLEGATO VII

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali

(versione codificata)

RELAZIONE

1. Nel contesto della semplificazione e della trasparenza del diritto comunitario, il Parlamento, la Commissione e il Consiglio, messi a confronto con un numero troppo grande di disposizioni modificate più volte e spesso in modo sostanziale, avevano riconosciuto all'unanimità la necessità di seguire un certo metodo di lavoro che, attraverso la codificazione legislativa, consentisse di conseguire una maggior chiarezza e trasparenza.

2. Con la decisione del 1° aprile 1987, la Commissione ha dato istruzioni ai suoi servizi di procedere alla codificazione costitutiva degli atti giuridici al *più tardi* dopo la decima modifica ad essi apportata, sottolineando che si trattava di una regola minima, poiché nell'interesse della chiarezza e della corretta comprensione della legislazione comunitaria i servizi dovrebbero tentare di codificare i testi di cui sono responsabili ad intervalli ancora più brevi.

3. Nelle conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo queste esigenze vengono ribadite, laddove si sottolinea l'importanza della *codificazione ufficiale*, la quale «fornisce la garanzia giuridica sulla legge applicabile in un determinato momento ad una specifica questione». Viene inoltre suggerita — per garantire la qualità e la certezza dei testi codificati la ricerca «di un più celere metodo di lavoro, accettabile per tutti, che consenta di adottare in modo rapido e efficace la normativa comunitaria codificata (che sostituisce la normativa vigente senza modificarne la sostanza)».

4. La presente proposta di codificazione della ***direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966 relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali*** si inserisce in un più vasto programma di codificazione delle disposizioni in materia di sementi e piante agricole, orticole e forestali. Essa mira a realizzare detta codificazione conformemente ai principi fondamentali convenuti dal Consiglio, dal Parlamento e dalla Commissione nel 1974: si tratta di una *codificazione costitutiva*, nel senso che la nuova direttiva si sostituirà alle varie direttive che sono oggetto di codificazione [1]; essa rispetta in tutto il contenuto dei testi codificati limitandosi quindi a raggrupparli e ad apportarvi le sole modifiche formali richieste dall'operazione stessa di codificazione. Tale testo codificato servirà da base per i futuri sviluppi della legislazione in questo settore.

5. Alcune disposizioni della direttiva 66/402/CEE riguardano le «Regole e norme *CEE*».

   Avendo il Trattato sull'Unione europea sostituito l'espressione «Comunità economica europea» con «Comunità europea», è necessario fare la sostituzione anche in tali disposizioni.

   Anche se si potrebbe pensare che tale modifica riguardi essenzialmente la forma, resta il fatto che gli Stati membri devono recepirla nella normativa nazionale, in modo che gli operatori economici utilizzino delle etichette con la formula «CE» al posto di «CEE». Inoltre questa modifica potrebbe avere delle conseguenze economiche per gli interessati nel caso in cui dovessero servirsi nell'immediato di tali nuove etichette.

   Considerando quanto detto, e che la direttiva di codificazione non deve essere recepita — visto che si suppone che le direttive codificate siano state o vadano recepite nei tempi stabiliti — tale modifica non può essere considerata nella proposta di codificazione come un *semplice adattamento formale*.

   Di conseguenza la Commissione presenterà separatamente una proposta di modifica della direttiva 66/402/CEE per sostituire il termine «CEE» con «CE».

   Questa modifica, così come quelle per le quali c'è già una proposta pendente dinanzi al Consiglio, verrebbe inserita appena adottata in una proposta di codificazione che diventerebbe a sua volta pendente dinanzi alla suddetta istituzione.

6. La presente proposta di *codificazione* è stata elaborata sulla base di un *testo coordinato* della direttiva 66/402/CEE e degli atti modificativi, realizzato, in tutte le lingue ufficiali, mediante il *sistema informatico* dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee previsto nelle conclusioni della Presidenza del Consiglio di Edimburgo. La precedente numerazione degli articoli è stata conservata per agevolare la lettura e viene indicata a margine, mentre la nuova numerazione figura sopra il testo degli articoli; la corrispondenza fra le due numerazioni è indicata in un'apposita tabella figurante nell'allegato VII della direttiva codificata.

---

(1) Allegato VI, parte A, della presente direttiva.

proposta di

DIRETTIVA . ./. . ./CE DEL CONSIGLIO

95/0321 (CNS)

del

relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali

IL CONSIGLIO DELL' UNIONE EUROPEA,

visto il Trattato che istituisce la Comunità Europea, e in particolare l' articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo (1),

Visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

1)	considerando che la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966 relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (3), ha subito diverse e sostanziali modificazioni; che, a fini di razionalità e chiarezza, occorre pertanto procedere alla codificazione di detta direttiva;		
2)	considerando che la produzione di cereali occupa un posto molto importante nell'agricoltura della Comunità Europea;	1.	66/402/CEE
3)	considerando che i risultati soddisfacenti della coltura di cereali dipendono in vasta misura dall'utilizzazione di sementi adeguate; che alcuni Stati membri hanno pertanto limitato, da qualche tempo, la commercializzazione delle sementi di cereali a sementi di alta qualità; che essi hanno beneficiato del risultato dei lavori di sistematica selezione delle piante svolti attraverso parecchi decenni e che hanno portato a varietà di cereali sufficientemente stabili ed omogenee, le cui caratteristiche consentono di prevedere sostanziali vantaggi per le utilizzazioni perseguite;	2.	
4)	considerando che una maggiore produttività in materia di coltura di cereali nella Comunità sarà ottenuta con l'applicazione da parte degli Stati membri di norme unificate e il più possibile rigorose circa la scelta delle varietà ammesse alla commercializzazione; che pertanto un catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole è stato previsto dalla direttiva 95/. . ./CE del Consiglio (4);	3. + 2.	71/162/CEE [70/457/CEE]

(1) GU n. C
(2) GU n. C
(3) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66, modificata da ultimo dalla direttiva 95/6/CE della Commissione (GU n. L 67 del 25. 3. 1995, pag. 30).
(4) Vedi pag. ... della presente Gazzetta ufficiale.

5)	considerando, tuttavia, che una limitazione della commercializzazione ad alcune varietà non è giustificata se non in quanto esista al tempo stesso la garanzia per l'agricoltore di poter effettivamente ottenere sementi di queste stesse varietà;	4.	66/402/CEE
6)	considerando che a tal fine alcuni Stati membri applicano sistemi di certificazione aventi lo scopo di garantire l'identità e la purezza delle varietà mediante un controllo ufficiale;	5.	
7)	considerando che sistemi siffatti esistono già sul piano internazionale; che l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura ha raccomandato norme minimali per la certificazione delle sementi di granturco nei paesi europei e mediterranei; che, inoltre, l'Organizzazione di cooperazione e sviluppo economico ha stabilito un sistema di certificazione varietale delle sementi di piante foraggere destinate al commercio internazionale;	6.	
8)	considerando che occorre stabilire per la Comunità un sistema unificato di certificazione fondato sulle esperienze acquisite dall'applicazione dei sistemi predetti; che occorre pertanto che il sistema comunitario sia applicabile tanto agli scambi tra gli Stati membri quanto alla commercializzazione sui mercati nazionali;	7. + 8.	
9)	considerando che, per regola generale, le sementi di cereali devono poter essere commercializzate solo se, conformemente alle norme di certificazione, siano state ufficialmente esaminate e certificate come sementi di base o sementi certificate; che la scelta dei termini tecnici «sementi di base» e «sementi certificate» è basata sulla terminologia internazionale;	9.	
10)	considerando che occorre escludere le sementi di cereali non commercializzate dal campo d'applicazione delle norme comunitarie data la loro scarsa importanza economica; che non dev'essere pregiudicato il diritto degli Stati membri di sottoporle a particolari prescrizioni;	10.	
11)	considerando che se nel territorio di uno Stato membro non esiste normalmente una riproduzione e una commercializzazione di sementi di determinate specie occorre prevedere la possibilità di dispensare detto Stato, secondo la procedura del Comitato permanente delle sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, dall'applicazione delle disposizioni della direttiva riguardo alle sementi in parola;	4.	69/60/CEE
12)	considerando che è opportuno non applicare le norme comunitarie alle sementi quando sia provato che sono destinate all'esportazione in paesi terzi;	11.	66/402/CEE
13)	considerando che, per migliorare, oltre al valore genetico, la qualità esteriore delle sementi di cereali nella Comunità, devono essere previste determinate condizioni per quanto concerne la purezza specifica, la facoltà germinativa e lo stato sanitario;	12.	

14)	considerando che, in taluni casi, è opportuno autorizzare gli Stati membri ad ammettere alla commercializzazione alcune sementi di cereali, in deroga al principio stabilito per cui non è ammessa che la sola commercializzazione delle sementi ufficialmente certificate come «sementi di base», «sementi certificate», «sementi certificate di prima riproduzione» o «sementi certificate di seconda riproduzione»;		
15)	considerando che, per garantire l'individualità delle sementi, devono essere stabilite norme comunitarie relative all'imballaggio, al prelievo dei campioni, alla chiusura e al contrassegno; che, a questo scopo, le etichette devono recare le indicazioni necessarie all'esercizio del controllo ufficiale nonché all'informazione dell'agricoltore e porre in evidenza il carattere comunitario della certificazione; che è opportuno, inoltre, prevedere, per le sementi di cereali, la possibilità di un particolare contrassegno per quanto riguarda la presenza di *Avena fatua*;	13. + 2.	73/438/CEE (adattato)
16)	considerando che taluni Stati membri hanno bisogno, per particolari destinazioni, di miscugli di sementi di cereali di varie specie; che, per tener conto di tali esigenze, gli Stati membri devono essere autorizzati ad ammettere detti miscugli, purché vengano prese le necessarie precauzioni atte a garantire l' inalterata qualità delle sementi o del prodotto finale;	14. + 4.	66/402/CEE 79/692/CEE (adattato)
17)	considerando che, per garantire, in fase di commercializzazione, il rispetto sia delle condizioni relative alla qualità delle sementi sia delle disposizioni intese a garantirne l'identità, gli Stati membri devono prevedere disposizioni di controllo adeguate;	15.	66/402/CEE
18)	considerando che le sementi rispondenti a tali condizioni non devono essere soggette se non alle restrizioni di commercializzazione previste dalle norme comunitarie, fatta salva l'applicazione dell'articolo 36 del Trattato, al di fuori dei casi in cui le norme comunitarie prevedono tolleranze per organismi nocivi;	16.	
19)	considerando che le restrizioni consistono, in particolare, nell' obbligo per gli Stati membri di limitare la commercializzazione delle sementi a varietà ammesse al catalogo comune istituito dalla direttiva 95/. . ./CE;	17.	(adattato) [70/457/CEE]
20)	considerando che è necessario riconoscere, a determinate condizioni, l'equivalenza tra sementi moltiplicate in un altro paese da sementi di base certificate in uno Stato membro e sementi moltiplicate nello stesso Stato membro;	18.	

21)	considerando, d'altra parte, che occorre prevedere che le sementi di cereali raccolte in paesi terzi possano essere commercializzate nella Comunità soltanto se offrano le stesse garanzie delle sementi ufficialmente certificate nella Comunità e conformi alle norme comunitarie;	19.	
22)	considerando che, per dei periodi nei quali l'approvvigionamento di sementi certificate delle diverse categorie incontri difficoltà, occorre ammettere provvisoriamente sementi di qualità inferiori, così come sementi appartenenti a varietà che non figurano né sul catalogo comune delle varietà, né sul catalogo nazionale;	20. + 3.	72/418/CEE (adattato)
23)	considerando che, al fine di armonizzare i metodi tecnici di certificazione degli Stati membri e per avere possibilità di raffronto tra le sementi certificate all'interno della Comunità e quelle provenienti da paesi terzi, è opportuno stabilire negli Stati membri campi comparativi comunitari per consentire un controllo annuale a posteriori delle sementi delle diverse categorie di «sementi certificate»;	21.	66/402/CEE
24)	considerando che, per l' attuazione delle competenze esecutive conferite alla Commissione, è opportuno che quest' ultima sia assistita dal Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, secondo la procedura del Comitato di gestione prevista all' articolo 2, II, della decisione 87/373/CEE del Consiglio (1);	22.	(adattato)
25)	considerando che la presente direttiva deve lasciare impregiudicati gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione delle direttive indicate nell' allegato VI, parte B,		

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

(1) GU n. L 197 del 18. 7. 1987, pag. 33.

Articolo 1

La presente direttiva riguarda le sementi di cereali commercializzate all'interno della Comunità.

Essa non si applica alle sementi di cereali per le quali sia provata la destinazione all'esportazione in paesi terzi.

66/402/CEE

Articolo 18

Articolo 2

1. Ai sensi della presente direttiva s'intende per

A. Cereali: le piante delle specie seguenti destinate alla produzione agricola od orticola, escluse le piante ornamentali:

72/418/CEE art 3.1

Avena sativa L.	Avena	66/402/CEE
Hordeum vulgare L.	Orzo	79/641/CEE art 2.1
Oryza sativa L.	Riso	66/402/CEE
Phalaris canariensis L.	Scagliola	69/60/CEE art 2.1
Secale cereale L.	Segale	66/402/CEE
Sorghum bicolor (L.) Moench *Sorghum sudanense* (Piper) Stapf.	Sorgo Erba sudanese	86/155/CEE art 2.1
X Triticosecale Wittm.	Triticale	88/380/CEE art 3.1
Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol. *Triticum durum* Desf.	Frumento tenero Frumento duro	79/641/CEE art 2.2
Triticum spelta L.	Spelta	66/402/CEE
Zea mays L. (partim)	Granturco, escluso il popcorn ed il granturco dolce	71/162/CEE art 3.1 – 87/120/CEE art 3.1

Questa definizione si applica anche ai seguenti ibridi risultanti dall'incrocio delle specie sopra elencate: 86/320/CEE art 1.1

Sorghum bicolor (L) Moench × *Sorghum sudanense* (Piper) Stapf — Ibridi risultanti dall'incrocio di sorgo ed erba sudanese.	86/320/CEE art 1.1
Salvo disposizione contraria, le sementi dei suddetti ibridi devono essere conformi alle norme o altre condizioni previste per le sementi di ognuna delle specie dalle quali derivano.	
B. Varietà, ibridi e linee «inbred» di granturco e *Sorghum* spp.:	66/402/CEE – 86/155/CEE art 2.2
a) Varietà a impollinazione libera: varietà sufficientemente omogenea e stabile.	
b) Linea «inbred»: linea sufficientemente omogenea e stabile ottenuta sia per autofecondazione artificiale accompagnata da selezione durante parecchie generazioni successive, sia con operazioni equivalenti.	
c) Ibrido semplice: prima generazione di un incrocio fra due linee «inbred», definito dal costitutore.	
d) Ibrido doppio: prima generazione di un incrocio fra due ibridi semplici, definito dal costitutore.	
e) Ibrido a tre vie: prima generazione di un incrocio fra una linea «inbred» e un ibrido semplice, definito dal costitutore.	
f) Ibrido «Top Cross»: prima generazione di un incrocio fra una linea «inbred» o un ibrido semplice e una varietà a impollinazione libera, definito dal costitutore.	
g) Ibrido intervarietale: prima generazione di un incrocio fra piante di sementi di base di due varietà a impollinazione libera, definito dal costitutore.	
C. Sementi di base (avena, orzo, riso, scagliola, segale, triticale, frumento, frumento duro e spelta, comunque diversi dagli ibridi): le sementi;	88/380/CEE art. 3.3
a) prodotte sotto la responsabilità del costitutore secondo metodi di selezione per la conservazione della varietà,	66/402/CEE
b) previste per la produzione di sementi sia della categoria «sementi certificate», sia delle categorie «sementi certificate di prima riproduzione» o «sementi certificate di seconda riproduzione»,	

c) conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), alle condizioni degli allegati I e II per le sementi di base, e

d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.

66/402/CEE

D. Sementi di base (ibridi di avena, orzo, riso, segale, frumento, frumento duro e spelta):

a) destinate alla produzione di ibridi;

b) che, conformemente alle norme di cui all'articolo 4, soddisfano le condizioni fissate agli allegati I e II per le sementi di base e

c) per le quali nel corso di un esame ufficiale sia stata constatata la rispondenza alle suddette condizioni.

88/380/CEE art. 3.4 – 89/2/CEE art 1.1

E. Sementi di base (granturco e *Sorghum* spp.)

1. di varietà a impollinazione libera: le sementi

   a) prodotte sotto la responsabilità del costitutore secondo metodi di selezione per la conservazione della varietà,

   b) previste per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate» di questa varietà, di ibridi «Top Cross» o di ibridi intervarietali,

   c) conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 4, alle condizioni degli allegati I e II per le sementi di base, e

   d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.

2. di linee «inbred»: sementi

   a) conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 4, alle condizioni degli allegati I e II per le sementi di base, e

   b) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.

66/402/CEE – 86/155/CEE art 2.3

3. gli ibridi semplici: le sementi a) previste per la produzione di ibridi doppi, di ibridi a tre vie o di ibridi «Top Cross», b) conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 4, alle condizioni degli allegati I e II per le sementi di base, e c) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.	66/402/CEE
F. Sementi certificate (scagliola, non ibrida, segale, sorgo, erba sudanese, granturco e ibridi di avena, orzo, riso, frumento, frumento duro e spelta): le sementi;	88/380/CEE art. 3.5 – 89/2/CEE art 1.2
a) provenienti direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base che possono soddisfare alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati I e II e che, all'atto di un esame ufficiale, hanno soddisfatto alle medesime condizioni;	69/60/CEE art 2.3
b) previste per una produzione diversa da quella di sementi di cereali, c) conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 4, paragrafo 1 b) e paragrafo 2, alle condizioni degli allegati I e II per le sementi certificate, e d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.	66/402/CEE
G. Sementi certificate di prima riproduzione (avena, orzo, riso, triticale, frumento, frumento duro e spelta, comunque diversi dagli ibridi): le sementi	88/380/CEE art. 3.6
a) provenienti direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base che, all'atto di un esame ufficiale, hanno soddisfatto alle condizioni previste agli allegati I e II per le sementi di base;	69/60/CEE art. 2.4
b) previste sia per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate di seconda riproduzione» sia per una produzione diversa da quella di sementi di cereali,	66/402/CEE

c) conformi alle condizioni degli allegati I e II per le sementi certificate di prima riproduzione, e

d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.

66/402/CEE

H. Sementi certificate di seconda riproduzione (avena, orzo, riso, triticale, frumento, frumento duro e spelta, comunque diversi dagli ibridi): le sementi;

88/380/CEE art. 3.7

a) provenienti direttamente da sementi di base, da sementi certificate di prima riproduzione o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base che, all'atto di un esame ufficiale, hanno soddisfatto alle condizioni previste agli allegati I e II per le sementi di base;

69/60/CEE art. 2.5

b) previste per una produzione diversa da quella di sementi di cereali,

c) conformi alle condizioni degli allegati I e II per le sementi certificate di seconda riproduzione, e

d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.

66/402/CEE

I. Disposizioni ufficiali: le disposizioni che sono adottate

a) da autorità di uno Stato, o

b) sotto la responsabilità dello Stato, da persone giuridiche di diritto pubblico o privato, o

c) per attività ausiliarie, sempre sotto il controllo dello Stato, da persone fisiche vincolate da giuramento,

a condizione che le persone indicate sub b) e c) non traggano profitto particolare dal risultato di dette disposizioni.

2. Le modifiche da apportare, a motivo dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche o tecniche, all'elenco delle specie di cui al paragrafo I, parte A, per quanto riguarda le denominazioni e gli ibridi risultanti da incroci tra le specie contemplate dalla presente direttiva, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 22, paragrafo 2.

78/55/CEE art 3.1

3. Le modifiche da apportare al paragrafo 1 lettere C, D, F, G e H, per includere gli ibridi di scagliola, segale e triticale nel campo d'applicazione della presente direttiva sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

88/380/CEE art 3.10

4. I diversi tipi di varietà, compresi i componenti, destinati alla certificazione alle condizioni della presente direttiva, possono essere specificati e definiti conformemente alla procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2. Le definizioni di cui al paragrafo 1, lettera B, sono adottate di conseguenza, secondo la stessa procedura.

88/380/CEE art 3.10

5. Secondo la procedura prevista all'articolo 22, paragrafo 2, gli Stati membri possono essere autorizzati a consentire, in deroga al paragrafo 1, comma G, lettera a) o H, lettera a), la certificazione in quanto «sementi certificate di prima riproduzione» o «sementi certificate di seconda riproduzione» di sementi di specie autogame che sono state presentate alla certificazione quali sementi di base e che provengono direttamente da sementi di una generazione precedente alle sementi di base, che non è stata ufficialmente esaminata. Questa disposizione non si applica alle sementi ibride. La certificazione in quanto «sementi certificate» può essere effettuata soltanto su domanda del richiedente la certificazione, d'accordo con il costitutore, e qualora si sia constatato, in un controllo ufficiale a posteriori in base a campioni prelevati ufficialmente e realizzato al più tardi nella stagione colturale durante la quale avviene la produzione delle sementi oggetto della domanda, che le sementi della generazione precedente soddisfacevano ai requisiti fissati per le sementi di base in ordine all'identità e alla purezza varietale. In tal caso il costitutore dichiara, al momento del prelievo del campione, la superficie totale di produzione delle sementi della generazione precedente Queste condizioni possono essere modificate in funzione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche o tecniche secondo la procedura prevista all'articolo 22, paragrafo 2.

Gli Stati membri prescrivono che le etichette ufficiali delle sementi commercializzate in applicazione dell'autorizzazione di cui al primo comma portino la menzione «Commercializzazione ammessa soltanto in ... (Stato membro interessato)»; gli Stati membri possono inoltre prescrivere in questo caso che le etichette ufficiali portino anche la menzione «destinate esclusivamente alla riproduzione».

78/55/CEE art 3.1 – 88/380/CEE art 3.9

6. Gli Stati membri possono

a) comprendere nella categoria delle sementi di base più generazioni e suddividere questa categoria per generazioni,

b) prevedere che gli esami ufficiali della facoltà germinativa e della purezza specifica non siano effettuati su tutti i lotti per la certificazione, salvo ogniqualvolta sussista un dubbio circa il rispetto delle condizioni dell'allegato II.

66/402/CEE

c) durante un periodo transitorio di non oltre tre anni dopo l'entrata in vigore delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva ed in deroga alle disposizioni del paragrafo 1, punti F, G, e H, certificare come sementi certificate le sementi provenienti direttamente da sementi ufficialmente controllate in uno Stato membro secondo il sistema ivi vigente e che diano le stesse garanzie offerte dalle sementi di base certificate secondo i principi della presente direttiva; tale disposizione è applicabile per analogia alle sementi certificate di prima riproduzione di cui al paragrafo 1, punto H.

69/60/CEE art 2.6

Articolo 3

1. Senza pregiudizio alle disposizioni della direttiva 95/.../CE, gli Stati membri prescrivono che possono essere commercializzate sementi di cereali soltanto se siano state ufficialmente certificate come «sementi di base», «sementi certificate», «sementi certificate di prima riproduzione» o «sementi certificate di seconda riproduzione» e rispondano alle condizioni dell'allegato II.

66/402/CEE
[70/457/CEE]

2. Gli Stati membri stabiliscono il contenuto massimo di umidità delle sementi di base e delle sementi certificate di ogni tipo per la certificazione e la commercializzazione.

3. Gli Stati membri vigilano affinché gli esami ufficiali delle sementi siano effettuati secondo i metodi internazionali in uso, ove tali metodi esistano.

4. Gli Stati membri possono prevedere deroghe ai paragrafi 1 e 2:

a) per sementi di selezione di generazioni precedenti alle sementi di base;

b) per prove sperimentali o a scopi scientifici;

c) per lavori di selezione;

d) per sementi in natura commercializzate ai fini del condizionamento, a condizione che l'individualità di tali sementi sia garantita.

Articolo 4

1. Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare, in deroga all'articolo 3:

a) la certificazione ufficiale e la commercializzazione di sementi di base non rispondenti alle condizioni dell'allegato II per quanto riguarda la facoltà germinativa; all'uopo, sono adottate disposizioni opportune perché il fornitore garantisca una determinata facoltà germinativa che egli indica, per la commercializzazione, su una speciale etichetta recante il suo nome e indirizzo nonché il numero di riferimento del lotto;

b) nell'interesse di un rapido approvvigionamento di sementi, la certificazione ufficiale e la commercializzazione fino al primo destinatario commerciale di sementi delle categorie «sementi di base»o «sementi certificate», per le quali non sia terminato l'esame ufficiale volto a controllare la rispondenza alle condizioni dell'allegato II per quanto riguarda la facoltà germinativa. La certificazione è concessa a condizione che sia presentato un rapporto di analisi provvisoria della semente e sia indicato il nome e l'indirizzo del primo destinatario; sono adottate disposizioni opportune perché il fornitore garantisca la facoltà germinativa risultante dall'analisi provvisoria; tale facoltà germinativa deve essere indicata, per la commercializzazione, su un'etichetta speciale recante il nome e l'indirizzo del fornitore nonché il numero di riferimento del lotto.

66/402/CEE

Queste disposizioni non sono applicabili alle sementi importate dai paesi terzi, fatti salvi i casi previsti nell'articolo 16 limitatamente alle moltiplicazioni effettuate al di fuori della Comunità.

2. Gli Stati membri, per le sementi di granturco, possono ridurre fino all'85 % del seme puro il minimo della facoltà germinativa prevista nell'allegato II.

3. Nel caso delle sementi di triticale destinate ad essere commercializzate nel loro territorio, gli Stati membri possono ridurre la facoltà germinativa richiesta nell'allegato II all'80 %. Se, in tali casi, le sementi di triticale non soddisfano le condizioni di cui all'allegato II per quanto riguarda la facoltà germinativa, questo fatto nonché il fatto che le sementi sono destinate ad essere commercializzate unicamente nel territorio dello Stato membro interessato sono specificati sull'etichetta.

88/380/CEE art 3.13

Articolo 5

Gli Stati membri possono stabilire, per quanto si riferisce agli allegati I e II, condizioni supplementari o più rigorose per la certificazione della loro produzione.

66/402/CEE

Articolo 6

1. Gli Stati membri stabiliscono, a richiesta del costitutore, che la descrizione eventualmente richiesta dei componenti genealogici sia tenuta segreta.

71/162/CEE art 3.2

Articolo 7

1. Gli Stati membri prescrivono che, durante la procedura di controllo delle varietà e delle linee «inbred» di granturco e durante l'esame delle sementi per la certificazione, i campioni siano prelevati ufficialmente secondo metodi adeguati.

66/402/CEE

2. Per l'esame delle sementi per la certificazione, i campioni sono prelevati da lotti omogenei; nell'allegato III sono indicati il peso massimo di un lotto e il peso minimo del campione.

Articolo 8

1. Gli Stati membri prescrivono che possono essere commercializzate sementi di base e sementi certificate di ogni tipo soltanto in partite sufficientemente omogenee e in imballaggi chiusi, muniti, conformemente agli articoli 9 e 10, di un sistema di chiusura e di un contrassegno.

2. Gli Stati membri possono prevedere deroghe al paragrafo 1 per la commercializzazione di piccoli quantitativi al consumatore diretto per quanto riguarda l'imballaggio, il sistema di chiusura e il contrassegno.

Articolo 9

1. Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi di sementi di base e di sementi certificate di ogni tipo siano chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza lasciare tracce di manomissione sull'etichetta ufficiale prevista dall'articolo 10, paragrafo 1 o sull'imballaggio stesso.

78/692/CEE art 3.1

Per assicurare la chiusura, il sistema di chiusura comporta almeno l'incorporazione dell'etichetta ufficiale o l'apposizione di un sigillo ufficiale.

Le misure previste dal secondo comma non sono indispensabili nel caso di un sistema di chiusura non riutilizzabile.

Secondo la procedura prevista dall'articolo 22, paragrafo 2, si può constatare se un determinato sistema di chiusura risponde alle disposizioni del presente paragrafo.

2. Non si può procedere ad una o più nuove chiusure dell'imballaggio se non ufficialmente o sotto controllo ufficiale. In tal caso, sull'etichetta prevista all'articolo 10, paragrafo 1, si menzionerà anche l'ultima nuova operazione di chiusura, la data della medesima e il servizio che l'ha effettuata.

69/60/CEE art. 5
78/692/CEE art. 3.2

3. Per i piccoli imballaggi gli Stati membri possono prevedere deroghe al paragrafo 1.

75/444/CEE art 3.1

Articolo 10

1. Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi di sementi di base e di sementi certificate di ogni tipo: 78/55/CEE art 3.2

a) siano muniti, all'esterno, di un'etichetta ufficiale non ancora utilizzata, conforme ai requisiti fissati nell'allegato IV e redatta in una delle lingue ufficiali della Comunità.Il colore dell'etichetta è bianco per le sementi di base, azzurro per le sementi certificate e per le sementi certificate di prima riproduzione e rosso per le sementi certificate di seconda riproduzione. Se l'etichetta è munita di un occhiello, la sua fissazione è sempre assicurata mediante un sigillo ufficiale. Se, nei casi previsti all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2, le sementi di base o le sementi di granturco non soddisfano ai requisiti fissati nell'allegato II per quanto riguarda la facoltà germinativa, tale circostanza è menzionata sull'etichetta. È autorizzato l'impiego di etichette ufficiali adesive. Secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2 può essere autorizzata, sotto controllo ufficiale, la stampa sull'imballaggio, in modo indelebile e secondo il modello dell'etichetta, delle indicazioni prescritte,

b) contengano un attestato ufficiale dello stesso colore dell'etichetta, che riproduca almeno le indicazioni previste per l'etichetta nell'allegato IV, parte A, lettera a), punti 3, 5 e 6. L'attestato deve presentarsi in modo che non possa essere scambiato con l'etichetta di cui alla lettera a). Esso non è indispensabile quando le indicazioni sono stampate in modo indelebile sull'imballaggio o se, conformemente alla lettera a), è utilizzata un'etichetta adesiva o un'etichetta costituita da materiale non lacerabile.

2. Gli Stati membri possono prevedere deroghe al paragrafo 1 per i piccoli imballaggi, purché questi rechino la menzione : «Commercializzazione ammessa soltanto in ... (Stato membro interessato)».

Articolo 11

1. Non è pregiudicato il diritto degli Stati membri di prescrivere che gli imballaggi di sementi di base o di sementi certificate di ogni tipo di produzione nazionale o importate siano muniti, per la commercializzazione all'interno del proprio territorio, di una etichetta del fornitore, in casi diversi da quelli previsti nell'articolo 4, o che i quantitativi di sementi soggetti a requisiti particolari per quanto riguarda la presenza di *Avena fatua*, fissati secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2, siano accompagnati da un certificato ufficiale attestante il possesso di tali requisiti. 66/402/CEE – 88/380/CEE art 3.14

73/438/CEE art. 3.2

2. L'etichetta di cui al paragrafo 1 è redatta in modo da non poter essere confusa con l'etichetta ufficiale di cui all'articolo 10, paragrafo 1.

88/380/CEE art 3.15

Articolo 12

Gli Stati membri prescrivono che ogni trattamento chimico di sementi di base o di sementi certificate di ogni tipo sia menzionato o sull'etichetta ufficiale o su un'etichetta del fornitore, nonché sull'imballaggio o all'interno dello stesso.

66/402/CEE

Articolo 13

1. Gli Stati membri possono ammettere la commercializzazione di sementi di una specie di cereali sotto forma di determinati miscugli di sementi di varietà diverse purché tali miscugli, sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche risultino particolarmente efficaci contro la propagazione di taluni organismi nocivi e i vari componenti del miscuglio rispondano, prima di essere mescolati, alle norme di commercializzazione loro applicabili.

79/692/CEE art 2.2

2. Gli Stati membri possono ammettere che siano commercializzate sementi di cereali in miscugli di sementi di diverse specie, purché le diverse componenti del miscuglio siano conformi, prima di essere mescolate, alle norme di commercializzazione per esse vigenti.

66/402/CEE – 79/692/CEE art 2.3

3. Sono applicabili le disposizioni degli articolo 8, 9 e 11, nonché quelle dell'articolo 10, salvo che per i miscugli l'etichetta è verde.

79/692/CEE art 2.3

Articolo 14

Articolo 13 bis

Al fine di trovare migliori alternative a taluni elementi del regime di certificazione adottato dalla presente direttiva, si può decidere l'organizzazione, in condizioni specifiche, di esperimenti temporanei a livello comunitario, conformemente alla procedura fissata all'articolo 22, paragrafo 2.

88/380/CEE art 3.16

Nel quadro di tali esperimenti, gli Stati membri possono essere esentati da taluni obblighi previsti dalla presente direttiva. La portata di tale esenzione sarà definita in rapporto alle condizioni in cui essa si applica. La durata di un esperimento non deve superare sette anni.

Articolo 15

Articolo 14

1. Gli Stati membri vigilano affinché le sementi di base e le sementi certificate di ogni tipo, che siano state ufficialmente certificate e l'imballaggio delle quali sia contrassegnato e chiuso ufficialmente o sotto controllo ufficiale conformemente alla presente direttiva, non siano soggette se non alle restrizioni di commercializzazione previste nella direttiva stessa per quanto riguarda le loro caratteristiche, le disposizioni relative all'esame, il contrassegno e la chiusura.

66/402/CEE

78/55/CEE art. 3.3

2. La Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 22, paragrafo 2, autorizza per la commercializzazione delle sementi di cereali, nella totalità o in talune parti del territorio di uno o più Stati membri, che siano adottate disposizioni più rigorose di quelle previste nell'allegato II per quanto riguarda la presenza di *Avena fatua* in tali sementi, qualora siano applicate disposizioni analoghe alla produzione indigena delle sementi in questione e nelle colture cereali della regione interessata sia effettivamente condotta una campagna di estirpazione dell'*Avena fatua*.

Atto d' adesione DA, IRL, UK art. 29

3. Gli Stati membri possono limitare la commercializzazione delle sementi certificate di avena, orzo, riso, triticale, frumento o spelta a quelle di prima riproduzione;

66/402/CEE
88/380/CEE art. 3.17

4. Gli Stati membri che hanno previsto deroghe conformemente al disposto dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), provvedono a che le sementi di selezione di generazioni anteriori alle sementi di base non siano soggette ad alcuna restrizione di commercializzazione per quanto riguarda le loro caratteristiche, le disposizioni relative all'esame, il contrassegno o la chiusura:

72/418/CEE art 3.3

a) qualora siano state controllate ufficialmente dal servizio competente per la certificazione, conformemente alle norme che disciplinano la certificazione delle sementi di base;

b) qualora siano contenute in imballaggi conformi alle disposizioni della presente direttiva;

c) qualora tali imballaggi siano provvisti di un'etichetta ufficiale, recante almeno le seguenti indicazioni:

— il servizio di certificazione e lo Stato membro o la relativa sigla,

— il numero di riferimento della partita,

— mese e anno della chiusura,

o

— mese e anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione.

78/692/CEE art 3.3

— specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori, in caratteri latini,

— varietà, indicata almeno in caratteri latini.

88/380/CEE art 3.18

— la dicitura «sementi pre-base»,

— il numero delle generazioni anteriori alle sementi delle categorie «sementi certificate» o «sementi certificate della prima riproduzione».

72/418/CEE art 3.3

L'etichetta è di color bianco ed è barrata diagonalmente da una linea viola. | 72/418/CEE art 3.3

Con la procedura prevista all'articolo 22, paragrafo 2, gli Stati membri possono essere dispensati dall'obbligo di indicare la denominazione botanica riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove si accerti che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi. | 88/380/CEE art. 3.19

Articolo 16 | *Articolo 15*

1. Gli Stati membri prescrivono che le sementi di cereali | 88/380/CEE art 3.20

— provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza conformemente all'articolo 17, lettera b) o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto paese terzo, e

— raccolte in un altro Stato membro,

devono, a richiesta e senza pregiudizio della direttiva 95/../CE, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato I per la categoria interessata e se è stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato II per la stessa categoria. | [70/457/CEE]

Allorché in questi casi le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di riproduzioni anteriori alle sementi di base, gli Stati membri possono autorizzare anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate.

2. Le sementi di cereali raccolte in un altro Stato membro e destinate ad essere certificate conformemente al paragrafo 1, sono

— confezionate e contraddistinte da un'etichetta ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato V, parti A e B, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1 e

— accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato V, lettera C.

3. Gli Stati membri prescrivono inoltre che le sementi di cereali

— provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza conformemente all'articolo 17, lettera b) o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto paese terzo, e

— raccolte in un paese terzo

devono, a richiesta, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno Stato membro in cui le sementi di base sono state prodotte o certificate ufficialmente, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste in una decisione di equivalenza presa conformemente all'articolo 17, lettera a) per la categoria interessata e se è stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato II per la stessa categoria. Anche gli altri Stati membri possono autorizzare la certificazione ufficiale di tali sementi.

88/380/CEE art 3.20

Articolo 17

Articolo 16

1. Su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, costata:

a) se, nel caso previsto nell'articolo 16, le ispezioni in campo in un paese terzo soddisfino alle condizioni dell'allegato I;

b) se sementi di cereali raccolte in un paese terzo e che offrano le stesse garanzie quanto alle loro caratteristiche nonché alle disposizioni adottate per il loro esame, per assicurarne l'identità, per i contrassegni e per il controllo, siano per questi aspetti equivalenti alle sementi di base, alle sementi certificate o alle sementi certificate di prima o di seconda riproduzione raccolte all'interno della Comunità e conformi alle disposizioni della presente direttiva.

66/402/CEE

2. I paragrafi 1 e 2 si applicano anche a ogni nuovo Stato membro per il periodo che va dal giorno della sua adesione alla data alla quale deve mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva.

72/274/CEE art. 2

Articolo 18

Articolo 17

1. Al fine di eliminare difficoltà temporanee di approvvigionamento generale in sementi di base o in sementi certificate di ogni tipo, che si manifestino in almeno uno Stato membro e non possano essere superate all'interno della Comunità, uno o più Stati membri possono essere autorizzati, secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2, ad ammettere alla commercializzazione, per un periodo determinato, sementi di una categoria soggetta a requisiti ridotti ovvero sementi appartenenti a varietà che non figurano né sul catalogo comune, né sui rispettivi cataloghi nazionali delle varietà.

72/418/CEE art 3.4

2. Quando si tratti di una categoria di sementi di una data varietà o di una data linea «inbred», il colore dell'etichetta ufficiale è quello previsto per la categoria corrispondente; in tutti gli altri casi il colore è bruno. L'etichetta indica sempre che si tratta di sementi di una categoria soggetta a requisiti ridotti.

66/402/CEE

69/60/CEE art. 9

3. Le modalità d'applicazione del paragrafo 1 possono essere adottate secondo la procedura prevista all'articolo 22, paragrafo 2.

88/332/CEE art 3

Articolo 19

1. Gli Stati membri adottano disposizioni opportune per consentire il controllo ufficiale, effettuato almeno mediante sondaggi, durante la commercializzazione, affinché le sementi di cereali soddisfino alle condizioni previste nella presente direttiva.

66/402/CEE – 72/418/CEE art 3.5

2. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché vengano fornite le seguenti indicazioni all'atto della commercializzazione di quantitativi di sementi superiori a 2 kg provenienti da un altro Stato membro o da un paese terzo:

72/418/CEE art 3.6

a) specie,

b) varietà,

c) categorie,

d) paese di produzione e servizio di controllo ufficiale,

e) paese speditore,

f) importatore,

g) quantitativi di sementi.

Conformemente alla procedura stabilita all'articolo 22, paragrafo 2, potranno essere fissate le modalità secondo cui dette indicazioni devono essere fornite.

Articolo 20

1. Nell'ambito della Comumità vengono effettuati saggi comparativi comunitari al fine di controllare a posteriori campioni di sementi di base, escluse quelle di varietà ibride e sintetiche, e di sementi certificate di qualsiasi tipo di cereali prelevati mediante sondaggi. L'esame dei requisiti cui devono soddisfare le sementi può essere effettuato al momento del controllo a posteriori. L'organizzazione dei saggi ed i relativi risultati sono sottoposti alla valutazione del Comitato di cui all'articolo 22.

71/162/CEE art 3.5

2. Gli esami comparativi servono ad armonizzare i metodi tecnici di certificazione per ottenere l'equivalenza dei risultati. Tali esami comparativi formeranno oggetto di una relazione annuale d'attività da notificarsi in via riservata agli Stati membri e alla Commissione. La Commissione determina, secondo la procedura prevista nell'articolo 22, paragrafo 2, la data alla quale la relazione è redatta per la prima volta.

66/402/CEE

3. La Commissione adotta, secondo la procedura prevista nell'articolo 22, paragrafo 2, le disposizioni necessarie per effettuare gli esami comparativi. Sementi di cereali raccolte in paesi terzi possono essere incluse negli esami comparativi.

Articolo 21

Le modifiche da apportare al contenuto degli allegati in funzione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

73/438/CEE art. 3.4.

Articolo 21 bis

Articolo 22

1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, istituito dalla decisione 66/399/CEE del Consiglio [1].

87/373/CEE (adattato)

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell' urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all' articolo 148, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti delgi Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell' articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

Articolo 21

[1] GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2289/66.

La Commissione adotta le misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso la Commissione può differire di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma secondo.

87/373/CEE
(adattato)

3. Il Comitato può, alla domanda del suo Presidente o di uno Stato membro, esaminare ogni questione relativa all' oggetto della presente direttiva.

66/399/CEE art. 2
(adattato)

Articolo 23

Articolo 21 ter

Le modifiche da apportare agli allegati per fissare le condizioni cui devono soddisfare le colture e le sementi di ibridi di avena, orzo, riso, frumento, frumento duro, spelta e le altre specie i cui ibridi sono inclusi nel campo d'applicazione della presente direttiva ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, nonché le condizioni cui devono soddisfare le colture e le sementi delle varietà ad impollinazione incrociata di triticale, sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

88/380/CEE art 3.21

Articolo 24

Articolo 22

Con riserva delle tolleranze previste nell'allegato II, punto 3 circa la presenza di organismi nocivi, la presente direttiva non pregiudica le disposizioni delle legislazioni nazionali giustificate da motivi di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali o di protezione della proprietà industriale e commerciale.

66/402/CEE – 88/380/CEE art. 3.22

Articolo 25

Articolo 23 bis

Conformemente alla procedura prevista all'articolo 22, paragrafo 2, uno Stato membro può chiedere di essere totalmente o parzialmente dispensato dall'applicazione della presente direttiva, ad eccezione dell'articolo 15, paragrafo 1:

a) per quanto riguarda le specie seguenti:

— scagliola,

— sorgo,

— erba sudanese;

b) per quanto riguarda altre specie, se non esiste normalmente una riproduzione e una commercializzazione delle sementi di tali specie sul suo territorio.

88/380/CEE art 3.23

Articolo 26

1. Le direttive indicate nell' allegato VI, parte A, sono abrogate, salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d' attuazione indicati nell' allegato VI, parte B.

2. I riferimenti alle direttive abrogate devono intendersi come riferimenti fatti alla presente direttiva e devono essere letti secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato VII.

Articolo 27

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzatta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 28

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO I

78/387/CEE art 1.1

CONDIZIONI CUI DEVE SODDISFARE LA COLTURA

1. I precedenti colturali del campo non devono essere incompatibili con la produzione di sementi della specie e della varietà coltivata ed il campo di produzione deve essere sufficientemente esente da piante provenienti dalla coltura precedente.

2. La coltura deve essere conforme alle norme seguenti relative alle distanze da fonti vicine di polline che possono determinare una impollinazione estranea indesiderabile e in particolare, nel caso del sorgo, da fonti di *Sorghum halepense*: — 86/155/CEE art 2.5

Coltura	Distanze minime
1	2
Phalaris canariensis, Secale cereale ad esclusione degli ibridi: — 95/6/CE	
— per la produzione di sementi di base	300 m
— per la produzione di sementi certificate	250 m
Sorghum spp. — 86/155/CEE art 2.6	300 m
Triticosecale, varietà ad autofecondazione: — 88/380/CEE art 3.24	
— per la produzione di sementi di base	50 m
— per la produzione di sementi certificate	20 m
Zea mays — 78/387/CEE art 1.1	200 m

Queste distanze possono non essere osservate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile.

3. La coltura deve presentare identità e purezza varietali in grado sufficiente o, nel caso di coltura di una linea "inbred" di *Sorghum* spp. e *Zea mays*, sufficiente identità e purezza relativamente ai suoi caratteri. — 86/155/CEE art. 2.7

Per quanto riguarda la produzione di sementi di varietà ibride di *Sorghum* spp. e *Zea mays*, le disposizioni succitate si applicano anche ai caratteri dei componenti, compresa la maschiosterilità e la ristorazione della fertilità. — 86/155/CEE art. 2.7

In particolare le colture di *Oryza sativa, Phalaris canariensis, Secale cereale* ad esclusione degli ibridi, *Sorghum* spp. e *Zea mays* devono rispondere alle seguenti norme o altre condizioni: — 87/120/CEE art. 3.2 — 95/6/CE — 86/155/CEE art. 2.7

78/387/CEE art 1.1 — 95/6/CE

A. *Phalaris canariensis, Secale cereale* ad esclusione degli ibridi:

il numero di piante della coltura manifestamente riconoscibili come non conformi alla varietà non deve superare:

— 1 per 30 m^2 per la produzione di sementi di base,

— 1 per 10 m^2 per la produzione di sementi certificate.

B. *Zea mays:*

a) la percentuale in numero di piante che sono manifestamente riconoscibili come non conformi alla varietà, alla linea "inbred" o al componente non deve superare:

aa) per la produzione di sementi di base:

i) linea "inbred": 0,1,

ii) ibridi semplici, ciascun componente: 0,1,

iii) varietà ad impollinazione libera: 0,5;

bb) per la produzione di sementi certificate:

i) componenti di varietà ibride

— linea "inbred": 0,2,

— ibrido semplice: 0,2,

— varietà ad impollinazione libera: 1,0,

ii) varietà ad impollinazione libera: 1,0;

b) per la produzione di sementi di varietà ibride devono essere rispettate anche le seguenti norme o condizioni:

aa) le piante del componente maschile devono emettere una sufficiente quantità di polline quando le piante del componente femminile sono in fioritura

bb) dove il caso lo richieda l'emasculazione deve essere effettuata

cc) allorché il 5 % o più di piante del componente femminile presenta stigmi ricettivi, la percentuale di piante di questo componente che abbiano emesso polline o emettano polline non deve superare:

— 1 all'atto di ciascuna ispezione ufficiale in campo,

— 2 per l'insieme delle ispezioni ufficiali in campo.

Le piante sono considerate come aventi emesso o emittenti polline qualora, su una lunghezza di 50 mm o più dell'asse principale o ramificazioni della infiorescenza maschile, le antere siano fuoriuscite dalle glume ed abbiano emesso o emettano polline.

78/387/CEE art 1.1.

C. *Sorghum* spp.

86/155/CEE art 2.8

a) la percentuale di piante di una specie di *"Sorghum"* diversa dalla specie della coltura o di piante riconoscibili come manifestamente non conformi alla linea consanguinea o alla componente non deve superare:

aa) per la produzione di sementi di base:

i) alla fioritura: 0,1%,

ii) alla maturazione: 0,1%,

bb) per la produzione di sementi certificate:

i) piante della componente maschile che hanno disseminato il polline quando le piante della componente femminile presentavano stigmi ricettivi: 0,1%,

ii) piante della componente femminile:

— alla fioritura: 0,3%,

— alla maturazione: 0,1%,

b) per la produzione di sementi certificate di varietà ibride devono essere soddisfatte le norme o le condizioni seguenti:

86/320/CEE art 1.2

aa) le piante della componente maschile devono disseminare una quantita sufficiente di polline quando le piante della componente femminile presentano stigmi ricettivi;

bb) se le piante della componente femminile presentano stigmi ricettivi, la percentuale di piante di detta componente che hanno disseminato o disseminano polline non deve superare lo 0,1 %.

c) le colture di varietà ad impollinazione libera o di varietà sintetiche di *Sorghum* spp. devono essere conformi alle norme seguenti: il numero di piante della coltura manifestamente riconoscibili come non conformi alla varietà non deve superare:

86/320/CEE art 1.3

— 1 per 30 m^2 per la produzione di sementi di base,

— 1 per 10 m^2 per la produzione di sementi certificate

D. *Oryza sativa:*

87/120/CEE art 3.3

il numero di piante che sono manifestamente riconoscibili come piante spontanee o piante a grani rossi non deve superare:

— 0 per la produzione di sementi di base,

— 1 per 50 m^2 per la produzione di sementi certificate.

4. Ibridi di segala:

95/6/CE art. 1

a) la coltura deve essere conforme alle norme seguenti relative alle distanze da fonti vicine di polline che possono determinare un'impollinazione estranea indesiderabile:

Coltura	Distanza minima
1	2
Per la produzione di sementi di base	
— ove si ricorra alla maschiosterilità	1 000 m
— ove non si ricorra alla maschiosterilità	600 m
Per la produzione di sementi certificate	500 m

b) La coltura deve presentare sufficiente identità e purezza relativamente ai caratteri dei componenti, compresa la maschiosterilità.

In particolare, la coltura deve essere conforme alle seguenti norme o altre condizioni:

i) il numero di piante della coltura manifestamente riconoscibili come non conformi al componente non deve superare:

— 1 per 30 m^2 per la produzione di sementi di base,

— 1 per 10 m^2 per la produzione di sementi certificate; tale regola si applica nelle ispezioni ufficiali in campo unicamente al componente femminile;

ii) nel caso delle sementi di base, se viene fatto ricorso alla maschiosterilità, il livello di sterilità del componente maschiosterile deve essere pari almeno al 98 %.

c) Se del caso, le sementi certificate devono essere prodotte in coltura combinata tra un componente maschiosterile femminile e un componente maschile a scopo di ristabilimento della maschiosterilità.

5. La presenza di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi, in particolare le *Ustilagineae*, è tollerata nella misura più limitata possibile. 78/387/CEE art 1.1

6. L'osservanza di norme o altre condizioni sopracitate devono essere esaminate all'atto di ispezioni ufficiali in campo.

   Queste ispezioni in campo devono essere effettuate secondo le condizioni seguenti:

   A. lo stato colturale e lo stadio di sviluppo della coltura devono consentire un esame adeguato;

   B. si deve procedere a un numero di ispezioni in campo che sia almeno il seguente:

      a) per *Avena sativa*, *Hordeum vulgare*, *Oryza sativa*, *Phalaris canariensis*, *Triticosecale*, *Triticum aestivum*, *Triticum durum*, *Triticum spelta*, *Secale cereale*: 1; 79/641/CEE art 2.3 88/380/CEE art 3.25

      b) per *Sorghum* spp. e *Zea mays* durante il periodo di fioritura 86/155/CEE art 2.9

         aa) varietà ad impollinazione libera: 1;

         bb) linee "inbred" o Ibridi: 3.

         Quando il precedente colturale dell'anno in corso o dell'anno prima è costituito da una coltura di *Sorghum* spp. e *Zea mays*, si deve effettuare almeno una particolare ispezione sul posto al fine di accertare la rispondenza alle condizioni di cui al punto 1 del presente allegato; 86/155/CEE art 2.9

   C. l'ampiezza, il numero e la distribuzione delle parti del campo che formano oggetto di ispezione al fine di esaminare la rispondenza alle condizioni fissate dal presente allegato devono essere determinati secondo metodi appropriati.

ALLEGATO II

78/387/CEE art 1.2

CONDIZIONI CUI DEVONO SODDISFARE LE SEMENTI

1. Le sementi devono presentare identità e purezza varietali in grado sufficiente o, nel caso di sementi di una linea "inbred" di *Sorghum* spp. e *Zea mays*, sufficiente identità e purezza relativamente ai suoi caratteri.

86/155/CEE art. 2.10

Per quanto riguarda le sementi di varietà ibride di *Secale Cereale, Sorghum* spp. e *Zea mays*, le disposizioni succitate si applicano anche ai caratteri dei componenti.

95/6/CE art. 1

In particolare le sementi delle specie qui appresso elencate devono essere conformi alle seguenti norme o altre condizioni:

A. *Avena sativa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta* comunque diverso dagli ibridi

79/641/CEE art 2.3
88/380/CEE art. 3.27

Categoria	Purezza minima varietale (%)
1	2
Sementi di base	99,9
Sementi certificate, 1ª generazione	99,7
Sementi certificate, 2ª generazione	99,0

La purezza varietale minima deve essere esaminata principalmente mediante ispezioni in campo effettuate alle condizioni stabilite nell'allegato I.

B. Varietà di *Triticosecale* ad autofecondazione

88/380/CEE art 3.28

Categoria	Purezza minima varietale (%)
1	2
Sementi di base	99,7
Sementi certificate, 1ª generazione	99,0
Sementi certificate, 2ª generazione	98,0

La purezza minima varietale è esaminata principalmente mediante ispezioni sul campo di produzione effettuate alle condizioni stabilite nell'allegato I.

C. *Sorghum* spp. e *Zea mays*

78/387/CEE art 1.2 – 86/155/CEE art 2.11

Dove per la produzione di sementi certificate di varietà ibride un componente femminile maschiosterile ed un componente maschile che non ristori la maschiofertilità siano stati utilizzati, le sementi devono essere ottenute:

— o miscelando, in proporzione propria alla varietà, lotti di sementi prodotte attraverso l'impiego, da una parte, di un componente femminile maschio-sterile e, dall'altra, di un componente femminile maschio-fertile;

— o allevando, in proporzione propria alla varietà, componenti femminili maschio-sterili e componenti femminili maschio-fertili. La proporzione entro questi due componenti deve essere controllata mediante ispezioni sul posto effettuate alle condizioni stabilite nell'allegato I.

D. Ibridi di segala

95/6/CE art. 1

Le sementi possono essere certificate come «sementi certificate» soltanto se è stato tenuto debito conto dei risultati di un controllo ufficiale a posteriori, fondato su campioni di sementi di base prelevati ufficialmente ed eseguito durante il periodo vegetativo delle sementi presentate per la certificazione di cui sopra, al fine di accertarsi che le sementi di base rispondevano per quanto riguarda i caratteri dei componenti, compresa la maschiosterilità, alle condizioni stabilite dalla presente direttiva per le sementi di base in materia di identità e purezza.

2. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme o altre condizioni relative a facoltà germinativa, purezza specifica e contenuto di semi di altre specie di piante:

78/387/CEE art. 1.2

A. Tavola

Specie e categoria	Facoltà germinativa minima (% del seme puro)	Purezza minima specifica (% in peso)	Contenuto massimo in numero di semi di altre specie di piante compresi i grani rossi di *Oryza sativa* in un campione del peso stabilito all'allegato III, colonna 4 (totale per colonna)							
			Altre specie di piante (a)	Grani rossi di *Oryza sativa*	Altre specie di cereali	Specie di piante diverse da cereali	*Avena fatua*, *Avena sterilis*, *Avena ludoviciana*, *Lolium temulentum*	*Raphanus raphanistrum*, *Agrostemma githago*	*Panicum* spp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Avena sativa, *Hordeum vulgare*, *Triticum aestivum*, *Triticum durum*, *Triticum spelta*:										79/641/CEE art 2.3
— sementi di base	85	99	4		1 (b)	3	0 (c)	1		
— sementi certificate di 1ª e 2ª generazione	85 (d)	98	10		7	7	0 (c)	3		88/506/CEE art 1.1
Phalaris canariensis:										
— sementi di base	75	98	4		1 (b)		0 (c)			
— sementi certificate	75	98	10		5		0 (c)			
Oryza sativa:										
— sementi di base	80	98	4	1					1	87/120/CEE art 3.4
— sementi certificate di 1ª riproduzione	80	98	10	3					3	87/120/CEE art 3.4
— sementi certificate di 2ª riproduzione	80	98	15	5					3	87/120/CEE art 3.4
Secale cereale:										
— sementi di base	85	98	4		1 (b)	3	0 (c)	1		
— sementi certificate	85	98	10		7	7	0 (c)	3		
Sorghum spp.	80	98	0							86/155/CEE art 2.12
Triticosecale										88/380/CEE art 3.29
— sementi di base	85	98	4		1 (b)	3	0 (c)	1		
— sementi certificate della 1ª e della 2ª riproduzione	85	98	10		7	7	0 (c)	3		
Zea mays	90	98	0							78/387/CEE art 1.2

B. Norme o altre condizioni applicabili allorché vi viene fatto riferimento nella tavola di cui al punto 2, lettera A, del presente allegato:

78/387/CEE art 1.2

a) il contenuto massimo di semi di cui alla colonna 4 comprende anche i semi delle specie di cui alle colonne da 5 a 10.

b) Un secondo seme non deve essere considerato come impurezza qualora un secondo campione dello stesso peso sia esente da semi di altre specie di cereali.

c) La presenza di un seme di *Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana* o *Lolium temulentum* in un campione del peso stabilito non deve essere considerata come impurezza se un secondo campione dello stesso peso è esente da semi di queste specie.

d) nel caso delle varietà di *Avena sativa* ufficialmente classificate come varietà del tipo "avena nuda", la facoltà germinativa minima è ridotta al 75 % del seme puro. In tal caso, l'etichetta ufficiale reca l'indicazione "facoltà germinativa minima 75 %"

93/2/CEE art 1

3. La presenza di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi è tollerata nella misura più limitata possibile.

95/6/CE art. 1

In particolare le sementi devono essere conformi alle seguenti norme per quanto concerne la *Claviceps purpurea* (numero massimo di sclerosi o frammenti di sclerosi in un campione del peso stabilito nella colonna 3 dell' allegato III).

Categoria	Claviceps purpurea
1	2
Cereali diversi dagli ibridi di segala:	
— sementi di base	1
— sementi certificate	3
Ibridi di segala:	
— sementi di base	1
— sementi certificate	4 (*)

(*) La presenza di cinque sclerozi o frammenti in un campione del peso prescritto è ritenuta conforme alle norme se un secondo campione dello stesso peso contiene non più di quattro sclerozi o frammenti di sclerozi .

ALLEGATO III

78/387/CEE art 1.3

PESO DEI LOTTI E DEI CAMPIONI

Specie	Peso massimo d'un lotto (tonnellate)	Peso minimo di un campione da prelevarsi da un lotto (grammi)	Peso del campione per le determinazoni in numero di semi di cui all'allegato II, punto 2, lettera A, colonne da 4 a 10, e all'allegato II, punto 3 (grammi)	
1	2	3	4	
Avena sativa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta, Secale cereale, Triticosecale	25	1 000	500	79/641/CEE art 2.3 88/380/CEE art 3.30 – 87/120/CEE art 3.5
Phalaris canariensis	10	400	200	
Oryza sativa	25	500	500	87/120/CEE art 3.5
Sorghum spp.	10	1 000	900	86/155/CEE art 2.13
Zea mays, sementi di base linee "inbred"	40	250	250	78/387/CEE art 1.3 81/126/CEE art. 3
Zea mays, sementi di base da linee "inbred" e sementi certificate	40	1 000	1 000	81/126/CEE art 3

Il peso di un lotto non può eccedere per più del 5 % il peso massimo prescritto.

87/120/CEE art 3.6

ALLEGATO IV

ETICHETTA

A. *Indicazioni prescritte*	
a) Per le sementi di base e le sementi certificate:	
1. Normativa CEE	69/60/CEE art 13.1
2. Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi.	
3. Numero di riferimento del lotto	66/402/CEE
4. mese e anno della chiusura, indicati con l'espressione: «chiuso . . .» (mese, anno) o mese e anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione, indicati con l'espressione: «campione prelevato . . .» (mese, anno).	78/692/CEE art 3.4
5. Specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini	66/402/CEE – 88/380/CEE art. 3.31
6. Varietà indicata almeno in caratteri latini	88/380/CEE art 3.33
7. Categoria	66/402/CEE
8. Paese di produzione	
9. Peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato dei semi.	72/418/CEE art 3.7
10. In caso di indicazione del peso e d'utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso dei semi puri ed il peso totale.	75/444/CEE art 3.2

11. Nel caso di varietà ibride o linee «inbred»:	88/380/CEE art 3.34
— per le sementi di base se l'ibrido o la linea inbred cui appartengono le sementi sono state ufficialmente ammessi conformemente alla direttiva 95/. . ./CE: il nome di questo componente, con cui è stata ufficialmente ammessa, con o senza riferimento alla varietà finale, corredato, nel caso di ibridi o linee inbred destinati unicamente a servire da componenti per varietà finali, del termine «componente»;	[70/457/CEE]
— per le sementi di base negli altri casi: il nome del componente cui appartengono le sementi di base, con un riferimento alla varietà finale, con o senza riferimento alla sua funzione (maschio o femmina) e corredato del termine «componente»;	
— per le sementi certificate: il nome della varietà cui appartengono le sementi certificate, corredato del termine «ibrido»;	
12. In caso di rianalisi, per lo meno della facolta germinativa, possono essere menzionati l'indicazione «rianalizzato . . . (mese ed anno)» e il servizio responsabile della rianalisi. Queste indicazioni possono figurare su un talloncino autoadesivo ufficiale apposto sull'etichetta ufficiale.	78/55/CEE art 3.4
Conformemente alla procedura prevista all'articolo 22, paragrafo 2, gli Stati membri possono essere dispensati dall'obbligo di indicare la denominazione botanica riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi.	88/380/CEE art 3.32
b) Per i miscugli di sementi:	66/402/CEE
1. «Miscuglio » (specie o varietà)	88/380/CEE art 3.35
2. Servizio che ha proceduto alla chiusura e Stato membro	
3. Numero di riferimento del lotto	
4. Mese e anno della chiusura, indicati con l'espressione: «chiuso . . .» (mese, anno)	78/692/CEE art 3.5

5.	Specie, categoria, varietà, paese di produzione e proporzione in peso di ciascuna delle componenti; i nomi delle specie e delle varietà sono indicati almeno in caratteri latini.	66/402/CEE 88/380/CEE art. 3.36
6.	Peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato dei semi.	72/418/CEE art 3.8
7.	In caso di indicazione del peso e d'utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso dei semi puri ed il peso totale.	75/444/CEE art 3.2
8.	In caso di rianalisi, per lo meno della facolta germinativa di tutte le componenti del miscuglio, possono essere menzionati l'indicazione «rianalizzato . . . (mese ed anno)» e il servizio responsabile della rianalisi. Queste indicazioni possono figurare su un talloncino autoadesivo ufficiale apposto sull'etichetta ufficiale.	78/55/CEE art 3.5
9.	La menzione: «Commercializzazione ammessa esclusivamente . . .» (Stato membro interessato).	79/692/CEE art 2.4
B.	*Dimensioni minime* 110 mm × 67 mm.	66/402/CEE

ALLEGATO V

88/380/CEE art 3.37

ETICHETTA E DOCUMENTO PREVISTI NEL CASO DI SEMENTI NON DEFINITIVAMENTE CERTIFICATE E RACCOLTE IN UN ALTRO STATO MEMBRO

A. *Indicazioni prescritte per l'etichetta*

— Autorità responsabile dell'ispezione sul campo di produzione e Stato membro o sigla dei medesimi.

— Specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini.

— Varietà, indicata almeno in caratteri latini; nel caso di varietà (linee «inbred», ibridi) destinate ad essere utilizzate esclusivamente come componenti di varietà ibride, è aggiunta la parola «componente».

— Categoria.

— Nel caso di varietà ibride, la parola «ibrido».

— Numero di riferimento del campo della partita.

— Peso netto o lordo dichiarato.

— La menzione «sementi non definitivamente certificate»

Conformemente alle procedura prevista all'articolo 22, paragrafo 2, gli Stati membri possono essere dispensati dall'obbligo di indicare la denominazione botanica riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi.

B. *Colore dell'etichetta*

L'etichetta è di colore grigio.

C. *Indicazioni prescritte per il documento*

— Autorità che rilascia il documento.

— Specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori, in caratteri latini.

— Varietà, indicata almeno in caratteri latini.

— Categoria.

— Il numero di riferimento delle sementi utilizzate e indicazione del paese o dei paesi che hanno effettuato la certificazione delle sementi.

— Numero di riferimento del campo o della partita.

— Superficie coltivata per la produzione della partita coperta dal documento.

— Quantità di sementi raccolte e numero di colli.

— Numero di generazioni dopo le sementi di base, nel caso di sementi certificate.

— Attestato che sono state soddisfatte le condizioni prescritte per la coltura da cui le sementi provengono.

— Se del caso, risultati dell'analisi preliminare delle sementi.

88/380/CEE art 3.37

ALLEGATO VI

Parte A

Direttive abrogate
(previste all'articolo 26)

Direttiva 66/402/CEE e atti modificativi successivi	
direttiva 69/60/CEE	
direttiva 71/162/CEE	unicamente l'articolo 3
direttiva 72/274/CEE	unicamente per quanto riguarda i riferimenti di cui agli articoli 1 e 2 alle disposizioni della direttiva 66/402/CEE
direttiva 72/418/CEE	unicamente l'articolo 3
direttiva 73/438/CEE	unicamente l'articolo 2
direttiva 75/444/CEE	unicamente l'articolo 3
direttiva 78/55/CEE	unicamente l'articolo 3
direttiva 78/387/CEE	
direttiva 78/692/CEE	unicamente l'articolo 3
diettiva 78/1020/CEE	unicamente l'articolo 2
direttiva 79/641/CEE	unicamente l'articolo 2
direttiva 79/692/CEE	unicamente l'articolo 2
direttiva 81/126/CEE	unicamente l'articolo 3
direttiva 81/561/CEE	
direttiva 86/155/CEE	unicamente l'articolo 2
direttiva 86/320/CEE	
direttiva 87/120/CEE	unicamente l'articolo 3
direttiva 88/332/CEE	unicamente l'articolo 3
direttiva 88/380/CEE	unicamente l'articolo 3
direttiva 88/506/CEE	
direttiva 89/2/CEE	
direttiva 90/623/CEE	
direttiva 90/654/CEE	unicamente per quanto riguarda i riferimenti di cui all'articolo 2 e all'Allegato II.I.3. alle disposizioni della direttiva 66/402/CEE
direttiva 93/2/CEE	
direttiva 95/6/CE	

Parte B

Elenco delle date limite di attuazione nel diritto nazionale
(previste all'articolo 26)

Direttiva	*Data limite di attuazione*
66/402/CEE (GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66)	1° luglio 1968 (Articolo 14 paragrafo 1) 1° luglio 1969 (Altre disposizioni) (1) (2) (3)
69/60/CEE (GU n. L 48 del 26. 2. 1969, pag. 1)	1° luglio 1969 (1)
71/162/CEE (GU n. L 87 del 17. 4. 1971, pag. 24)	1° luglio 1970 (Articolo 3 paragrafo 4) 1° luglio 1972 (Articolo 3 paragrafo 2) 1° luglio 1971 (Altre disposizioni) (1)
72/274/CEE (GU n. L 171 del 29. 7. 1972, pag. 37)	1° luglio 1972 (Articolo 1) 1° gennaio 1973 (Articolo 2)
72/418/CEE (GU n. L 287 del 26. 12. 1972, pag. 22)	1° luglio 1973
73/438/CEE (GU n. L 356 del 27. 12. 1973, pag. 79)	1° luglio 1973 (Articolo 3 paragrafo 3) 1° gennaio 1974 (Articolo 3 paragrafi 2 e 4) 1° luglio 1974 (Altre disposizioni)
75/444/CEE (GU n. L 196 del 26. 7. 1975, pag. 6)	1° luglio 1977
78/55/CEE (GU n. L 16 del 20. 1. 1978, pag. 23)	1° luglio 1979
78/387/CEE (GU n. L 113 del 25. 4. 1978, pag. 13)	1° luglio 1980
78/692/CEE (GU n. L 236 del 26. 8. 1978, pag. 13)	1° luglio 1977
78/1020/CEE (GU n. L 350 del 14. 12. 1978, pag. 27)	1° gennaio 1979
79/641/CEE (GU n. L 183 del 19. 7. 1979, pag. 13)	1° luglio 1980
79/692/CEE (GU n. L 205 del 13. 8. 1979, pag. 1)	1° gennaio 1980
81/126/CEE (GU n. L 67 del 12. 3. 1981, pag. 36)	1° luglio 1982
81/561/CEE (GU n. L 203 del 23. 7. 1981, pag. 52)	
86/155/CEE (GU n. L 118 del 7. 5. 1986, pag. 23)	1° luglio 1987
86/320/CEE (GU n. L 200 del 23. 7. 1986, pag. 38)	1° luglio 1987
87/120/CEE (GU n. L 49 del 18. 2. 1987, pag. 39)	1° giugno 1988
88/332/CEE (GU n. L 151 del 17. 6. 1988, pag. 82)	
88/380/CEE (GU n. L 187 del 16. 7. 1988, pag. 31)	1° luglio 1982 (Articolo 3 paragrafo 11) 1° gennaio 1983 (Articolo 3 paragrafo 12) 1° luglio 1992 (Articolo 3 paragrafi 18, 31 e 37) (4) 1° luglio 1992 (Articolo 3 paragrafo 20) 1° luglio 1990 (Altre disposizioni)
88/506/CEE (GU n. L 274 del 6. 10. 1988, pag. 44)	
89/2/CEE (GU n. L 5 del 7. 1. 1989, pag. 31)	1° luglio 1990
90/623/CEE (GU n. L 333 del 30. 11. 1990, pag. 65)	
90/654/CEE (GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 48)	
93/2/CEE (GU n. L 54 del 5. 3. 1993, pag. 20)	1° giugno 1993
95/6/CE (GU n. L 67 del 25. 3. 1995, pag. 30)	30 giugno 1995

(1) Il 1° luglio 1973 per l'articolo 14 paragrafo 1, il 1° luglio 1974 per le disposizioni che riguardano le sementi di base e il 1° luglio 1976 per le restanti disposizioni per la Danimarca, l' Irlanda e il Regno Unito.

(2) Il 1° gennaio 1986 per la Grecia; il 1° marzo 1986 per la Spagna, il 1° gennaio 1989 riguardo alla commercializzazione delle sementi di cereali, per le specie *Hordeum vulgare* L., *Oryza sativa* L., *Triticum aestivum* L., emend Fiori e Poal, *Triticum durum* Desf. e *Zea mays* L. e il 1° gennaio 1991 per le altre specie per il Portogallo.

(3) Il 1° di gennaio 1995 per l'Austria, la Finlandia e la Svezia.

Tuttavia:

— Per quanto attiene alla commercializzazione nel suo territorio, la Finlandia è autorizzata a mantenere, sino al 31 dicembre 1996 al più tardi, il suo regime nazionale di produzione di:

  — sementi non conformi alle prescrizioni della direttiva per quanto attiene all'indice massimo di generazione delle sementi della categoria «sementi certificate» («Valiosiemen»/«elitutsäde») e

  — sementi della categoria «sementi commerciali» («Kauppasiemen»/«handelsutsäde»), quali definite nella vigente normativa finlandese;

  tali sementi non saranno introdotte nel territorio di altri Stati membri. La Finlandia adatterà la pertinente normativa nazionale per conformarsi alle disposizioni della direttiva entro la scadenza del suddetto periodo;

— la Finlandia applica a decorrere dalla data di adesione le disposizioni della direttiva volte ad assicurare l'accesso nel suo territorio di materiali conformi alla direttiva perché vi siano commerciati.

(4) Laddove tali disposizioni prescrivano l' indicazione sull' etichetta delle sementi della denominazione botanica di una specie.

ALLEGATO VII

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 66/402	Presente Direttiva
Articolo 1	Articolo 1 1° comma
Articolo 18	Articolo 2 2° comma
Articolo 2 paragrafo 1 Parte A	Articolo 2 paragrafo 1 parte A
Articolo 2 paragrafo 1 Parte B	Articolo 2 paragrafo 1 parte B
Articolo 2 paragrafo 1 Parte C	Articolo 2 paragrafo 1 parte C
Articolo 2 paragrafo 1 Parte C *bis*	Articolo 2 paragrafo 1 parte D
Articolo 2 paragrafo 1 Parte D	Articolo 2 paragrafo 1 parte E
Articolo 2 paragrafo 1 Parte E	Articolo 2 paragrafo 1 parte F
Articolo 2 paragrafo 1 Parte F	Articolo 2 paragrafo 1 parte G
Articolo 2 paragrafo 1 Parte G	Articolo 2 paragrafo 1 parte H
Articolo 2 paragrafo 1 Parte H	Articolo 2 paragrafo 1 parte I
Articolo 2 paragrafo 1	Articolo 2 paragrafo 1
Articolo 2 paragrafo 1 *bis*	Articolo 2 paragrafo 2
Articolo 2 paragrafo 1 *ter*	Articolo 2 paragrafo 3
Articolo 2 paragrafo 1 *quater*	Articolo 2 paragrafo 4
Articolo 2 paragrafo 1 *quinquies*	Articolo 2 paragrafo 5
Articolo 2 paragrafo 2	Articolo 2 paragrafo 6
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 4	Articolo 4
Articolo 5	Articolo 5
Articolo 6	Articolo 6
Articolo 7	Articolo 7
Articolo 8	Articolo 8
Articolo 9	Articolo 9
Articolo 10	Articolo 10
Articolo 11	Articolo 11
Articolo 12	Articolo 12
Articolo 13	Articolo 13
Articolo 13 *bis*	Articolo 14
Articolo 14 paragrafo 1	Articolo 15 paragrafo 1
Articolo 14 paragrafo 1 *bis*	Articolo 15 paragrafo 2
Articolo 14 paragrafo 2	Articolo 15 paragrafo 3
Articolo 14 paragrafo 3	Articolo 15 paragrafo 4
Articolo 15	Articolo 16
Articolo 16	Articolo 17 paragrafo 1
—	Articolo 17 paragrafo 2
Articolo 17	Articolo 18
Articolo 19	Articolo 19
Articolo 20	Articolo 20
Articolo 21 *bis*	Articolo 21
Articolo 21	Articolo 22
Articolo 21 *ter*	Articolo 23
Articolo 22	Articolo 24
Articolo 23 *bis*	Articolo 25
—	Articolo 26
—	Articolo 27
—	Articolo 28

ALLEGATO I	ALLEGATO I
ALLEGATO I punto 1	ALLEGATO I punto 1
ALLEGATO I punto 2	ALLEGATO I punto 2
ALLEGATO I punto 3	ALLEGATO I punto 3
ALLEGATO I punto 3 *bis*	ALLEGATO I punto 4
ALLEGATO I punto 4	ALLEGATO I punto 5
ALLEGATO I punto 5	ALLEGATO I punto 6
ALLEGATO II punto 1.A	ALLEGATO II punto 1.A
ALLEGATO II punto 1.A *bis*	ALLEGATO II punto 1.B
ALLEGATO II punto 1.B	ALLEGATO II punto 1.C
ALLEGATO II punto 1.C	ALLEGATO II punto 1.D
ALLEGATO II punto 2	ALLEGATO II punto 2
ALLEGATO II punto 3	ALLEGATO II punto 3
ALLEGATO III	ALLEGATO III
ALLEGATO IV Parte A punto a) 1	ALLEGATO IV Parte A punto a) 1
ALLEGATO IV Parte A punto a) 2	ALLEGATO IV Parte A punto a) 2
ALLEGATO IV Parte A punto a) 3	ALLEGATO IV Parte A punto a) 3
ALLEGATO IV Parte A punto a) 3 *bis*	ALLEGATO IV Parte A punto a) 4
ALLEGATO IV Parte A punto a) 4	ALLEGATO IV Parte A punto a) 5
ALLEGATO IV Parte A punto a) 5	ALLEGATO IV Parte A punto a) 6
ALLEGATO IV Parte A punto a) 6	ALLEGATO IV Parte A punto a) 7
ALLEGATO IV Parte A punto a) 7	ALLEGATO IV Parte A punto a) 8
ALLEGATO IV Parte A punto a) 8	ALLEGATO IV Parte A punto a) 9
ALLEGATO IV Parte A punto a) 8 *bis*	ALLEGATO IV Parte A punto a) 10
ALLEGATO IV Parte A punto a) 9	ALLEGATO IV Parte A punto a) 11
ALLEGATO IV Parte A punto a) 10	ALLEGATO IV Parte A punto a) 12
ALLEGATO IV Parte A punto b) 1	ALLEGATO IV Parte A punto b) 1
ALLEGATO IV Parte A punto b) 2	ALLEGATO IV Parte A punto b) 2
ALLEGATO IV Parte A punto b) 3	ALLEGATO IV Parte A punto b) 3
ALLEGATO IV Parte A punto b) 3 *bis*	ALLEGATO IV Parte A punto b) 4
ALLEGATO IV Parte A punto b) 4	ALLEGATO IV Parte A punto b) 5
ALLEGATO IV Parte A punto b) 5	ALLEGATO IV Parte A punto b) 6
ALLEGATO IV Parte A punto b) 6	ALLEGATO IV Parte A punto b) 7
ALLEGATO IV Parte A punto b) 7	ALLEGATO IV Parte A punto b) 8
ALLEGATO IV Parte A punto b) 8	ALLEGATO IV Parte A punto b) 9
ALLEGATO IV Parte B	ALLEGATO IV Parte B
ALLEGATO V	ALLEGATO V
—	ALLEGATO VI
—	ALLEGATO VII

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole

(versione codificata)

RELAZIONE

1. Nel contesto della semplificazione e della trasparenza del diritto comunitario, il Parlamento, la Commissione e il Consiglio, messi a confronto con un numero troppo grande di disposizioni modificate più volte e spesso in modo sostanziale, avevano riconosciuto all'unanimità la necessità di seguire un certo metodo di lavoro che attraverso la codificazione legislativa, consentisse di conseguire una maggior chiarezza e trasparenza.

2. Con la decisione del 1° aprile 1987, la Commissione ha dato istruzioni ai suoi servizi di procedere alla codificazione costitutiva degli atti giuridici al *più tardi* dopo la decima modifica ad essi apportata, sottolineando che si trattava di una regola minima, poiché nell'interesse della chiarezza e della corretta comprensione della legislazione comunitaria i servizi dovrebbero tentare di codificare i testi di cui sono responsabili ad intervalli ancora più brevi.

3. Nelle conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo queste esigenze vengono ribadite, laddove si sottolinea l'importanza della *codificazione ufficiale,* la quale «fornisce la garanzia giuridica sulla legge applicabile in un determinato momento ad una specifica questione». Viene inoltre suggerita — per garantire la qualità e la certezza dei testi codificati la ricerca «di un più celere metodo di lavoro, accettabile per tutti, che consenta di adottare in modo rapido e efficace la normativa comunitaria codificata (che sostituisce la normativa vigente senza modificarne la sostanza)».

4. La presente proposta di codificazione della ***direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970 relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole*** si inserisce in un più vasto programma di codificazione delle disposizioni in materia di sementi e piante agricole, orticole e forestali. Essa mira a realizzare detta codificazione conformemente ai principi fondamentali convenuti dal Consiglio, dal Parlamento e dalla Commissione nel 1974: si tratta di una *codificazione costitutiva*, nel senso che la nuova direttiva si sostituirà alle varie direttive che sono oggetto di codificazione [1]; essa rispetta in tutto il contenuto dei testi codificati limitandosi quindi a raggrupparli e ad apportarvi le sole modifiche formali richieste dall'operazione stessa di codificazione. Tale testo codificato servirà da base per i futuri sviluppi della legislazione in questo settore.

5. La presente proposta di *codificazione* è stata elaborata sulla base di un *testo coordinato* della direttiva 70/457/CEE e degli atti modificativi, realizzato, in tutte le lingue ufficiali, mediante il *sistema informatico* dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee previsto nelle conclusioni della Presidenza del Consiglio di Edimburgo. La precedente numerazione degli articoli è stata conservata per agevolare la lettura e viene indicata a margine, mentre la nuova numerazione figura sopra il testo degli articoli; la corrispondenza fra le due numerazioni è indicata in un apposita tabella figurante nell'allegato II della direttiva codificata.

---

(1) Allegato I, parte A, della presente proposta.

Proposta di

DIRETTIVA . ./. . ./CE DEL CONSIGLIO

del

relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole

95/0322 (CNS)

IL CONSIGLIO DELL' UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [1],

visto il parere del Comitato economico e sociale [2],

1)	considerando che la direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie delle piante agricole [3], ha subito diverse e sostanziali modificazioni; che, a fini di razionalità e chiarezza, occorre pertanto procedere alla codificazione di detta direttiva;		
2)	considerando che la produzione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione agricoli occupa un posto importante nell'agricoltura della Comunità;	1.	70/457/CEE
3)	considerando che, per questa ragione, il Consiglio ha già adottato talune direttive relative rispettivamente alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (95/. . ./CE) [4], delle sementi di piante foraggere (95/. . ./CE) [5], delle sementi di cereali (95/. . ./CE) [6], dei tuberi-seme di patate (95/. . ./CE) [7] e delle sementi di piante oleaginose e da fibra (95/. . ./CE) [8];	2.	(adattato) [66/400/CEE] [66/401/CEE] [66/402/CEE] [66/403/CEE] [69/208/CEE]
4)	considerando che un catalogo comune delle varietà può essere compilato soltanto sulla base di cataloghi nazionali;	4.	
5)	considerando che occorre quindi che tutti gli Stati membri compilino uno o più cataloghi nazionali delle varietà ammesse nel loro territorio alla certificazione e alla commercializzazione;	5.	

(1) GU n. C
(2) GU n. C
(3) GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1, modificata da ultimo dall'Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.
(4) Vedi pag. ... della presente Gazzetta ufficiale.
(5) Vedi pag. ... della presente Gazzetta ufficiale.
(6) Vedi pag. ... della presente Gazzetta ufficiale.
(7) Vedi pag. ... della presente Gazzetta ufficiale.
(8) Vedi pag. ... della presente Gazzetta ufficiale.

6)	considerando che occorre tener conto delle norme stabilite a livello internazionale per talune disposizioni relative all'ammissione delle varietà a livello nazionale, della denominazione delle varietà e dell'informazione tra Stati membri, nonché rinforzare, almeno per talune specie, le norme relative alla libera commercializzazione, per quanto riguarda la varietà, delle sementi appartenenti alle varietà ammesse negli Stati membri;	5.	79/692/CEE (adattato)
7)	considerando che la compilazione dei cataloghi deve essere effettuata secondo norme unificate affinché le varietà ammesse siano distinte, stabili e sufficientemente omogenee e possiedano un valore agronomico e d'utilizzazione soddisfacente;	6.	70/457/CEE
8)	considerando che occorre prevedere norme particolari per ciò che riguarda le varietà per le quali si costati che non possono essere coltivate in nessun luogo del territorio di uno Stato membro.	7.	73/438/CEE (adattato)
9)	considerando che gli esami per l'ammissione di una varietà esigono che sia determinato un notevole numero di criteri e di condizioni minime di esecuzione unificati;	7.	70/457/CEE
10)	considerando d'altra parte che le prescrizioni relative alla durata di un'ammissione, ai motivi del suo ritiro e all'esecuzione di una selezione conservatrice devono essere unificate e che occorre prevedere una reciproca informazione degli Stati membri per quanto riguarda l'ammissione ed il ritiro di talune varietà;	8.	
11)	considerando che tutte le sementi e tutte le piante ammesse in seguito all'adozione della regolamentazione relativa alle sementi in almeno uno Stato membro secondo i principi della presente direttiva, non devono essere sottoposte nella Comunità, dopo un certo termine, ad alcuna restrizione quanto alla varietà e devono accedere al catalogo comune delle varietà;	9.	(adattato)
12)	considerando tuttavia che occorre accordare agli Stati membri il diritto di far valere, mediante una procedura particolare, le loro eventuali obiezioni su una varietà e sul suo accesso al catalogo comune delle varietà nonché la possibilità di formulare obiezioni di carattere fitosanitario su una varietà iscritta nel catalogo sopra citato;	10.	
13)	considerando che deve essere adottata una disposizione particolare per le varietà ammesse secondo i principi della presente direttiva in uno Stato membro sul piano nazionale; che sembra giustificato che la loro introduzione nel catalogo dipenda dall'importanza che esse presentano per la produzione delle sementi;	11.	(adattato)
14)	considerando che è opportuno che la Commissione provveda alla pubblicazione delle varietà che hanno accesso al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee;	12.	
15)	considerando che occorre prevedere prescrizioni che riconoscano l'equivalenza degli esami e dei controlli delle varietà effettuati nei paesi terzi;	13.	

16)	considerando che è opportuno non applicare le norme comunitarie alle varietà per le quali sia provato che le sementi o i materiali di moltiplicazione sono destinati all'esportazione in paesi terzi;	14.	
17)	considerando che, per l'attuazione delle competenze esecutive conferite alla Commissione, è opportuno che quest'ultima sia assistita dal Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, secondo la procedura del Comitato di gestione, prevista all'articolo 2, II, della decisione 87/373/CEE del Consiglio [1];	15.	(adattato)
18)	considerando che la presente direttiva deve lasciare impregiudicati gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d'attuazione delle direttive indicate nell'allegato I, parte B,		

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

(1) GU n. L 197 del 18. 7. 1987, pag. 33.

Articolo 1

1. La presente direttiva riguarda l'ammissione delle varietà di barbabietole, di piante foraggere, di cereali, di patate, di piante oleaginose e da fibra in un catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole le cui sementi o i cui materiali di moltiplicazione possono essere commercializzati secondo le disposizioni delle direttive relative rispettivamente alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (95/. . ./CE), delle sementi di piante foraggere (95/. . ./CE), delle sementi di cereali (95/. . ./CE), dei tuberi-seme di patate (95/. . ./CE) e delle sementi di piante oleaginose e da fibra (95/. . ./CE);

70/457/CEE

[66/400/CEE]
[66/401/CEE] – [66/402/CEE]
[66/403/CEE]
[69/208/CEE]

2. Il catalogo comune delle varietà viene compilato in base ai cataloghi nazionali degli Stati membri.

3. La presente direttiva non si applica alle varietà per le quali è provato che sementi e materiali di moltiplicazione sono destinati soltanto all'esportazione verso i paesi terzi.

Articolo 22

Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva s'intendono per «disposizioni ufficiali», le disposizioni adottate:

a) da autorità di uno Stato o,

b) sotto la responsabilità dello Stato, da persone giuridiche di diritto pubblico o privato o,

c) per attività ausiliarie, sempre sotto il controllo dello Stato, da persone fisiche vincolate da giuramento,

a condizione che le persone indicate sub b) e c) non traggano profitto particolare dal risultato di dette disposizioni.

Articolo 3

1. Ogni Stato membro compila uno o più cataloghi delle varietà ammesse ufficialmente alla certificazione e alla commercializzazione nel suo territorio. I cataloghi possono essere consultati da chiunque.

2. Nel caso di varietà (linee inbred, ibridi) che sono destinate unicamente a servire da componenti per le varietà finali, il paragrafo 1 si applica solo se le sementi loro appartenenti devono essere commercializzate sotto il loro nome.

88/380/CEE art. 6.1

Le condizioni secondo le quali il paragrafo 1 si applica anche ad altre varietà componenti possono essere fissate conformemente alla procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2. Nel caso di cereali diversi dal granturco, gli Stati membri stessi possono applicare dette disposizioni ad altre varietà componenti nei confronti delle sementi destinate alla certificazione nei loro territori.

Le varietà componenti sono indicate come tali.

3. Los Estados miembros podrán prever que la admisión de una variedad en el catálogo común o en el catálogo de otro Estado miembro sea equivalente a la admisión en su catálogo. En este caso, el Estado miembro estará dispensado de las obligaciones previstas en los artículo 7, apartado 3 del artículo 9 y apartados 2 a 5 del artículo 10.

70/457/CEE

4. Los Estados miembros adoptarán todas las medidas necesarias para que las admisiones oficiales de las variedades concedidas antes del 1 de julio de 1972 según principios diferentes de los de la presente Directiva, expiren el 30 de junio de 1980 a más tardar, siempre que las variedades de que se trate no hayan sido admitidas en esta fecha según los principios de la presente Directiva.

72/418/CEE art. 7.1.

Las fechas contempladas serán respectivamente:

— el 1 de marzo de 1986 y el 31 de diciembre de 1990 para España para las especies siguientes:

86/155/CEE art. 5.1. (adaptado)

Agrostis stolonifera,

Agrostis tenuis,

Phleum pratense,

Poa pratensis,

Hedysarum coronarium,

Lotus corniculatus,

Lupinus angustifolium,

Lupinus luteus,

Onobrychis viciifolia,

Trifolium alexandrinum,

Trifolium pratense,

Vicia villosa,

Brassica napus var. *napobrassica,*

Brassica oleracea convar. acephala,

Raphanus sativus ssp. *oleifera* y

Arachis hipogaca;

— el 1 de enero de 1973 y el 31 de diciembre de 1977 para Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido.

Acta de adhesión de DA, IRL, UK art. 29. (adaptado)

Respecto al territorio de la antigua República Democrática Alemana, los plazos, mencionados en el párrafo primero, se sustituirán, respectivamente, por el 3 de octubre de 1990 y el 31 de diciembre de 1994 en el caso del los variedades admitidas por las autoridades de la antigua República Democrática Alemana.

90/654/CEE art. 5.1. (adaptado)

Esta disposición se aplicará *mutatis mutandis* a las variedades que no hayan sido admitidas oficialmente pero cuyas semillas se hubieran comercializado o plantado en dicho territorio antes de la unificación alemana.

5. Gli Stati membri possono essere autorizzati, secondo la procedura prevista all'articolo 23, a prorogare per determinate varietà il termine di scadenza previsto al paragrafo 4, fino al 31 dicembre 1982 al più tardi, qualora alla data del 1° luglio 1980 non sia stata ancora conclusa la procedura di esame iniziata per tali varietà prima di questa data, in vista della loro ammissione conformemente alla presente direttiva.

80/1141/CEE art. 1

Articolo 4

70/457/CEE

1. Gli Stati membri provvedono a che una varietà venga ammessa solo ove sia distinta, stabile e sufficientemente omogenea. Essa deve inoltre possedere un valore agronomico e di utilizzazione soddisfacente.

2. L' esame del valore agronomico e di utilizzazione non è necessario:

a) per l'ammissione delle varietà di graminacee, se il costitutore dichiara che le sementi della sua varietà non sono destinate ad essere utilizzate come piante foraggere;

b) per l'ammissione delle varietà le cui sementi sono destinate ad essere commercializzate in un altro Stato membro, il quale le abbia ammesse in considerazione del loro valore agronomico e di utilizzazione;

c) per l'ammissione di varietà (linee inbred, ibridi) utilizzate esclusivamente come componenti di varietà ibride che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1.

88/380/CEE art. 6.2

3. Nel caso di varietà cui si applica il paragrafo 2, lettera a), si può decidere, conformemente alla procedura prevista all'articolo 23, paragrafo 2, e nella misura in cui sia giustificato nell'interesse della libera circolazione delle sementi all'interno della Comunità, che le varietà devono risultare a un esame appropriato atte all'uso cui si dichiarano destinate. In questi casi devono essere fissate le condizioni per l'esame.

88/380/CEE art. 6.3

Articolo 5

1. Una varietà è distinta se, indipendentemente dall'origine — artificiale o naturale — della variazione iniziale da cui proviene, si distingue nettamente per uno o più caratteri importanti da qualsiasi altra varietà nota nella Comunità.

79/692/CEE art. 3.1

I caratteri si debbono poter riconoscere con precisione e descrivere con altrettanta precisione.

Una varietà nota nella Comunità è qualsiasi varietà che, al momento in cui la richiesta di ammissione della varietà da giudicare è presentata nei debiti modi,

— figura nel catalogo comune della varietà delle specie delle piante agricole o nel catalogo delle varietà delle specie di ortaggi;

— o, pur senza figurare in uno dei suddetti cataloghi, è ammessa o in corso di ammissione nello Stato membro in questione o è ammessa in un altro Stato membro alla certificazione e alla commercializzazione o alla certificazione per altri paesi,

79/692/CEE art. 3.1

a meno che, prima della decisione in merito alla richiesta di ammissione della varietà da giudicare, non siano più soddisfatti in tutti gli Stati membri i requisiti sopra indicati.

2. Una varietà è stabile se, dopo le sue riproduzioni o moltiplicazioni successive o alla fine di ogni ciclo, qualora il costitutore abbia definito un ciclo particolare di riproduzioni o di moltiplicazioni, resta conforme alla definizione dei suoi caratteri essenziali.

70/457/CEE

3. Una varietà è sufficientemente omogenea se le piante che la compongono — a parte qualche rara aberrazione — sono, tenendo conto delle particolarità del sistema di riproduzione delle piante, simili o geneticamente identiche per l'insieme delle caratteristiche considerate a tal fine.

4. Una varietà possiede un valore agronomico o di utilizzazione soddisfacente se, visto l'insieme delle sue qualità, costituisce, rispetto alle altre varietà ammesse nel catalogo dello Stato membro in questione, almeno per la produzione in una determinata regione, un netto miglioramento per la coltivazione o per la gestione dei raccolti o per l'impiego dei prodotti ottenuti. L'eventuale deficienza di talune caratteristiche può essere compensata dalla presenza di altre caratteristiche favorevoli.

Articolo 6

Gli Stati membri vigilano a che le varietà provenienti da altri Stati membri siano soggette, in particolare per quanto concerne la procedura d'ammissione, alle stesse condizioni applicate alle varietà nazionali.

Articolo 7

1. Gli Stati membri stabiliscono che l'ammissione delle varietà sia subordinata ad esami ufficiali, effettuati principalmente in campo e volti ad accertare la rispondenza di caratteri sufficienti per descrivere la varietà. I metodi impiegati per l'accertamento dei caratteri devono essere precisi e provati. Ai fini della distinzione, gli esami in coltura comprendono almeno le varietà paragonabili disponibili, note nella Comunità ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1. Per l'applicazione dell'articolo 9 sono comprese altre varietà paragonabili disponibili.

79/692/CEE art. 3.2

2. Secondo la procedura prevista dall'articolo 23, paragrafo 2, sono fissati tenendo conto dello stato delle conoscenze tecniche e scientifiche:

a) i caratteri minimi sui quali devono vertere gli esami per le varie specie;

b) le condizioni minime cui devono soddisfare gli esami.

3. Ove l'esame dei componenti genealogici si renda indispensabile per lo studio degli ibridi e delle varietà sintetiche, gli Stati membri, su richiesta del costitutore, vigilano a che i risultati dell'esame e la descrizione dei componenti genealogici siano tenuti segreti.

70/457/CEE

Articolo 8

Gli Stati membri prescrivono che il richiedente, all'atto del deposito della domanda di ammissione di una varietà, deve indicare se quest'ultimo sia già stato oggetto di domanda in un altro Stato membro, di quale Stato membro si tratta e il risultato di tale domanda.

Articolo 9

1. Gli Stati membri provvedono alla pubblicazione ufficiale del catalogo delle varietà ammesse nel loro territorio, seguite dal nome del responsabile o dei responsabili della selezione conservatrice, nei rispettivi paesi. Quando più persone sono responsabili della selezione conservatrice di una varietà, la pubblicazione del loro nome non è indispensabile. Nel caso in cui non sia effettuata la pubblicazione, il catalogo indica l'autorità che dispone dell'elenco dei nomi dei responsabili della selezione conservatrice.

2. Quando ammettono una varietà, gli Stati membri vigilano a che essa abbia, se possibile, la stessa denominazione negli altri Stati membri.

Ove si sappia che sementi o materiali di moltiplicazione di una determinata varietà sono commercializzati in altro paese sotto una denominazione diversa, quest'ultima dovrà figurare anch'essa nel catalogo.

3. Gli Stati membri, tenendo conto delle informazioni disponibili, provvedono inoltre affinché una varietà che non si distingue nettamente:

79/692/CEE art. 3.3

— da una varietà precedentemente ammessa nello Stato membro in questione o in un altro Stato membro

— o da un'altra varietà sulla quale sia già stato espresso un giudizio, per quanto concerne la distinzione, la stabilità e l'omogeneità secondo norme che corrispondono a quelle della presente direttiva, senza tuttavia essere una varietà nota nella Comunità ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1,

porti la denominazione di tale varietà. Tale disposizione non si applica se la denominazione può indurre in errore o dare adito a confusione per quanto concerne le varietà oppure se altri fatti si oppongono al suo impiego in base alle disposizioni dello Stato membro interessato in materia di denominazioni varietali ovvero se un diritto di un terzo ostacola il libero impiego di tale denominazione in relazione con la varietà.

4. Per ciascuna varietà ammessa, gli Stati membri approntano un fascicolo che comprende chiaramente una descrizione della varietà e un riassunto chiaro di tutti i fatti su cui si basa l'ammissione. La descrizione delle varietà si riferisce alle piante ottenute direttamente da sementi e piante della categoria «sementi e piante certificate».

70/457/CEE – 79/692/CEE art 3.4

Articolo 10

1. Ogni richiesta, o ritiro di richiesta, di ammissione di una varietà, ogni iscrizione in un catalogo di varietà nonché le varie modifiche del medesimo sono immediatamente notificate agli altri Stati membri e alla Commissione.

79/692/CEE art. 3.5

2. Gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione, per ogni nuova varietà ammessa, una breve descrizione delle caratteristiche più importanti relative alla sua utilizzazione. La presente disposizione non si applica nel caso di varietà (linee inbred, ibridi) che sono destinati unicamente a servire da componenti per le varietà finali. A richiesta, gli Stati membri comunicano anche i caratteri che differenziano la varietà in questione da altre varietà analoghe.

70/457/CEE

88/380/CEE art. 6.4

72/418/CEE art. 7.2

3. Ogni Stato membro tiene a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione i fascicoli di cui all'articolo 9, paragrafo 4, relativi alle varietà ammesse o che hanno formato oggetto di un ritiro dal catalogo. Le informazioni reciproche concernenti questi fascicoli rimangono confidenziali.

4. Gli Stati membri provvedono a che i fascicoli di ammissione siano resi accessibili — a titolo personale ed esclusivo — a coloro che abbiano dimostrato un interesse giustificato a tale riguardo. Tali disposizioni non sono applicabili quando, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, i dati devono essere tenuti confidenziali.

5. In caso di rifiuto o di revoca dell'ammissione di una varietà, i risultati degli esami vengono comunicati agli interessati.

Articolo 11

1. Gli Stati membri stabiliscono che le varietà ammesse vengano mantenute mediante selezione conservatrice.

2. La selezione conservatrice deve poter essere sempre controllata in base alle registrazioni effettuate dal responsabile o dai responsabili della varietà. Tali registrazioni devono estendersi anche alla produzione di tutte le generazioni precedenti le sementi o i materiali di moltiplicazione di base.

3. Al responsabile della varietà possono essere chiesti campioni. Se necessario, essi possono essere prelevati ufficialmente.

4. Se la selezione conservatrice ha luogo in uno Stato membro diverso da quello in cui la varietà è stata ammessa, gli Stati membri interessati si prestano reciprocamente assistenza amministrativa in materia di controllo.

70/457/CEE

Articolo 12

1. L'ammissione di una varietà è valida sino alla fine del decimo anno civile successivo all'ammissione medesima.

L'ammissione delle varietà accordata dalle autorità dell'ex Repubblica democratica tedesca prima dell'unificazione tedesca resta valida al più tardi sino alla fine del decimo anno civile che segue l'iscrizione di tali varietà nel catalogo compilato dalla Repubblica federale di Germania a norma dell'articolo 3, paragrafo 1.

90/654/CEE art. 2

2. L'ammissione di una varietà può essere rinnovata per periodi determinati, ove sia giustificata l'importanza del suo mantenimento in coltura e sempre che risultino soddisfatti i previsti requisiti di distinzione, di omogeneità e di stabilità. La domanda di rinnovo dev'essere introdotta almeno due anni prima della data di scadenza dell'ammissione.

3. L'ammissione deve essere provvisoriamente prolungata sino a che venga presa una decisione quanto alla domanda di rinnovo.

70/457/CEE

Articolo 13

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano dissipati i dubbi sorti dopo l'ammissione di una varietà per quanto concerne la valutazione della sua distinzione o della sua denominazione al momento dell'ammissione.

2. Se, dopo l'ammissione di una varietà, risulta che la condizione della distinzione ai sensi dell'articolo 5 non è stata soddisfatta al momento dell'ammissione, quest'ultima è sostituita da un'altra decisione, eventualmente dal suo annullamento, conformemente alla presente direttiva.

Con quest'altra decisione la varietà non è più considerata come una varietà nota nella Comunità ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, a partire dal momento della sua ammissione iniziale.

3. Se, dopo l'ammissione di una varietà, risulta che la denominazione ai sensi dell'articolo 9 non era accettabile al momento dell'ammissione, la denominazione viene adattata in modo tale da renderla conforme alla presente direttiva. Gli Stati membri possono permettere che la denominazione precedente sia temporaneamente utilizzata a titolo supplementare. Le modalità d'impiego della precedente denominazione a titolo supplementare possono essere fissate secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

79/692/CEE art. 3.6

Articolo 12 bis

Articolo 14

Articolo 13

1. Gli Stati membri provvedono a che l'ammissione di una varietà venga revocata,

70/457/CEE

a) qualora, in sede d'esame, risulti che una varietà non è più distinta, stabile o sufficientemente omogenea,

b) qualora il responsabile o i responsabili della varietà ne facciano richiesta a meno che una selezione conservatrice resti assicurata.

2. Gli Stati membri possono revocare l'ammissione di una varietà:

a) in caso di mancata osservanza delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative adottate in applicazione della presente direttiva,

b) qualora, all'atto dell'inoltro della domanda di ammissione o nel corso della procedura di esame, siano state fornite indicazioni false o fraudolente in merito agli elementi da cui dipende l'ammissione.

Articolo 15

Articolo 14

1. Gli Stati membri provvedono a ritirare una varietà dal loro catalogo, qualora l'ammissione di tale varietà sia revocata o la validità dell'ammissione sia giunta a scadenza.

2. Gli Stati membri possono consentire nel loro territorio un periodo transitorio per la certificazione e la commercializzazione delle sementi o dei tuberi seme di patate che si protragga al massimo fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'ammissione.

79/967/CEE art. 2.1

Per le varietà che in base all'articolo 16 paragrafo 1 sono state comprese nel catalogo comune delle varietà di cui all'articolo 19, il periodo transitorio che scade per ultimo fra quelli accordati dai vari Stati membri di ammissione a norma del primo comma si applica alla commercializzazione in tutti gli Stati membri quando le sementi o i tuberi seme della varietà in questione non sono state sottoposte a nessuna restrizione di commercializzazione per quanto riguarda la varietà.

Articolo 16

Articolo 15

1. Gli Stati membri vigilano a che le sementi e i materiali di moltiplicazione delle varietà ammesse, a decorrere dal 1° luglio 1972 in almeno uno Stato membro conformemente alle disposizioni della presente direttiva, non soggiacciano, dopo il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'ammissione della varietà, ad alcuna restrizione di commercializzazione per ciò che riguarda la varietà. La data di cui sopra è sostituita dal:

70/457/CEE
(adattato)

— 1° luglio 1973, per la Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito;

Atto d'adesione DA, IRL, UK art. 29
(adattato)

— 1° marzo 1986 per la Spagna, relativamente alle varietà diverse da quelle figuranti ufficialmente nel catalogo di detto stato membro al 1° marzo 1986 e figuranti altresì, alla stessa data, nel catalogo di uno o più Stati membri della Comunità a dieci, fatte salve le disposizioni particolari applicabili a talune specie menzionate nel paragrafo 5.

86/155/CEE art 5.2 (adattato)

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, uno Stato membro che lo richieda può essere autorizzato a vietare in tutto o parte del suo territorio, anteriormente allo scadere dei termini di cui al paragrafo 1, secondo la procedura prevista all'articolo 23, paragrafo 2, la commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione della varietà di cui trattasi. Vengono prese in considerazione unicamente le richieste presentate sei mesi prima della scadenza di tali termini. Per quanto riguarda la Grecia, per le varietà che sono state ammesse anteriormente al 1°gennaio 1986 in uno o più Stati membri e che non sono mai state commercializzate in Grecia anteriormente a tale data, le domande presentate da questo Stato membro entro il 31 dicembre 1986 sono prese in considerazione, fatto salvo il paragrafo 1, purché le domande siano formulate nei casi previsti al paragrafo 3, lettera c), primo trattino.

70/457/CEE

79/692/CEE art. 3.7

88/380/CEE art. 6.5

3. L'autorizzazione di cui al paragrafo 2 può essere concessa soltanto:

a) se la varietà non è distinta, stabile o sufficientemente omogenea, ovvero

b) se è provato che la coltura di questa varietà potrebbe nuocere, sul piano fitosanitario, alla coltura di altre varietà o specie, oppure

c) — qualora, in base ad esami ufficiali in coltura, effettuati nello Stato membro richiedente, applicando per analogia le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 4, si sia costatato che la varietà non corrisponde in nessuna parte del territorio di tale Stato ai risultati ottenuti per un'altra varietà comparabile ammessa nel territorio di detto Stato membro o

— se è notorio che la varietà, per forma e classe di maturità, non è atta ad essere coltivata in alcuna parte del territorio di detto Stato membro.

73/438/CEE art. 7.2

4. Se, per una varietà, uno Stato membro non intende introdurre una domanda, secondo la procedura di cui al paragrafo 2, lo notifica alla Commissione o fa una dichiarazione in questo senso in sede di Comitato di cui all' articolo 23, paragrafo 1.

70/457/CEE

5. Qualora tutti gli Stati membri abbiano effettuato la notifica o la dichiarazione di cui al paragrafo 4, il termine previsto dal paragrafo 1 non si applica più e viene applicato l'articolo 19. Nel caso delle specie *Beta vulgaris* L. e *Solanum tuberosum* L., questa condizione è considerata soddisfatta il 31 dicembre di ogni anno per le varietà che nei quattro mesi precedenti tale data abbiano formato oggetto delle comunicazioni previste dall'articolo 10, paragrafi 1 e 2, salvo se uno Stato membro comunica alla Commissione o dichiara in seno al comitato di cui all'articolo 23, paragrafo 1, che non intende rinunciare a presentare una richiesta in conformità del paragrafo 2. Il Consiglio decide, su proposta della Commissione, se queste disposizioni sono applicabili anche ad altre specie.

70/457/CEE

79/692/CEE art. 3.8

6. Se all'atto della sua ammissione in uno Stato membro, la varietà è pure oggetto di esami in un altro Stato membro in vista della sua ammissione, il termine previsto al paragrafo 1 è ridotto per questo ultimo Stato membro della durata dei suddetti esami.

7. Secondo la procedura prevista all'articolo 23, paragrafo 2, il termine previsto al paragrafo 1 può essere prorogato anteriormente alla sua scadenza, sempreché una ragione essenziale lo giustifichi.

Articolo 17

Articolo 16

1. L'articolo 16 è ugualmente applicabile alle varietà che sono state ammesse anteriormente al 1° luglio 1972 sul piano nazionale, conformemente alla regolamentazione nazionale e secondo principi corrispondenti a quelli della presente direttiva nei casi seguenti:

(adattato)

a) se l'ammissione è stata concessa dopo il 30 giugno 1967, oppure

b) se l'ammissione è stata concessa prima della data prevista dalla lettera a) in almeno due Stati membri, ovvero

c) se l'ammissione è stata concessa prima della data di cui alla lettera a) in uno Stato membro, a condizione che nel detto Stato membro la proporzione delle superfici di moltiplicazione della varietà sottoposte all'ispezione in campo per la certificazione, dopo la data prevista dalla lettera a) e durante tre periodi di vegetazione, equivalga ogni volta ad almeno il 3 % dell'insieme delle superfici di riproduzione della specie.

2. La data di cui al paragrafo 1 è sostituita dal:

— 1° luglio 1973 per la Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito;

Atto d'adesione DA, IRL, UK art. 29 (adattato)

— 1° marzo 1986 per la Spagna.

86/155/CEE art 5.3 (adattato)

3. Per quanto riguarda la Germania e per le varietà ammesse dalle autorità dell'ex Repubblica democratica tedesca, tale data è sostituita da quella del 3 ottobre 1990. L'insieme delle superfici di riproduzione della specie, di cui al paragrafo 1 lettera c), sono quelle situate nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.	90/654/CEE art. 2 (adattato)
Articolo 18	*Articolo 17*
1. Il termine di cui all'articolo 16, paragrafo 1, decorre:	70/457/CEE (adattato)
a) dal 1° luglio 1972 per i casi previsti all'articolo 17, paragrafo 1, lettere a) e b),	
b) per il caso previsto all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), dalla data in cui lo Stato membro notifica alla Commissione che è stata rispettata la condizione.	
2. Il termine di cui al paragrafo 1, lettera a) decorre dal:	
— 1° luglio 1973 per la Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito;	Atto d'adesione DK, IRL, UK art. 29 (adattato)
— 1° marzo 1986 per la Spagna.	86/155/CEE art 5.4 (adattato)
3. Nei casi di cui all'articolo 17, paragrafo 3, il termine di cui al all'articolo 16, paragrafo 1 decorre dal 3 ottobre 1990.	90/654/CEE art. 2 (adattato)
Articolo 19	*Articolo 18*
Conformemente alle informazioni fornite dagli Stati membri e via via che esse le pervengono, la Commissione provvede a pubblicare nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, sotto la designazione «Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole», tutte le varietà le cui sementi e materiali di moltiplicazione che, ai sensi degli articoli 16 e 17, non sono soggetti ad alcuna restrizione di commercializzazione per quanto concerne la varietà nonché le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, relative al responsabile o ai responsabili della selezione conservatrice. La pubblicazione indica gli Stati membri che hanno beneficiato di un'autorizzazione in base all'articolo 16, paragrafo 2, o in base all'articolo 20. Tale pubblicazione comprende le varietà per le quali si applica un periodo transitorio a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, secondo comma. Vi si indica inoltre la durata del periodo transitorio e, se del caso, gli Stati membri nei quali quest'ultimo non è previsto.	70/457/CEE 79/967/CEE art. 2.2

Articolo 20

Qualora si costati che la coltura di una varietà, ammessa nel catalogo comune delle varietà potrebbe nuocere sul piano fitosanitario, in uno Stato membro, alla coltura di altre varietà o specie, detto Stato membro può essere autorizzato, su sua richiesta, in base alla procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, a vietare la commercializzazione delle sementi o materiali di moltiplicazione di tale varietà in tutto il suo territorio o in una parte di esso. In caso di imminente pericolo di propagazione di organismi nocivi, lo Stato membro interessato può adottare tale divieto subito dopo aver inoltrato la sua domanda sino al momento della presa di posizione definitiva che deve essere adottata secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

70/457/CEE

Articolo 19

Articolo 21

Quando una varietà non è più ammessa in uno Stato membro in cui era stata ammessa inizialmente, uno o più altri Stati membri possono mantenere l'ammissione di tale varietà qualora perdurino le condizioni di ammissione e se una selezione conservatrice resta assicurata.

Articolo 20

Articolo 22

1. Su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, costata:

a) se gli esami ufficiali delle varietà, effettuati in un paese terzo, offrono le stesse garanzie degli esami effettuati negli Stati membri conformemente all'articolo 7;

b) se i controlli delle selezioni conservatrici, effettuati in un paese terzo, offrono le stesse garanzie dei controlli effettuati dagli Stati membri.

Articolo 21

2. Il paragrafo 1 si applica anche a ogni nuovo Stato membro per il periodo che va dal giorno della sua adesione alla data alla quale deve mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva.

72/274/CEE art. 2

Articolo 23

1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, istituito dalla decisione 66/399/CEE del Consiglio [1].

87/373/CEE
(adattato)

[1] GU n. 125 dell' 11. 7. 1966, pag. 2289/66.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta le misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso la Commissione può differire di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma secondo.

87/373/CEE
(adattato)

3. Il Comitato può, alla domanda del suo Presidente o di uno Stato membro, esaminare ogni questione relativa all'oggetto della presente direttiva.

66/399/CEE art. 2
(adattato)

Articolo 24

Con riserva di quanto disposto agli articoli 16, 17 e 20, la presente direttiva non pregiudica le disposizioni delle legislazioni nazionali giustificate da motivi di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali o di protezione della proprietà industriale o commerciale.

70/457/CEE

Articolo 25

1. Le direttive indicate nell'allegato I, parte A, sono abrogate, salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d'attuazione indicati nell'allegato I, parte B.

2. I riferimenti alle direttive abrogate devono intendersi come riferimenti fatti alla presente direttiva e devono essere letti secondo la tavola di concordanza che figura all'allegato II.

Articolo 26

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 27

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO I

Parte A

Direttive abrogate
(previste all'articolo 25)

Direttiva 70/457/CEE e atti modificativi successivi	
Direttiva 72/274/CEE	unicamente per quanto riguarda i riferimenti di cui agli articoli 1 e 2 alle disposizioni della Direttiva 70/457/CEE
Direttiva 72/418/CEE	unicamente l'articolo 7
Direttiva 73/438/CEE	unicamente l'articolo 7
Direttiva 78/55/CEE	unicamente l'articolo 6
Direttiva 79/692/CEE	unicamente l'articolo 3
Direttiva 79/967/CEE	unicamente l'articolo 2
Direttiva 80/1141/CEE	unicamente l'articolo 1
Direttiva 86/155/CEE	unicamente l'articolo 5
Direttiva 88/380/CEE	unicamente l'articolo 6
Direttiva 90/654/CEE	unicamente per quanto riguarda i riferimenti di cui all'articolo 2 e all'Allegato II.I.6. alle disposizioni della Direttiva 70/457/CEE

Parte B

Elenco delle date limite di attuazione nel diritto nazionale
(previste all'articolo 25)

Direttiva	*Data limite di attuazione*
70/457/CEE (GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1)	1° luglio 1972 (1) (2)
72/274/CEE (GU n. L 171 del 29. 7. 1972, pag. 37)	1° luglio 1972 (Articolo 1) 1° gennaio 1973 (Articolo 2)
72/418/CEE (GU n. L 287 del 26. 12. 1972, pag. 22)	1° luglio 1972 (Articolo 7)
73/438/CEE (GU n. L 356 del 27. 12. 1973, pag. 79)	1° luglio 1974 (Articolo 7)
78/55/CEE (GU n. L 16 del 20. 1. 1978, pag. 23)	1° luglio 1977 (Articolo 6)
79/692/CEE (GU n. L 205 del 13. 8. 1979, pag. 1)	1° luglio 1977 (Articolo 3 paragrafo 9) 1° luglio 1982 (Altre disposizioni)
79/967/CEE (GU n. L 293 del 20. 11. 1979, pag. 16)	1° luglio 1982 (Articolo 2)
80/1141/CEE (GU n. L 341 del 16. 12. 1980, pag. 27)	1° luglio 1980 (Articolo 1)
86/155/CEE (GU n. L 118 del 7. 5. 1986, pag. 23)	1° marzo 1986 (Articolo 5)
88/380/CEE (GU n. L 187 del 16. 7. 1988, pag. 31)	1° gennaio 1986 (Articolo 6 paragrafi 5 e 6) 1° luglio 1990 (Altre disposizioni)
90/654/CEE (GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 48)	

---

(1) Per la Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito il 1° luglio 1973; per la Grecia il 1° gennaio 1986; per la Spagna il 1° marzo 1986; per il Portogallo il 1° gennaio 1989 per quanto riguarda la commercializzazione delle sementi di piante foraggere per le specie *Lolium multiflorum* Lam., *Lolium perenne* L., e *Vicia sativa* L., e per quanto riguarda la commercializzazione delle sementi di cereali per le specie *Hordeum vulgare* L., *Oryza sativa* L., *Triticum aestivum* L. emend. Fiori e Paol., *Triticum durum* Desf. e *Zea mays* L.; il 1° gennaio 1991 per le altre specie.

(2) Il 1° di gennaio 1995 per l'Austria, la Finlandia e la Svezia.

— La Finlandia e la Svezia possono rinviare, fino al 31 dicembre 1995 al più tardi, l'applicazione nei loro territori della presente direttiva per quanto concerne la commercializzazione nei loro territori di sementi delle varietà elencate nei rispettivi cataloghi nazionali delle varietà delle specie di piante agricole e delle varietà delle specie di ortaggi, che non sono state ufficialmente accettate ai sensi delle disposizioni della suddetta direttiva. Le sementi delle suddette varietà non possono essere commercializzate nel territorio di altri Stati membri durante il suddetto periodo.

— Le varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi che, alla data dell'adesione o successivamente, sono elencate sia nei rispettivi cataloghi nazionali della Finlandia e della Svezia sia nei cataloghi comuni, non sono soggette ad alcuna restrizione di commercializzazione relativamente alle varietà.

— Durante il periodo indicato nel primo trattino, le varietà riportate nei rispettivi cataloghi nazionali della Finlandia e della Svezia che siano state ufficialmente accettate ai sensi delle disposizioni delle suddette direttive sono inserite, rispettivamente, nei cataloghi comuni delle varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi.

ALLEGATO II

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 70/457/CEE	Presente Direttiva
Articolo 1 paragrafo 1	Articolo 1 paragrafo 1
Articolo 1 paragrafo 2	Articolo 1 paragrafo 2
Articolo 22	Articolo 1 paragrafo 3
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3 paragrafo 1	Articolo 3 paragrafo 1
Articolo 3 paragrafo 1 *bis*	Articolo 3 paragrafo 2
Articolo 3 paragrafo 2	Articolo 3 paragrafo 3
Articolo 3 paragrafo 3	Articolo 3 paragrafo 4
Articolo 3 paragrafo 4	Articolo 3 paragrafo 5
Articolo 4	Articolo 4
Articolo 5	Articolo 5
Articolo 6	Articolo 6
Articolo 7	Articolo 7
Articolo 8	Articolo 8
Articolo 9	Articolo 9
Articolo 10	Articolo 10
Articolo 11	Articolo 11
Articolo 12	Articolo 12
Articolo 12 *bis*	Articolo 13
Articolo 13	Articolo 14
Articolo 14	Articolo 15
Articolo 15	Articolo 16
Articolo 16 1° comma	Articolo 17 paragrafo 1
Articolo 16 2° comma	Articolo 17 paragrafo 2
Articolo 16 3° comma	Articolo 17 paragrafo 3
Articolo 17 1° comma 1ª frase	Articolo 18 paragrafo 1
Articolo 17 1° comma 2ª frase	Articolo 18 paragrafo 2
Articolo 17 2° comma	Articolo 18 paragrafo 3
Articolo 18	Articolo 19
Articolo 19	Articolo 20
Articolo 20	Articolo 21
Articolo 21 paragrafo 1	Articolo 22 paragrafo 1
Articolo 21 paragrafo 3	Articolo 22 paragrafo 2
Articolo 23	Articolo 23
Articolo 24	Articolo 24
–	Articolo 25
–	Articolo 26
–	Articolo 27
–	ALLEGATO I
–	ALLEGATO II

ISSN 0254-1505

COM(95) 628 def.

DOCUMENTI

IT 02 03

N. di catalogo : CB-CO-95-675-IT-C

ISBN 92-77-97349-8

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo